



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

*(art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito
con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213)*

DELIBERAZIONE N. 106/2025/FRG



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE:

Francesco UCCELLO

MAGISTRATO ISTRUTTORE E RELATORE:

Amedeo BIANCHI

FUNZIONARIO REVISORE:

Aurelio MODONI



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 29 aprile 2025

composta dai Magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei , approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 2), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni - adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti - e sui controlli effettuati nell'anno;

VISTA la deliberazione n. 18/2025/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022, con cui la Sezione delle autonomie ha approvato le Linee guida concernenti la relazione del Presidente della Regione per l'anno 2021;

VISTA la Relazione annuale presentata dal Presidente della Regione del Veneto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021;

VISTA l'ordinanza n. 11/2025 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

RITENUTO di non procedere ad ulteriori adempimenti istruttori;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto prende atto, con il presente referto, delle risultanze della Relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021 della Regione del Veneto, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Dispone che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario generale della Giunta regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione della Regione.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 aprile 2025.

Il Relatore

Amedeo BIANCHI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

depositata in Segreteria il 23 maggio 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente

SOMMARIO

PREMESSA	1
1 SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	4
1.1 - Implementazione dei controlli sulla legislazione.....	4
1.1.1 - Controlli sulla qualità e sull'impatto della legislazione.....	5
1.2 - Controlli sulle Aziende del SSR e sulle partecipazioni	7
1.3 - Attuazione delle osservazioni della Sezione: rinvio	8
1.4 - DEFR e Consiglio delle autonomie locali	8
1.5 - Pubblicità e trasparenza	9
1.5.1 - Assenza di rilievi dell'ANAC	10
1.6 - Assenza di segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza.....	10
1.7 - Verifiche di secondo livello in tema di pubblicità e trasparenza	10
2 SEZIONE II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	11
2.1 - Controlli di regolarità amministrativa e contabile.....	11
2.1.1 - Controlli preventivi e successivi	11
2.1.2 - Risultanze del controllo di regolarità	13
2.1.3 - Perimetro del controllo di regolarità contabile	15
2.1.4. - Periodicità dei controlli di regolarità	15
2.1.5 - Dimensione dei controlli di regolarità e misure conseguenti	16
2.1.6 - Tecniche di campionamento	17
2.1.7 - Vigilanza sugli agenti contabili	18
2.1.8 - Riprogrammazione dei controlli di regolarità.....	21
2.1.9 - Gestioni autonome regionali.....	21
2.1.10 - Verifiche dell'Autorità di Audit	21
2.1.11 - Assenza di osservazioni ai controlli dell'Autorità di Audit.....	22
2.1.12 - Strumenti di controllo dell'Autorità di Audit	22
2.1.13 - Misure conseguenti ai controlli di regolarità.....	22
2.2 - Controllo strategico	23
2.2.1 - Integrazione con il controllo di gestione: obiettivi	23
2.2.2 - Integrazione con il controllo di gestione: indicatori.....	23
2.2.3 - Verifiche sugli investimenti per l'edilizia sanitaria	24
2.2.4 - Verifiche sulla Programmazione 2014-2020.....	25
2.2.5 - Target della Programmazione 2014-2020	27
2.2.6 - 2.2.7 - Assenza di criticità nella Programmazione 2014-2020	28
2.2.8 - Monitoraggio delle criticità applicative delle leggi regionali (cd. "clausole valutative")	28
2.3 - Controlli di gestione	30
2.3.1 - Assenza di un sistema di contabilità analitica.....	30
2.3.2 - Piano esecutivo annuale delle <i>performance</i>	31
2.3.3 - Obiettivi operativi di <i>performance</i>	31
2.3.4 - Verifica degli obiettivi: indicatori di risultato	31

2.3.5 - Obiettivi operativi assegnati e valutazione delle prestazioni	31
2.3.6 - Dimensione dei report prodotti.....	32
2.3.7 - Tempistica di pubblicazione dei report.....	32
2.3.8 - 2.3.9 - 2.3.10 - Assenza di criticità gestionali e di misure correttive da adottare.....	32
2.3.11 - Ricadute sugli stanziamenti di bilancio	32
2.4 - Valutazione del personale con incarico dirigenziale.....	33
2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - Giudizi dell'OIV.....	33
2.4.4 - Misurazione e valutazione della <i>performance</i> (SMiVaP).....	33
2.4.5 - Interdipendenza dell'attività dell'OIV con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.....	33
2.4.6 - Indennità di risultato dei dirigenti del SSR	34
2.4.7 - Procedura di valutazione disponibile sul <i>web</i>	34
3 SEZIONE III - CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	35
3.1 - Struttura di gestione, razionalizzazione e monitoraggio economico-finanziario .	35
3.1.1 - Compiti della struttura	36
3.2 - Società partecipate e modalità di controllo	37
3.3 - Controllo analogo.....	38
3.4 - Modalità operative del controllo sulle società a controllo pubblico.....	39
3.5 - Modalità operative del controllo sulle società meramente partecipate	42
3.6 - Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.....	42
3.7 - Gestione del personale	43
3.8 - Aggiornamento degli statuti	43
3.9 - 3.10 - Valutazione del rischio aziendale.....	44
3.11 - Assenza di deroghe al principio dell'amministratore unico	44
3.12 - Controllo preventivo dei <i>budget</i> e dei bilanci previsionali.....	44
3.13 - ATO e servizi pubblici locali a rete	45
3.14 - Sistema informativo NU.SI.CO.	45
3.15 - Conciliazione dei rapporti creditori e debitori (cd. "Portale Asseverazione")	45
3.16 - Indirizzi strategici ed operativi del DEFR.....	46
3.17 - <i>Report</i> informativi sull'attività svolta dalle società	46
4 SEZIONE IV - CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.....	48
4.1 - 4.2 - Raggiungimento degli obiettivi e misure correttive adottate.....	48
4.3 - Carenze e/o irregolarità riscontrate dai Collegi sindacali.....	48
4.4 - Programmazione dei fabbisogni sanitari e accreditamento delle strutture sanitarie .	49
4.5 - Indicatori di <i>outcome</i> dei servizi sanitari erogati	51
4.6 - Gestione del rischio sanitario	51
4.7 - Accesso uniforme ai servizi di assistenza sociosanitaria	52
4.8 - Appropriatelyzza delle prestazioni delle strutture sanitarie accreditate.....	53
4.9 - Adeguatezza delle verifiche sull'appropriatelyzza delle prestazioni	54
4.10 - Controllo dei volumi e del <i>budget</i> concordato con le strutture sanitarie accreditate	55

4.11 - Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.....	55
4.12 - Assenza di gravi situazioni di squilibrio	57
4.13 - Strumenti di negoziazione telematica.....	57
4.14 - Assenza di disavanzo sanitario pregresso.....	58
4.15 - 4.16 - Livelli tariffari di remunerazione delle prestazioni.....	58
5 SEZIONE V - APPENDICE LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID ...	59
5.1 - Risorse assegnate per esigenze straordinarie.....	59
5.2 - 5.3 - Conseguimento degli obiettivi del lavoro agile.....	59
5.4 - Adeguamento dei contratti di servizio	59
5.5 - Contabilizzazione dei costi relativi all'emergenza sanitaria	59
5.6 - Recupero delle liste di attesa	60
5.7 - Conseguimento dei <i>target</i> assegnati per il recupero delle liste di attesa	60
5.8 - Adeguato livello di raggiungimento dei risultati attesi	61
5.9 - Utilizzo delle economie di spesa dell'anno 2020	61
5.10 - 5.11 - Prestazioni assistenziali per fronteggiare l'emergenza Covid-19.....	62
5.12 - 5.13 - Centrale Operativa Territoriale (COT).....	62
6 SEZIONE VI - APPENDICE SUL LAVORO AGILE	64
6.1 - Ridotto grado di difficoltà affrontate	64
6.2 - Impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici.....	64
6.3 - Idoneo tracciamento delle attività svolte.....	65
6.4 - 6.5 - Misurazione e valutazione della <i>performance</i>	65
6.6 - Contratti individuali di lavoro a distanza	65
6.7 - Garanzie di sicurezza	65
7 SEZIONE VII - APPENDICE SUL PNRR	66
7.1 - Coordinamento tecnico e monitoraggio dei progetti.....	66
7.2 - Attività di indirizzo	67
7.3 - Assenza di irregolarità amministrativo-contabili.....	67
7.4 - Sistema informativo ReGiS.....	67
7.5 - Responsabile dell'attuazione dei progetti	68
7.6 - Invio delle informazioni alle amministrazioni centrali	68
7.7 - Prevenzione dei rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.....	68
7.8 - Compiti degli organi di controllo interno	68
7.9 - Verifiche dei "costi impropri"	69
7.10 - Flussi informativi in corso d'opera.....	69
7.11 - <i>Report</i> sul grado di conseguimento delle misure e il rispetto dei tempi programmati.....	69
7.12 - Misure di semplificazione e monitoraggio procedimenti amministrativi (MPA).....	69
7.13 - PIAO.....	70
7.14 - Contenuti del PIAO	70
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	72

PREMESSA

Nell'ambito delle finalità di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e di garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sul sistema dei controlli interni e sulla verifica dei controlli effettuati nell'anno, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, per l'anno 2021, la Sezione delle autonomie ha approvato la deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 e relativo schema di relazione in forma di questionario a risposta sintetica e libera, in modo da consentire ai redattori (Presidenti delle Regioni e delle Province autonome) di evidenziare le caratteristiche e gli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi più rilevanti del sistema dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione nell'anno di riferimento, con la possibilità di fornire ogni chiarimento ritenuto necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticità.

Lo schema di relazione unitario per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, avente forma di questionario, nel quale è prevista la ricognizione delle principali tipologie di controllo, diventa quindi un importante ausilio informativo per verificare l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e il rispetto del principio di buona amministrazione nel governo delle diverse realtà territoriali, mettendo in luce la capacità dell'esecutivo di realizzare gli obiettivi programmati.

Un sistema integrato dei controlli interni rappresenta anche un presidio di legalità, perché consente di correggere le disfunzioni foriere di cattiva gestione e, nei casi più gravi, di danno erariale e concreta un indispensabile strumento per conformare l'azione amministrativa ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo, la disciplina in esame si correla con quella contenuta nell'art. 3 della legge n. 20/1994, secondo la quale la Corte dei conti, nell'esercizio del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verifica il *“funzionamento dei controlli interni dell'amministrazione”*.

Lo schema della relazione-questionario approvato dalla sopra richiamata deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle autonomie, per l'anno 2021, si articola in sette distinte Sezioni, di cui le prime quattro, tradizionalmente presenti anche nelle passate linee guida, contengono quesiti consolidati nel tempo. Detto questionario contiene, seppur semplificate, anche le appendici introdotte nelle precedenti linee guida (cfr. deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR), correlate al *set* dei controlli dettati dall'emergenza sanitaria (che ha interessato anche il 2021) e dalla modalità del *“lavoro agile”*. La novità è rappresentata dalla settima appendice dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della quale sono esaminate le misure organizzative e procedurali poste in essere dalle Amministrazioni per ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR.

Nello specifico:

- la prima sezione (*Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni*) contiene una ricognizione sommaria dei profili caratteristici delle principali tipologie di controllo esercitabili (di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di gestione, sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione);
- la seconda sezione (*Il sistema dei controlli interni*) esamina, più nel dettaglio, le modalità operative di alcune tipologie di controlli, segnatamente quelli sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreché sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale; in particolare, si richiama l'attenzione sulle misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione in caso di riscontrate irregolarità amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo strategico, nonché sulle funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto;
- la terza sezione (*Controllo sugli organismi partecipati*) ha finalità di monitoraggio dell'effettività dei poteri di socio, in termini di predisposizione di una struttura *ad hoc* (con reports periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con la Regione), nonché di definizione dei poteri di controllo nelle diverse situazioni (società *in house*, a controllo pubblico o meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- la quarta sezione (*Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale*) è diretta ad evidenziare eventuali criticità presenti nell'assetto organizzativo dei controlli del Servizio sanitario regionale, unitamente alle misure correttive adottate, scrutinando l'adeguatezza del documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e l'esistenza di un piano di indicatori che misuri l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini. Viene dato rilievo all'esistenza di un sistema di monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, indagandone gli esiti;
- la quinta sezione (*Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid*) è stata aggiornata con riferimento alle principali novità per l'esercizio 2021 afferenti, ad esempio, al recupero dei ritardi nelle liste di attesa dovuti al protrarsi dell'emergenza pandemica (art. 26, commi 1-3, del d.l. n. 73/2021), con specifico riguardo agli esiti del monitoraggio concomitante e alle valutazioni degli organi di controllo interno riguardo al grado di conseguimento dei risultati attesi. Alcune analisi sono correlate al corretto reimpiego delle risorse stanziare e non utilizzate, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa (art. 29, co. 8, d.l. n. 104/2020);
- la sesta sezione (*Appendice sul lavoro agile*), è stata semplificata in relazione al progressivo superamento delle misure più restrittive adottate durante l'emergenza pandemica, riguardo all'accesso ai luoghi di lavoro, e al ripristino del lavoro in presenza come

modalità ordinaria a partire dal 15 ottobre 2021. A tal proposito, si è posta l'attenzione sulle successive modalità organizzative adottate, in particolare se l'Ente abbia stipulato, su base volontaria, contratti di lavoro a distanza. È stato approfondito l'impatto di tale modalità della prestazione lavorativa sulla continuità e qualità dei servizi resi dall'Ente, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adeguatezza delle misure di valutazione delle performance;

- la settima sezione (*PNRR*) concerne i controlli sull'attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui le Regioni/Province autonome, in qualità di "enti attuatori", sono chiamate a dare un contributo rilevante. In tale ambito, i quesiti focalizzano l'attenzione, in particolare, sulla *governance* adottata dalle Regioni/Province autonome, sulle procedure di controllo per prevenire i rischi di doppio finanziamento/frodi/corruzioni, sulle verifiche periodiche e sull'adeguatezza dei sistemi informativi. Nella parte conclusiva dell'appendice dedicata al *PNRR* sono state inserite anche alcune domande relative al Piano integrato di attività e organizzazione (*PIAO*), il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia*".

La "Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021" è stata trasmessa a questa Sezione in data 23 gennaio 2023 (prot. Cdc n. 355 di pari data), conformemente a quanto disposto dalle Linee guida impartite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR.

Il presente referto segue l'impostazione del questionario e ne ripercorre i contenuti, conservando la struttura e la ripartizione in paragrafi prevista dalle Linee guida.

L'analisi effettuata dalla Sezione tiene conto delle informazioni fornite dal Presidente della Regione del Veneto nella suddetta Relazione-questionario, riscontrate con le verifiche già effettuate dalla Sezione in occasione di altri precedenti controlli, impregiudicati gli ulteriori approfondimenti e conseguenti eventuali rilievi che la Sezione medesima potrebbe proporre in future sedi di controllo.

1 SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni è delineato a livello generale dal decreto legislativo n. 286/1999, recante il *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come innovato dal decreto legislativo n. 150/2009, avente a oggetto la *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.

La prima sezione della Relazione-questionario assolve ad una funzione essenzialmente ricognitiva dei profili caratteristici delle tipologie di controllo con riferimento alle attività poste in essere dalla Regione del Veneto nell'anno 2021 o che, comunque, hanno prodotto effetti sulle attività organizzative, programmatiche o strumentali dell'esercizio di riferimento.

1.1 - Implementazione dei controlli sulla legislazione

Come negli anni precedenti, anche nell'anno 2021, la Regione ha esercitato i seguenti controlli: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione, valutazione del personale con incarico dirigenziale, controllo sulla qualità dei servizi, controllo sulla qualità della legislazione, controllo sull'impatto della regolamentazione.

In merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico ed alla valutazione del personale con incarico dirigenziale, la Regione conferma quanto riportato nelle Relazioni precedenti¹. Quanto ad ulteriori controlli svolti nell'anno 2021, l'Ente dichiara di aver eseguito il controllo concernente la valutazione del rischio corruttivo, precisando che con dgr n. 9/2021 è stato approvato l'Aggiornamento, per l'anno 2021, del *“Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto e della trasparenza”*. Sulla base dei predetti indirizzi

¹ Nel premettere che con regolamento regionale n. 6 del 14 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, viene evidenziato che *“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché il controllo di gestione, sono stati realizzati dall'insieme delle strutture nell'ambito delle competenze stabilite dalla L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e dal Collegio dei revisori dei conti secondo quanto normato dal Titolo III della L.R. n. 47 del 21 dicembre 2012. Il controllo strategico è realizzato dalla Segreteria Generale della Programmazione - per il tramite della Direzione “Sistema dei Controlli, Attività Ispettive e SISTAR” utilizzando l'applicativo denominato “SFERe” (Sistema Finanziario Economico Regionale) per il monitoraggio in itinere degli obiettivi assegnati alle strutture regionali. Tale applicativo è collegato al sistema informativo contabile NU.SI.CO. con l'obiettivo di raggiungere una sempre maggiore integrazione tra il processo di pianificazione e programmazione coerente con i principi delineati nell'allegato 4.1 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la programmazione economico-finanziaria. Nel processo di valutazione del personale dirigenziale intervengono l'Organismo Indipendente di Valutazione e la Direzione “Organizzazione e personale”*.

strategici, la Giunta regionale, con provvedimento n. 373 del 30 marzo 2021, ha quindi adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023”².

Viene inoltre precisato che anche l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 con propria deliberazione n. 40 dell’8 aprile 2021, sulla base del Documento di definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvato con propria deliberazione n. 25 del 25 febbraio 2021. Viene altresì evidenziato che gli obiettivi previsti nel PTPCT sono anche obiettivi di *performance* e oggetto della valutazione del personale dirigenziale³.

La Regione segnala, altresì, che lo Statuto del Veneto sancisce l’autonomia di gestione del Consiglio regionale, precisando al riguardo che *“il Consiglio regionale esercita i controlli interni ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del consiglio regionale”. Con il sistema di misurazione e valutazione della performance il Consiglio regionale attua inoltre il controllo strategico e gestionale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva eventuali modalità attuative dei controlli nel rispetto delle competenze di un autonomo Organismo indipendente di valutazione”*.

Ulteriori controlli sulla qualità dei servizi erogati dal Consiglio regionale sono previsti dal sistema integrato di gestione per la qualità, la prevenzione della corruzione e la sicurezza sul lavoro, certificato dal 2004 per quanto attiene la ISO 9001, da luglio 2022 con riferimento alla ISO 37001, a conclusione del percorso iniziato nel 2021⁴.

1.1.1 - Controlli sulla qualità e sull’impatto della legislazione

Alla richiesta di illustrare se i controlli sono stati implementati e con quali esiti, la Regione circoscrive la sua risposta al controllo sulla qualità della legislazione (analisi tecnico normativa), alla quantificazione dell’impatto finanziario ed al controllo sull’impatto della regolamentazione (AIR e VIR, art. 14, legge n. 246/2005)⁵.

² Detto Piano *“definisce contesto operativo e aree a rischio, il processo di gestione del medesimo, il monitoraggio e le verifiche delle misure, il raccordo con gli strumenti di programmazione regionale, le attività connesse con l’applicazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e le relative attività formative. A conclusione delle attività è stata quindi predisposta e pubblicata in “Amministrazione Trasparente” la Relazione annuale per l’anno 2021 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.”*

³ Come detto, la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata pubblicata nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito internet della Regione. Inoltre, sempre su Amministrazione Trasparente, nella sezione Performance, sono pubblicati il Piano della performance e il Sistema di misurazione e valutazione della performance che si fondano sul Sistema integrato di gestione.

⁴ Le relative informazioni sono pubblicate nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (sottosezioni Controlli e rilievi sull’amministrazione, Performance e Altri contenuti).

⁵ L’art. 14 *“Semplificazione della legislazione”*, della legge n. 246/2005, rubricata *“Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”*, al comma 1, precisa che l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) *“consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali”*, ed al comma 2 rileva che *“L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo”*. Quanto alla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), come precisato al comma 4, essa *“consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”*.

Riguardo al controllo sulla qualità della legislazione, viene evidenziato che esso è attuato principalmente attraverso la redazione delle schede d'inquadramento normativo, redatte dalle strutture consiliari (Servizio affari giuridici e legislativi), con riferimento ad ogni progetto di legge. Inoltre, tutte le proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale sono sottoposte ad un controllo preventivo di legittimità, mediante il rilascio di un parere ed esercitando una attività di "drafting normativo" (attraverso l'uso del Manuale di tecnica legislativa assunto in sede di Osservatorio legislativo interregionale), nell'ambito della quale particolare attenzione è prestata all'inserimento e all'analisi di eventuali clausole valutative. Il controllo sulla qualità della legislazione viene infine effettuato dal Consiglio regionale in sede di coordinamento dei testi dagli uffici consiliari, che verificano il rispetto del Manuale di tecnica legislativa (denominato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi") adottato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 39 del 12 marzo 2008.

La quantificazione dell'impatto finanziario è assicurata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, attraverso la compilazione delle schede di analisi economico-finanziaria⁶, predisposte dalla struttura regionale competente per materia e verificate dalla struttura regionale preposta al bilancio. Inoltre, tutti i progetti di legge sono accompagnati da un ulteriore documento istruttorio, redatto dalle strutture consiliari (Servizio attività e rapporti istituzionali), denominato "Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF)". Tale documento, inizialmente pensato per facilitare il controllo della copertura della spesa da parte della Prima commissione consiliare e delle commissioni consiliari competenti per materia, è stato oggetto di una profonda revisione che ne ha ampliato le funzioni, rendendolo uno strumento flessibile alle necessità istruttorie delle commissioni⁷.

⁶ Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati: il contesto socio-economico, gli obiettivi che si intendono realizzare e gli interventi strumentali alla loro attuazione, i potenziali fruitori, gli oneri finanziari e la loro copertura, gli aspetti procedurali e quelli organizzativi. Nel caso di progetti di legge di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare gli stessi alle competenti Commissioni consiliari, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria al Presidente della Giunta regionale.

⁷ Al proposito, nella Relazione del Presidente della Regione viene precisato che "Il nuovo modello per le NLRIF è allegato alla procedura di qualità P01 | 08 denominata "Attività di assistenza alla fase istruttoria delle commissioni". Il modello di NLRIF ha una struttura modulare composta come segue:

- Informazioni e dati di contesto: sezione accessoria che fornisce informazioni, dati e statistiche relative agli aspetti economico-sociali interessati dal progetto di legge, nonché ulteriori ragguagli a corredo dell'istruttoria svolta dalle commissioni consiliari;
- Note di lettura: in questa sezione vengono analizzate le finalità del progetto di legge e riassunti, articolo per articolo, gli obiettivi perseguiti e gli interventi che verranno messi in atto, con particolare attenzione alle loro ricadute finanziarie, dirette ed eventualmente indirette;
- Note ricognitive degli impatti finanziari: in questa sezione vengono analizzate le tecniche di quantificazione delle spese conseguenti all'applicazione del progetto di legge; le modalità di copertura delle suddette spese e vengono proposte, laddove necessarie, le modifiche alla norma finanziaria del progetto di legge o la sua integrale sostituzione;
- Aspetti valutativi: sezione accessoria che viene implementata in casi di norme di particolare impatto finanziario od organizzativo e il cui scopo è contribuire all'attuazione dell'articolo 23 dello Statuto del Veneto, recante "Qualità e impatto delle leggi". Nel caso in cui l'articolato contenga una clausola valutativa, si propongono osservazioni sulla coerenza degli obblighi informativi previsti in capo ai soggetti attuatori con le effettive necessità conoscitive del Consiglio, in una prospettiva di valutazione ex post dell'attuazione e degli effetti della norma, al fine di correggere eventuali disallineamenti. Laddove la clausola non sia contemplata, la sezione può suggerirne l'inserimento, proponendo tra l'altro l'adozione di appositi indicatori.
- Appendice normativa: in questa sezione vengono riportati gli estremi delle fonti normative e/o estratti delle medesime ritenute utili per implementare l'istruttoria delle commissioni consiliari.

Viene inoltre segnalato che il Servizio Attività e Rapporti Istituzionali (SARI) del Consiglio regionale del Veneto, nell'ambito di un accordo di cooperazione inter istituzionale con l'Università Cà Foscari di Venezia, ha sottoscritto nel mese di dicembre 2022 una convenzione attuativa per l'approfondimento dei temi dell'analisi *ex ante* dei progetti di legge regionali e della quantificazione della spesa degli interventi da esse previsti. Tale progetto ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente gli strumenti istruttori adottati dalle commissioni per introdurre elementi di valutazione *ex ante*.

Con riferimento alla valutazione d'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 53/2012, è stato costituito in seno al SARI l'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche, strumento per l'attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni valutative di cui all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto⁸. Tale Osservatorio costituisce, insieme al servizio di segreteria, il braccio operativo della Quarta commissione consiliare, alla quale il Regolamento del Consiglio attribuisce compiti di valutazione *ex post* trasversali alle materie di competenza regionale. La Regione evidenzia che *"Dall'inizio della XI Legislatura, il modus operandi della Commissione si è però caratterizzato maggiormente per lo svolgimento di percorsi conoscitivi approfonditi che per l'attuazione di missioni propriamente valutative"*.

1.2 - Controlli sulle Aziende del SSR e sulle partecipazioni

Relativamente alle modifiche intervenute, nel 2021, sul sistema dei controlli interni, anche nell'ottica di una maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo, la Regione evidenzia che, nell'ambito sanitario, nel rispetto della dgr n. 231 del 6 marzo 2018 ed in conformità agli standard internazionali (*International Professional Practices Framework - IPPF*), l'Unità operativa di controllo "Internal Audit e Controlli nelle Aziende SSR" di Azienda Zero, ha provveduto, *"in una logica di miglioramento continuo dell'organizzazione, di valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali e di riduzione dei rischi esistenti, a*

La redazione di ciascuna sezione e il livello di approfondimento sono in funzione della rilevanza del provvedimento e dei tempi di istruttoria stabiliti a livello politico.

La citata procedura di qualità P01 | 08 prevede altresì la possibilità di redigere Dossier preliminari nel caso di progetti o disegni di legge che necessitano un livello di approfondimento più elevato o di una trattazione particolare per la quale la strutturazione delle NLRIF non appare adeguata. Le analisi contenute nelle NLRIF e nei dossier, svolte a supporto dell'attività e delle valutazioni proprie degli organi consiliari e dei consiglieri regionali, si prefiggono inoltre lo scopo di segnalare, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti oppure ulteriori dati ed informazioni in merito a specifici aspetti del testo. Laddove, poi, il testo iniziale venga modificato nel corso dell'esame svolto dalla commissione referente - oltre ad esser richiesto ufficialmente un aggiornamento della predetta scheda - viene redatta una nuova versione delle Note, contenente una proposta di riscrittura della norma finanziaria riferita al nuovo testo.

Premesso che l'AIR è uno strumento oneroso il cui utilizzo non può che essere limitato a provvedimenti di notevole rilevanza, tanto le NLRIF quanto i dossier preliminari si prestano ad accogliere elementi informativi ed analisi ex ante - diversi a seconda dei casi concreti - che permettano alla politica di valutare preventivamente aspetti quali i costi di conformità in carico alle PP.AA., il rapporto costo-efficacia degli interventi proposti, la congruità delle risorse stanziato rispetto agli obiettivi dichiarati, ecc. Con riferimento alle NLRIF e, più precisamente, alla sezione "aspetti valutativi", si segnala che essa è predisposta per ospitare anche il quadro logico degli interventi proposti, uno strumento che permette di valutare la congruità degli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati. Pertanto, sebbene attualmente non sia prevista la produzione di strumenti istruttori denominati esplicitamente come AIR, le commissioni possono ottenere informazioni per formulare le proprie valutazioni ex ante".

⁸ La Regione precisa che, poiché per esplicita previsione normativa l'Osservatorio non può comportare l'attivazione di nuove strutture amministrative, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del consiglio n. 37 del 16 luglio 2019 chiarisce che esso vada inteso quale organizzazione flessibile alle cui attività possono concorrere, a seconda delle necessità, le diverse Unità afferenti al SARI sotto il coordinamento del dirigente.

pianificare le attività a supporto dello sviluppo del sistema dei controlli interni nel SSR"; nello specifico ha provveduto:

- all'elaborazione delle Linee guida per la stesura del Piano triennale di audit 2021-2023 per le Aziende del SSR;
- a fornire supporto per l'aggiornamento del PTCT aziendali attraverso le funzioni di *internal audit* aziendali;
- a monitorare l'andamento dei Piani di audit 2021 nelle Aziende del SSR;
- alla predisposizione e rilascio degli standard relativi ai processi "Recupero Crediti" e "Gestione dei Servizi in *Outsourcing*";
- a monitorare i rilievi dei Collegi sindacali delle Aziende del SSR;
- alla programmazione ed esecuzione dell'audit relativo al Percorso Attuativo della Certificabilità del bilancio (PAC) relativamente al Patrimonio netto, con invio dei relativi audit report a ciascuna Azienda;
- sono stati programmati e svolti momenti di incontro con i responsabili delle funzioni aziendali, supportando e indirizzando la loro attività.

Infine, per quanto concerne la *governance* esercitata dall'Ente sulle proprie partecipazioni, viene segnalato che la Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali ha provveduto a trasmettere le "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", adottate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con propria deliberazione n. 18/SEAZUT/2020/INPR, all'organo amministrativo e di controllo delle proprie società partecipate ed alle strutture regionali competenti alla vigilanza degli enti regionali *ex lege* regionale n. 53/1993, così come individuate dalla dgr n. 1771/2018 (cd. strutture vigilanti).

1.3 – Attuazione delle osservazioni della Sezione: rinvio

La Regione dichiara di aver dato seguito, nel 2021, alle osservazioni formulate sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Alla richiesta di illustrare le iniziative intraprese a seguito delle osservazioni della Sezione, la Regione evidenzia che elementi informativi sono rinvenibili nelle risposte ai punti successivi.

1.4 – DEFR e Consiglio delle autonomie locali

La Regione ha adottato, per l'esercizio 2021, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011. Nel dettaglio, il Defr 2021-2023 è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66/CR del 30 giugno 2020. L'iter di adozione del Defr 2021-2023 si è successivamente caratterizzato per l'avvenuta riassunzione del documento in corso d'anno, con deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2020, a seguito del termine intercorso della X Legislatura e degli effetti di quanto disposto dall'art. 133 del regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 14 aprile 2015⁹, che ha

⁹ L'art. 133 ("Effetti della conclusione della legislatura") prevede: "1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura. 2. Decadono, inoltre, le petizioni

fatto decadere la relativa deliberazione. Il Defr 2021-2023 è stato successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 16 dicembre 2020.

La Nota di aggiornamento al Defr 2021-2023 è stata adottata con dgr n. 110/CR del 26 ottobre 2020 (trasmessa al Consiglio regionale il 3 novembre 2020), ed approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 127 del 17 dicembre 2020. Entrambi i documenti hanno completato l'iter entro i tempi previsti dalla normativa.

La Regione, inoltre, precisa che *“Con riferimento al parere obbligatorio sul Documento di programmazione economica e finanziaria da parte del Consiglio delle autonomie locali (CAL), come previsto dalla L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, all'art. 16, comma 5, punto c), si segnala che il CAL, è stato istituito con la legge regionale 25 settembre 2017 n. 3, ha sede presso il Consiglio regionale ed è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 del 28 novembre 2018. Il suddetto organo si è dotato del proprio “Regolamento interno di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali – CAL con Decreto n. 1 del 5 gennaio 2020 - emanato ai sensi dell'articolo 15 della succitata LR 31/2017. Dal 10 gennaio 2020, data di pubblicazione di tale regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, l'organo è quindi operativo; il primo documento interessato è pertanto quello relativo al triennio 2021-2023”*.¹⁰

1.5 – Pubblicità e trasparenza

La Regione, confermando quanto già esposto nelle precedenti relazioni presidenziali, afferma che sono attivate forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti dal decreto legislativo n. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza, riportando la descrizione del sistema organizzativo dell'attività di verifica sul tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti previsti dal suddetto decreto. In particolare, il riferimento è alla dgr n. 373 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023¹¹ e alla dgr n. 408 del 6 aprile 2017,

presentate ai sensi dell'articolo 60, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Titolo IV pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale. 3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione”.

¹⁰ Al riguardo, la Regione evidenzia che *“il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ha provveduto alla Convocazione del Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali”, nella giornata di venerdì 4 dicembre 2020, prevedendo, fra gli altri punti dell'ordine del giorno, i seguenti:*

4. Esame e parere in ordine alla proposta di deliberazione amministrativa n. 4 d'iniziativa della Giunta regionale “Riassunzione della deliberazione/CR n. 66 del 30/6/2020 avente ad oggetto:” Adozione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 – 2023. Articolo 36, comma 3, e allegato 4/1, punto 6, del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. Art .7 e sezione III della legge regionale n. 35/2001” (109/CR);

5. Esame e parere in ordine alla proposta di deliberazione amministrativa n. 5 d'iniziativa della Giunta regionale “Adozione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 – 2023. Articolo 36, comma 3, e allegato 4/1 punti 4.1 e 6 del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e art.7 e sezione III della legge regionale n. 35/2001 “(110/CR). Con riferimento ai precedenti punti 4) e 5), a seguito di dibattito, è stato espresso parere favorevole”.

¹¹ Con la dgr n. 373/2021 sono stati individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti di cui al d.lgs. n. 33/2013 specificando ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione regionale in modo tale da assicurare il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza.

con la quale sono state approvate le linee guida e le istruzioni operative in tema di accesso (documentale, civico e generalizzato).

Viene altresì segnalato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone il PTPCT e verifica l'attuazione delle misure previste, comprese quelle legate all'applicazione delle norme sulla trasparenza, attraverso un'attività di monitoraggio costante. Inoltre, viene precisato che il RPCT ha effettuato attività di controllo sull'operato dell'Amministrazione in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti nonché si è attivato per garantire la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate attraverso le funzioni che la normativa in tema di anticorruzione gli attribuisce.

1.5.1 - Assenza di rilievi dell'ANAC

La Regione dichiara di non essere stata destinataria di rilievi/sanzioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al mancato adempimento delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità e trasparenza.

1.6 - Assenza di segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza

La Regione dichiara, come avvenuto per gli anni precedenti, che non sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo.

1.7 - Verifiche di secondo livello in tema di pubblicità e trasparenza

A chiusura della Sezione I della Relazione-questionario, la Regione dichiara che nell'anno 2021 la Giunta regionale, attraverso l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con dgr n. 373 del 30 marzo 2021 ha adottato un sistema di verifica di secondo livello relativo agli adempimenti in tema di anticorruzione *“che contempla la possibilità di intervento per priorità in funzione del livello di rischio riscontrato dall'attività di mappatura annuale dei processi organizzativi”*. I risultati di tale attività sono pubblicati nel PTPCT 2021-2023, approvato con la sopra citata dgr n. 373/2021.

2 SEZIONE II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La sezione II della Relazione-questionario esamina, più nel dettaglio, le modalità operative di alcune tipologie di controlli e richiede informazioni sulle misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione in caso di riscontrate irregolarità amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo di gestione e di controllo strategico, nonché sull'attività di valutazione del personale con incarico dirigenziale e sulle funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto.

2.1 - Controlli di regolarità amministrativa e contabile

2.1.1 - Controlli preventivi e successivi

Alla richiesta di indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo e/o successivo, la Regione risponde confermando sostanzialmente quanto già dichiarato nelle precedenti Relazioni.

Per quanto riguarda il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti del Presidente e della Giunta, viene fatto riferimento al rilascio dei visti indicati dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 54/2012¹² e disciplinati all'art. 6 ed all'art. 3, comma 1, del relativo regolamento di attuazione n. 1 del 31 maggio 2016.

In particolare, per gli atti che dispongono impegni di spesa, il controllo in via preventiva è assicurato, ai fini dell'efficacia dell'atto, mediante apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Direzione "Bilancio e Ragioneria", che attesta la rispondenza dell'atto alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dai principi contabili dettati dal decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 4, comma 4, del regolamento n. 6/2020 sui controlli interni.

In riferimento al controllo successivo, viene evidenziato il ruolo del Collegio dei revisori dei conti, al quale competono le funzioni previste dalla legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012, in attuazione al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Viene altresì precisato che, ai sensi dell'art. 50, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, la Direzione Bilancio e ragioneria svolge il controllo in via successiva sui rendiconti resi dagli economi.

Infine, per quanto riguarda la verifica del massimale di aiuto concedibile nell'ambito del "de minimis" previsto dall'Unione europea, il controllo viene effettuato sulla totalità delle imprese richiedenti il contributo attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Al riguardo si evidenzia che nelle precedenti Relazioni veniva segnalato che

¹² Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, "Statuto del Veneto".

la Giunta regionale stabiliva idonee modalità a campione del rispetto, da parte dei beneficiari, delle regole che disciplinano i regimi di aiuto ed, in particolar modo, quelle previste dalla regola “*de minimis*”; da ciò si desume, quindi, un allargamento dei controlli effettuati sui cd. Aiuti “*de minimis*” rispetto ai precedenti esercizi.

Quanto al controllo sugli agenti contabili, la Regione ribadisce che il quadro dei controlli successivi è organicamente definito dal regolamento sui controlli interni n. 6/2020 adottato dalla Giunta regionale in data 14 luglio 2020, precisando che “*Con tale provvedimento, sulla scorta anche di quanto già disposto con la precedente DGR 394/2018, la Giunta regionale, ha provveduto ad assegnare all’Area “Risorse Strumentali” (dal 01/01/2021 “Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali”) la ricognizione, nell’ambito dell’amministrazione regionale, degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale¹³”.*

L’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili viene effettuata con decreti dell’Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti Locali¹⁴.

In merito alle attività di controllo nell’ambito della programmazione comunitaria, la Regione si sofferma sulle funzioni di sorveglianza e di audit sui Fondi strutturali e di investimento europei relativamente alla programmazione 2014-2020¹⁵. In particolare, la normativa comunitaria (l’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l’art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013) prevede, per ciascun Programma Operativo, la designazione di un’Autorità di gestione, di un’Autorità di certificazione e di un’Autorità di audit, quest’ultima funzionalmente indipendente dalle altre Autorità.

¹³ In particolare, con il citato regolamento regionale n. 6/2020, la Regione ha provveduto a definire il processo di resa del conto giudiziale degli agenti contabili interni ed esterni a norma del decreto legislativo n. 174/2016 sul “*Nuovo codice di giustizia contabile*”. In particolare: 1) è stato individuato nel il soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza, il “responsabile del procedimento”, di cui all’art. 139 del succitato decreto legislativo n. 174/2016; 2) sono stati incaricati i Direttori delle strutture competenti per materia quali “responsabili del procedimento” di cui all’art. 139 del decreto legislativo n. 174/2016, rispetto agli agenti contabili esterni; 3) è stata incaricata la Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e Sistar quale struttura regionale deputata a svolgere il compito di organo di controllo interno, previsto ai sensi dell’Allegato A alla dgr n. 1013/2017, (ora art. 9, comma 4, del regolamento controlli interni n. 6/2020) preposto a relazionare, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016; 4) è stato disposto che i “responsabili del procedimento” dovranno provvedere: a) alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto; b) all’inoltro alla struttura regionale individuata quale organo di controllo interno per l’acquisizione della relazione di cui all’art. 139 del decreto legislativo n. 174/2016; c) al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti (SI.RE.CO.) presente nel portale dei servizi *online* della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale, entro 30 giorni dall’acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, (ex art. 138, commi 3 e 4, art. 139 del decreto legislativo n. 174/2016).

¹⁴ La Regione precisa che in attuazione delle ddgr 571-715-866/2021, è stata aggiornata l’anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni a seguito delle comunicazioni pervenute da alcune strutture regionali (Direzione Infrastrutture e trasporti per la UO logistica, Navigazione, ispettorati di porto e pianificazione; Direzione Bilancio e ragioneria per l’apertura del fondo economale della UO Rapporti con Unione europea e Stato; Direzione Bilancio e ragioneria per l’apertura del fondo economale delle UO Genio civile Treviso, UO Genio civile Venezia e UO Genio civile Verona; Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, relativamente al Responsabile del procedimento, per la Direzione Infrastrutture e trasporti). La Regione dichiara, inoltre, che gli atti emanati sono stati trasmessi alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Veneto e al Collegio dei revisori dei conti.

¹⁵ Le norme comuni ai fondi strutturali e di investimento europei sono state definite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, mentre le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono state definite dal Regolamento (UE) n. 1299/2013.

La Regione evidenzia le prestazioni svolte nell'ambito delle funzioni di sorveglianza e di audit spettante all'Autorità di audit¹⁶ ed all'Autorità di certificazione¹⁷.

Infine, viene evidenziato che per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e i relativi Programmi di sviluppo rurale, le autorità designate sono l'Autorità di gestione, il Certificatore e l'Organismo pagatore accreditato. In particolare, l'Organismo pagatore è l'organismo incaricato di gestire e controllare le spese dei fondi della Politica agricola comune (PAC) (art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013); il Certificatore è un organismo di revisione designato dallo Stato che esprime un parere, redatto in conformità con gli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e correttezza delle spese di cui ha chiesto il rimborso alla Commissione¹⁸.

2.1.2 - Risultanze del controllo di regolarità

Gli organi a cui sono trasmesse le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono gli organi che, nei singoli casi, assumono il provvedimento [es. Presidente, Giunta; i soggetti proponenti (dirigenti), il Consiglio, ecc.].

Per quanto concerne l'attività di controllo effettuata dal Collegio dei revisori dei conti, esso riferisce, ai sensi dell'articolo 24, lettera d), della legge regionale n. 47/2012, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione riscontrate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della medesima legge regionale n. 47/2012, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o un componente da questi espressamente delegato, può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nell'esercizio dei propri compiti, con l'obbligo di informare immediatamente il Presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali atti. I verbali delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate sono approvati dal

¹⁶ Si tratta delle seguenti prestazioni:

- in relazione agli audit sulle operazioni, esecuzione delle verifiche, redazione dei rapporti, esecuzione di approfondimenti tecnici e giuridici, predisposizione e aggiornamento dei fascicoli, follow-up;
- in relazione agli audit di sistema, pianificazione e adozione del memorandum di audit, esecuzione delle verifiche di sistema e dei conti, esecuzione di approfondimenti tecnici e giuridici, predisposizione dei rapporti di audit e dei conti, esecuzione della *quality review*, predisposizione e aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico;
- supporto nella predisposizione della Relazione annuale di controllo e del Parere di Audit, a norma dell'art. 127, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1046 del 18 luglio 2018;
- predisposizione di audit da parte di organismi comunitari e/o delle relative controdeduzioni;
- predisposizione, e successivi aggiornamenti, della strategia di audit, del manuale delle procedure e delle *check-list*;
- partecipazione a riunioni in materia di audit con istituzioni regionali, nazionali e comunitarie.

¹⁷ Al riguardo la Regione precisa che "Ai controlli suddetti si aggiungono, inoltre, i controlli effettuati dall'Autorità di Certificazione del POR parte FESR, parte FSE, del FEAMP, del FSC e del Programma Interreg Italia-Croazia, incardinata presso l'Area "Risorse Finanziarie" che, ai sensi dell'art. 126 Reg. (UE) n. 1303/2013, ha il compito di elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di pagamento e di certificarne la provenienza da sistemi di contabilità riconosciuti, nonché di presentare alla Commissione i conti di cui all'art. 137 Reg. (UE) 1303/2013. Nell'ambito di tali funzioni, l'Autorità di Certificazione effettua controlli a campione sulla documentazione di spesa riguardante le operazioni rendicontate dalle Autorità di Gestione dei programmi, al fine di verificare sia l'ammissibilità della spesa controllata, sia la correttezza dei processi di rendicontazione e di controllo di primo livello adottati dall'Autorità di Gestione".

¹⁸ Le norme di riferimento sulla "Gestione e Controllo" di tali fondi sono contenute nei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013, e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Collegio e copia degli stessi verbali è trasmessa, non oltre il 15° giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

Vengono inoltre illustrate altre attività di controllo esercitate sugli atti amministrativi, come di seguito elencate:

- sia l'anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni della Regione del Veneto sia le risultanze del controllo sui rendiconti degli agenti contabili sono inseriti, ex decreto legislativo n. 174/2016, nel sistema informatico della Corte dei conti;
- gli esiti dei controlli sulle attività svolte dall'Organismo pagatore AVEPA sul sistema di erogazioni in agricoltura (con particolare riferimento al PSR), sono comunicate dall'Ente certificatore incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Organismo pagatore stesso, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Commissione europea;
- per quanto attiene la programmazione FEAMP 2014-2020, gli esiti dei controlli effettuati sono comunicati all'Autorità di gestione nazionale (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) conformemente a quanto previsto dalle piste di controllo e dal manuale delle procedure pertinente la programmazione; le eventuali irregolarità riscontrate nei controlli effettuati sia dall'Organismo intermedio dell'Autorità di gestione che dall'Autorità di certificazione sono inserite nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tramite la procedura SIPA (accessibile attraverso il portale www.sian.it).

Viene precisato, inoltre, che solo le irregolarità superiori ad euro 10.000 (quota UE) e le frodi rilevate sugli interventi cofinanziati dai fondi europei vengono notificate all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹⁹.

La Regione comunica che, relativamente alla programmazione 2014-2020, nell'anno 2021, non è stata inviata all'OLAF alcuna comunicazione di irregolarità/frode²⁰.

Con riguardo alla programmazione 2007-2013, in continuità con l'attività di monitoraggio periodico del rischio frode effettuata nel 2020, anche per il 2021, sono state condotte quattro estrazioni di dati dal sistema "Arachne", i cui verbali sono stati trasmessi alla Commissione di autovalutazione del rischio frode²¹. In data 23 febbraio 2022, la Commissione di

¹⁹ Quanto sopra avviene dopo la compilazione della scheda OLAF da parte della SRA competente. Quindi, a seguito di un primo controllo effettuato dall'Autorità di gestione FESR in qualità di sub-manager, la stessa provvede all'invio della scheda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

²⁰ La Regione segnala "Per completezza, come comunicato puntualmente in sede di istruttoria per la parifica del rendiconto 2021, si evidenzia che con riferimento all'esercizio 2019, era stata rilevata una irregolarità OLAF la cui scheda è stata aggiornata e chiusa. L'importo dell'irregolarità, pari a euro 85.504,50, risulta essere stato decertificato e si è proceduto al recupero della somma prevista".

²¹ Al riguardo, nella Relazione la Regione precisa che "I verbali delle operazioni condotte con i relativi allegati sono stati visionati dalla Commissione e archiviati agli atti della U.O. Programmazione e Gestione FESR e FSC. Successivamente è stato chiesto alle Strutture Responsabili di Attuazione (di seguito SRA) e all'OI Avepa, ciascuno per le Azioni di propria competenza, la compilazione delle griglie della documentazione operativa, fornite dai Servizi della Commissione Europea con nota EGESIF 14-0021-00 del 16/6/2014, opportunamente adattate e utilizzate per la produzione del secondo Rapporto di autovalutazione del rischio frode, poiché per l'elaborazione delle stesse, si era già proceduto ad una più completa individuazione dei rischi afferenti ai quattro macro-processi e ad una parziale revisione delle definizioni dei controlli per l'attuazione del rischio, allo scopo di ottenere una piena coerenza con il

autovalutazione del rischio di frode ha predisposto il terzo rapporto di autovalutazione, nell'ambito del quale si è sottolineata la non necessità di intervenire con specifici piani di azione nei confronti dei rischi presi in esame, in quanto la valutazione sull'efficacia dei vari punti di controllo ha prodotto risultati del rischio complessivo attuale (netto) pari a zero, ovvero ricompresi nel *range* 1-2, che equivale ad un giudizio sul sistema di controllo quale tollerabile (verde). La rilevazione del rischio emersa dalle *check-list* di valutazione dell'esposizione a rischi di frode specifici, condotta dalla Commissione, ha trovato sostanziale coerenza con le risultanze positive dei monitoraggi effettuati attraverso il sistema antifrode Arachne durante le annualità 2020-2021.

2.1.3 – Perimetro del controllo di regolarità contabile

La Regione dichiara che sono sottoposti al controllo di regolarità contabile tutti gli atti che hanno rilevanza finanziaria e/o patrimoniale²².

2.1.4. – Periodicità dei controlli di regolarità

Alla richiesta di indicare la periodicità dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Regione ribadisce che *“Le attività di audit relative al POR FESR, FSE e CTE Italia-Croazia e Italia-Austria hanno cicli legati ai periodi contabili che vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del periodo contabile deve inviare alla Commissione Europea una relazione di controllo annuale che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo e le azioni correttive proposte e attuate. Tutte le tempistiche dei controlli quindi sono volte al rispetto della scadenza per presentare la suddetta relazione”*.

Quanto alla programmazione 2014-2020 (periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021), la Regione rileva che le operazioni co-finanziate dai fondi strutturali sottoposte a controllo dall'Autorità di audit sono state:

- per il POR FESR: n. 62 operazioni (di cui n. 31 ordinarie e n. 31 “Covid”);
- per il POR FSE: n. 62 operazioni (di cui n. 30 ordinarie e n. 32 “Covid”);
- per il CTE Italia-Croazia: n. 35 operazioni (di cui n. 19 Italia e n. 16 Croazia).

Per la programmazione 2014-2020 (periodo contabile 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020), le operazioni co-finanziate dai fondi strutturali sottoposte a controllo dall'Autorità di audit

sistema amministrativo regionale e con il SIGE.CO. del POR FESR 2014-2020. L'attività è stata eseguita dalla squadra di autovalutazione dei rischi frode in linea con il piano di lavoro approvato dalla Commissione di Autovalutazione del rischio frode”.

²² Al riguardo la Regione precisa quanto segue: *“Tutti gli atti relativi a movimentazioni finanziarie e patrimoniali (compreso ad esempio rapporti giuridici che incidono sulla dotazione patrimoniale quali aumenti di debiti, nuove immobilizzazioni, nuove concessioni di credito, permuta etc., anche relativi ad operazioni che non comportano flussi finanziari) sono assoggettati al controllo contabile preventivo effettuato dalla Ragioneria, sulla base dei principi contabili stabiliti dal D.Lgs. 118/2011. Mentre per quanto riguarda movimentazioni esclusivamente patrimoniali che non transitano per il conto del Bilancio (ad esempio acquisizione gratuite di beni) il controllo amministrativo contabile viene effettuato dalla specifica Struttura competente (Direzione Gestione del Patrimonio)”*.

sono state: per il POR FESR n. 32 operazioni e per il CTE Italia-Croazia n. 32 operazioni (14 Croazia + 18 Italia).

Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti aventi rilevanza contabile si svolge in modo continuo durante l'intero esercizio, sulla base degli atti presentati alla Direzione Bilancio e ragioneria.

Il controllo successivo svolto dal Collegio dei revisori si svolge con cadenza almeno trimestrale per quanto riguarda la verifica di cassa con il Tesoriere, mentre può avere anche periodicità diversa in relazione ai controlli a campione sugli atti, che il Collegio si riserva di attivare senza preavviso a sua discrezione.

Per quanto riguarda le attività di controllo ed ispettive *post* campionamento di cui alla legge regionale n. 5/2000, viene fatto rinvio a quanto esposto al successivo punto 2.1.6.

2.1.5 - Dimensione dei controlli di regolarità e misure conseguenti

Alla richiesta di indicare quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile, la Regione riporta nel dettaglio il numero delle registrazioni ex lege o d'ufficio, di quelle disposte con atti dirigenziali e di quelle per fondi economici verificate nell'esercizio 2021 e quantifica gli atti adottati e restituiti per rilievi che non hanno ottenuto l'apposizione del visto di regolarità: gli atti restituiti sono stati n. 139 su un totale di n. 3.998 atti.

Rispetto all'anno 2020, si rileva un numero di atti controllati superiore (erano n. 3.667 nel 2020) ed un conseguente aumento degli atti restituiti alle strutture per esito negativo dell'istruttoria (da n. 132 nel 2020 a n. 139 nel 2021). In termini percentuali, tuttavia, si registra una lieve diminuzione nel biennio degli atti restituiti con esito negativo (infatti, si passa dal 3,6% nel 2020 al 3,48% nel 2021).

Quanto agli agenti contabili, viene confermata la procedura già esposta nelle precedenti Relazioni ed aggiornati i relativi dati all'anno 2021 (che coincidono con i dati del 2020), come di seguito esposto:

Tipo atto	n. atti istruiti	Esito (1a)	Esito (1b)	Esito (2)	Esito (3)
Rendiconti	12	12	0	0	0
Percentuale	100	100			

Esiti: (1a): nessun rilievo da segnalare; (1b): anomalie rilevate e superate; (2): anomalie rilevate di carattere formale, documentale, procedurale, che non pregiudicano la regolarità sotto l'aspetto meramente contabile; (3): negativo.

Quanto ai controlli sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese a valere su risorse regionali, nell'anno 2021 sono stati effettuati n. 137 controlli *in loco* per un totale di circa 14 milioni di euro di investimenti ammessi, a seguito dei quali si sono riscontrate n. 5

irregolarità corrispondenti ad una percentuale del 3,65%, percentuale in lieve peggioramento rispetto a quella registrata nell'anno precedente (2,46%)²³.

Sono state effettuate, inoltre, n. 4 verifiche in loco sulla stabilità delle operazioni relative a misure comunitarie della programmazione 2014-2020, risultate tutte regolari.

In relazione al controllo sulla programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione dichiara di aver realizzato, per il periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, i controlli sulle operazioni del POR FESR, POR FSE e CTE ITALIA-CROAZIA 2014-2020 (specificandone i dati).

A riscontro del sotto-quesito sulle condizioni dell'attuazione (anche parziale), la Regione conferma quanto già esposto negli anni precedenti in merito al controllo sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese e al controllo sui fondi comunitari.

In riferimento alle misure adottate concernenti il controllo successivo, la Regione evidenzia che il Consiglio regionale ha riconosciuto, ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2021, la legittimità di debiti fuori bilancio mediante l'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- dgr n. 563 del 4 maggio 2021 "*Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 6831 del 06/11/2020 – art. 73, cc.1 lett. a) e 4, d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*", per euro 319.245,49;
- dgr n. 1761 del 15 dicembre 2021 "*Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 1916 del 09/10/2021 – art. 73, cc.1 lett. a) e 4, d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*", per euro 3.341,98.

Quanto ai programmi cofinanziati dai fondi europei, le misure conseguenti a rilievi di irregolarità sono state la revoca o il ritiro dei contributi erogati (art. 11, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale n. 5/2000) ovvero la decertificazione della spesa irregolare.

2.1.6 - Tecniche di campionamento

Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, si rileva che gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Nel dettaglio, la Regione evidenzia che le attività di controllo ed ispettive di cui alla legge regionale n. 5/2000 sono svolte secondo le disposizioni di cui alla dgr n. 2591/2000. Viene ribadito che i controlli "*devono riguardare un campione statistico significativo degli "interventi" avviati nel precedente esercizio finanziario, rappresentativo di almeno il 5% dell'ammontare della spesa sovvenzionabile degli stessi*".

Analogamente, lo svolgimento dell'attività di audit sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali viene effettuata a campione. Al riguardo la Regione precisa che "*Per la scelta della metodologia statistica di campionamento l'Autorità di Audit analizza le caratteristiche della spesa certificata nel periodo contabile di ciascun fondo e sulla base di questa adotta uno dei metodi di*

²³ Si osserva che nell'anno 2020 sono stati effettuati n. 122 controlli in loco per un totale di circa 19 milioni di euro di investimenti ammessi; le irregolarità riscontrate sono state n. 3.

campionamento previsti dalla manualistica della Commissione Europea²⁴ e dai Principi internazionali ISA 530 "Campionamento di revisione".

La Regione, inoltre, evidenzia che, *"nel corso del periodo contabile 2020-2021, nei Programmi operativi regionali POR FESR Veneto n. CCI2014IT16RFOP021 e POR FSE Veneto n. CCI 2014IT05SFOP012 sono state certificate alla Commissione Europea le seguenti due tipologie di spese:*

✓ spese ordinarie (c.d. Non COVID), vale a dire riferite a progetti realizzati sulla base della disciplina ordinaria sottostante l'utilizzo del fondo;

✓ spese c.d. COVID, vale a dire sostenute nell'ambito di progetti realizzati per far fronte alla crisi pandemica e resi possibili da una disciplina straordinaria come, ad esempio, la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato: Comunicazione della Commissione europea n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

In conseguenza delle diverse tipologie di operazioni certificate e tenuto conto della richiesta della Commissione Europea di dare specifica evidenza dei controlli svolti sui c.d. progetti COVID, l'Autorità di Audit ha ritenuto opportuno considerare le operazioni delle due tipologie (Covid e Ordinarie) come due popolazioni distinte, indipendenti tra loro, procedendo a campionamenti separati".

Infine, viene evidenziato che anche nel 2021, il Collegio dei revisori ha proceduto al controllo a campione delle operazioni registrate dal Tesoriere secondo un criterio di significatività e secondo i principi di revisione contabile.

2.1.7 - Vigilanza sugli agenti contabili

Con riguardo all'eventuale vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni) e sui funzionari delegati, la Regione fornisce le informazioni di seguito esposte.

Per quanto riguarda gli agenti contabili interni (fondi economici e società), *"La vigilanza/controllo sulle operazioni poste in essere dagli agenti contabili interni titolari di Fondi Economici viene effettuata dalla Direzione Bilancio e Ragioneria nei termini indicati dall'art. 4 comma 9 del Regolamento 6/2020 mentre la parificazione ed il deposito del conto giudiziale presso il Giudice contabile, corredato della Relazione predisposta dall'organo di controllo interno individuato nella Direzione "Sistema dei Controlli e Attività Ispettive SISTRAR" avviene a cura dei soggetti sovraordinati gerarchicamente ai titolari di fondi economici, come individuati dalle delibere di Giunta Regionale n° 2137/2017 e 394/2018.*

Nei confronti dei titolari dei fondi economici la Direzione "Bilancio e Ragioneria" effettua con periodicità mensile la verifica delle operazioni di spesa e la relativa regolarizzazione contabile.

La Direzione Bilancio e Ragioneria ha effettuato il controllo dei rendiconti della gestione dei 12 titolari di Fondi Economici assegnati nel 2021.

²⁴ Si tratta del Documento EGESIF_16-0014-00 20/01/2017 "Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit - Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020".

In merito alla gestione dei titoli delle partecipazioni societarie regionali sono stati verificati, parificati, relazionati e depositati presso il Giudice contabile, i conti giudiziali aggiornati alla gestione 2021, tenuta dalla Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali".

Per quanto riguarda gli agenti regionali esterni, la Regione dichiara di aver completato i controlli sui rendiconti relativi fino all'annualità 2019 delle Università e degli ESU regionali, in relazione alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio ed erogazione dei benefici per borse di studio.

Per quanto riguarda l'agente contabile Unicredit Spa, tesoriere dell'Ente regionale, sulla base delle disposizioni indicate dall'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2020, la Regione dichiara di aver proceduto come segue:

- *"La Direzione "Bilancio e Ragioneria" ha effettuato annualmente la conciliazione dei valori contabili attraverso il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori cauzionali, registrati dal Tesoriere regionale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, L.R. n. 39/2001;*
- *durante l'esercizio sono state effettuate conciliazioni trimestrali in corrispondenza delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei revisori dei conti;*
- *la Direzione "Bilancio e Ragioneria" ha provveduto con Decreto n. 57/2022 alla parificazione del conto giudiziale anno 2021 reso da Unicredit Spa, provvedendo nel contempo a trasmettere, con note prot.146593 e prot.146629 del 30 marzo 2022, copia del provvedimento alla Direzione "Sistema dei Controlli e Attività Ispettive SISTRAR", struttura preposta a relazionare ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016;*
- *la Direzione "Sistema dei Controlli e Attività Ispettive SISTRAR" ha trasmesso la relazione di cui all'art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016 con nota prot. n. 220082 del 13 maggio 2022.*
- *la Direzione "Bilancio e Ragioneria" ha provveduto all'assunzione del Decreto di approvazione n. 79/2022 e al conseguente deposito nell'applicativo informatico della Corte dei Conti - SIRECO".*

Relativamente alla riscossione dei pedaggi delle tratte aperte in via anticipata e provvisoria dei caselli della Superstrada Pedemontana Veneta, con decreto n. 29 dell'11 giugno 2019, il Direttore dell'Area Risorse strumentali (dal 1° gennaio 2021 Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali) ha individuato la Società Pedemontana Veneta SpA, con decorrenza 3 giugno 2019, agente contabile esterno, quale soggetto abilitato alle attività di riscossione ed incasso dei pedaggi in qualità di mandatario con rappresentanza della Regione del Veneto. Per l'attività di parifica riferita ai conti 2019, 2020 e 2021 dei pedaggi di Pedemontana, la Regione ha ritenuto opportuno, considerata anche la mole dei dati relativi ai pedaggi introitati dall'agente contabile, provvedere ad incaricare una società di revisione, con specifica esperienza anche nella verifica e attestazione dei sistemi informativi utilizzati per il tracciamento dei pedaggi; all'esito, si è proceduto alle relative parifiche.

In attuazione della dgr n. 2137 del 19 dicembre 2017, recante "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili - d.lgs. n. 174/2016", e della dgr n. 394

del 26 marzo 2018, recante “Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a norma del d.lgs. n. 174/2016, dgr n. 2137/2017”, che ha puntualmente individuato gli agenti contabili interni ed esterni ed il responsabile del procedimento tenuto agli adempimenti di cui all’art. 138, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 174/2016, il decreto del Direttore dell’Area Risorse strumentali n. 65 del 31 dicembre 2018 ha aggiornato/implementato l’Anagrafe degli agenti contabili esterni, individuando nel Direttore della U.O. Logistica ed ispettorati di porto (successivamente rinominata U.O. Logistica, navigazione, ispettorati di porto e pianificazione), il responsabile del procedimento ex dgr n. 2137/2017, in relazione all’approvazione del conto giudiziale per la riscossione dei canoni di concessione di spazi acquei del demanio della navigazione interna, presentato dai Comuni territorialmente competenti, in quanto tenuti al versamento del 50% dell’introito all’ente regionale.

La Regione dichiara che sono stati completati i controlli sui conti giudiziali 2021.

Pari attività di controllo sulla riscossione dei canoni concessori viene svolta dalla U.O. Supporto di direzione e ispettorati di porto (dal 1° luglio 2021 U.O. Logistica, navigazione, ispettorati di porto e pianificazione) anche per i Comuni del lago di Garda nell’ambito delle deleghe attribuite dalla dgr n. 4221/2008, ai sensi della legge regionale n. 52/1989, artt. 7 e 8, ai Comuni rivieraschi per la gestione delle zone portuali, per i quali però i proventi degli oneri di concessione vengono attribuiti nella misura del 60% alla Regione. Alla data di invio della Relazione in esame (23 gennaio 2022) erano in corso verifiche sulla correttezza dei conti giudiziali resi da alcuni Comuni per quanto riguarda il versamento della quota a favore della Regione per le aree a terra già gestite dai Comuni in forza del provvedimento del Consiglio regionale n. 194 del 24 novembre 1988.

Infine, viene precisato che anche i comuni territorialmente competenti per le concessioni del demanio marittimo sono agenti riscuotitori esterni della Regione. Il controllo su tali enti, ai sensi del d.lgs. n. 174/2016, ha per oggetto la rendicontazione annuale sul versamento alla Regione del 40% dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni marittime a finalità turistica, pari al 5% dei canoni stessi.

Quanto alla frequenza, all’oggetto ed ai risultati delle verifiche, la Regione evidenzia che, per quanto riguarda i controlli sul Tesoriere, il Collegio dei revisori ha effettuato le verifiche di cassa con cadenza trimestrale.

Relativamente alla riscossione coattiva svolta a mezzo dell’Agenzia delle entrate-riscossione, la Regione dichiara di aver proseguito con il monitoraggio e i controlli sulle attività dalla medesima svolte nell'esecuzione dei ruoli emessi dalla sola Direzione Finanza e tributi, come negli anni precedenti. Al riguardo viene evidenziato che tali attività sono state *“per gran parte dell’anno ancora condizionate dalla sospensione delle procedure di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione, quale misura normativa emanata per fronteggiare il momento di crisi economica dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, che ha consentito le sole azioni indifferibili ed urgenti”*.

2.1.8 – Riprogrammazione dei controlli di regolarità

Come dichiarato per gli anni precedenti, la Regione comunica di non aver potenziato controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti.

Si ribadisce, pertanto, quanto già suggerito dalla Sezione nelle precedenti deliberazioni n. 95/2020/FRG, n. 36/2022/FRG, e da ultimo nella n. 190/2022/FRG ovvero *“di valutare l'opportunità di riprogrammare, almeno con cadenza annuale, appositi controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di situazioni di irregolarità amministrativa e contabile, oltre che nell'ambito di uffici e servizi, anche con riferimento all'attuazione di programmi e progetti e nelle procedure d'appalto, al fine di monitorare costantemente la regolarità amministrativo contabile con funzione di prevenzione di eventuali irregolarità, illegittimità e illiceità. Tali controlli dovrebbero effettuarsi, in via principale, tramite l'analisi della documentazione amministrativo-contabile, con particolare riferimento al rispetto della normativa vigente applicabile alla fattispecie di volta in volta oggetto di analisi e controllo”*.

2.1.9 – Gestioni autonome regionali

La Regione dichiara di aver esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nei confronti di enti o gestioni autonome regionali, inclusi gli organismi strumentali istituiti per la gestione finanziaria degli interventi finanziati da risorse europee (art. 1, comma 792, legge n. 208/2015). Sul punto, la Regione conferma, anche per l'anno 2021, quanto dichiarato nelle precedenti relazioni sui controlli interni, ovvero, ribadisce che il controllo viene svolto esclusivamente nelle forme previste dalla legge regionale n. 53 del 18 dicembre 1993 rubricata *“Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”*.

La Regione del Veneto effettua il controllo di regolarità contabile ed amministrativa nei confronti degli enti regionali tramite il direttore, i responsabili dei servizi e l'organo di revisione contabile (collegiale o monocratico), ai quali le singole leggi istitutive demandano specifiche funzioni in materia.

2.1.10 – Verifiche dell'Autorità di Audit

L'Autorità di audit interno verifica l'adeguatezza, anche a campione, delle procedure di controllo previste per i fondi comunitari. Nel dettaglio, la Regione dichiara che tale *“Autorità di Audit, in conformità a quanto previsto dall'art. 127 del Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e gli artt. 27 e 28 del Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, ha verificato l'adeguatezza delle procedure di controllo previste per i fondi comunitari Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, tramite lo svolgimento di audit di sistema sulle strutture incluse nei sistemi di gestione e controllo dei singoli programmi operativi di competenza regionale, svolti secondo il calendario incluso nelle rispettive Strategie di audit adottate per ciascun programma, e lo svolgimento di audit delle operazioni su di un campione di operazioni incluse nelle spese certificate nel periodo*

contabile 2019-2020, selezionate secondo uno dei metodi statistici” previsti dalla manualistica della Commissione Europea²⁵.

2.1.11 – Assenza di osservazioni ai controlli dell’Autorità di Audit

La Regione dichiara che “*le procedure di controllo utilizzate dalla Autorità di Audit, contenute nei propri Manuali delle procedure, non sono state oggetto di osservazioni da parte dell’Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit (Ufficio IGRUE – MEF) e/o dalla Commissione Europea nel corso dello svolgimento delle periodiche verifiche di conformità della stessa Autorità di Audit ai Requisiti Chiave 15 (adeguati audit di sistema) e 16 (adeguati audit delle operazioni) di cui al Documento EGESIF n. 14-0010-final del 14/12/2014 “Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri”*”.

2.1.12 – Strumenti di controllo dell’Autorità di Audit

Gli strumenti di controllo utilizzati dall’Ente per lo svolgimento della propria attività di audit sono le *check-list* per gli audit di sistema e gli audit delle operazioni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di audit della Regione del Veneto (giunto alla sua terza versione) ed approvato con il ddr n. 28 del 9 settembre 2020. In esso sono descritte le procedure e le metodologie per lo svolgimento degli audit di sistema, la valutazione dei sistemi di gestione e controllo da cui ricavare il livello di certezza, necessario per la selezione del campione di operazioni, di cui all’art. 28 del Reg. (UE) n. 480/2014; i criteri e le tecniche di campionamento da utilizzare per la realizzazione del campionamento; le procedure per lo svolgimento degli audit delle operazioni²⁶.

Nella relazione in esame viene affermato che “*La Direzione Bilancio e Ragioneria, in attuazione della DGR n. 1266 del 13/09/2019 ad oggetto “Linee guida per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2020/2022 approvato con DGR n. 72 del 27 gennaio 2020” effettua un controllo a campione con cadenza mensile sulle anagrafiche da attivare, secondo le linee guida approvate dalla suindicata delibera”*; in caso siano rilevate incoerenze o inesattezze, l’anagrafica non viene attivata e la richiesta viene respinta alla struttura proponente, per un supplemento di istruttoria.

2.1.13 – Misure conseguenti ai controlli di regolarità

Circa le misure, anche di carattere normativo, adottate dall’Ente sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile, questa Sezione riscontra quanto già rilevato in occasione dell’analisi delle relazioni relative agli esercizi precedenti, ovvero, che la Regione del Veneto non sembra aver adottato misure correttive di carattere normativo,

²⁵ Si tratta del documento EGESIF_16-0014-00 20/01/2017 “*Guidance on sampling methods for audit authorities. Programming periods 2007-2013 and 2014-2020*” (Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit – Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020).

²⁶ L’aggiornamento del manuale e degli strumenti allegati avviene con cadenza periodica, tenuto conto delle versioni del Manuale delle procedure di audit 2014-2020, elaborato dall’Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di audit (IGRUE – Mef).

avendo esclusivamente affermato che *“Con riferimento ai controlli preventivi contabili, eventuali irregolarità riscontrate determinano la non adozione dell’atto e/o la sua mancata registrazione contabile, con relativa comunicazione formale alla struttura regionale proponente della mancata apposizione del visto di regolarità contabile, corredata delle motivazioni circa l’esito negativo dell’istruttoria. La struttura proponente può adottare un nuovo provvedimento corretto o un provvedimento integrativo/rettificativo del precedente allo scopo di superare le obiezioni o decidere di non procedere all’assunzione del provvedimento di spesa”*.

2.2 – Controllo strategico

2.2.1 – Integrazione con il controllo di gestione: obiettivi

Al quesito circa l’eventuale integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, la Regione risponde positivamente.

Vengono richiamate le norme vigenti e i documenti rilevanti ai fini della programmazione regionale, ovvero: il Documento di economia e finanza regionale 2020-2022 (Defr), la relativa Nota di aggiornamento (dcr n. 113 del 16 dicembre 2020, il Piano delle performance 2021-2023 (dgr n. 58 del 26 gennaio 2021) e il decreto n. 2 dell’11 gennaio 2021 del Segretario generale della programmazione, con i quali vengono stabiliti gli obiettivi, che si aggiungono a quelli strategici individuati nella nota di aggiornamento al Defr.

In particolare, la Regione precisa che *“Nell’ambito di un coordinamento tra gli strumenti regionali di programmazione e controllo, il DEFR costituisce punto di riferimento per il Piano della Performance, aggiornato e adottato annualmente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Nel merito, il DEFR e gli Obiettivi definiti nella Nota di aggiornamento al DEFR sono stati utilizzati per l’individuazione degli obiettivi di performance assegnati nell’ambito del Piano della Performance 2021-2023 (approvato con DGR n. 58 del 26 gennaio 2021), quale piano di gestione di riferimento...”*.

2.2.2 – Integrazione con il controllo di gestione: indicatori

Alla richiesta se il Defr 2021 ha rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l’attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, la Regione ribadisce che il sistema di monitoraggio è predisposto per fornire le necessarie informazioni alle Strutture regionali alle quali è demandato il compito di adottare eventuali misure correttive in caso di scostamenti nei tempi di attuazione delle attività previste nel cronoprogramma annuale e/o rispetto al raggiungimento dei target prefissati. Viene evidenziato che *“a fronte di 95 obiettivi, sono presenti 127 indicatori (20 obiettivi contengono più di un indicatore). Rispetto ai 127 indicatori, a seguito dell’attività di monitoraggio, risulta che per 118 indicatori il valore target è stato raggiunto o superato mentre per 9 indicatori il risultato non è stato pienamente conseguito”*. A detta della Regione, le ragioni che hanno condotto al mancato raggiungimento del valore target, sono riconducibili a:

1. perdurare della pandemia da Covid-19 (6 casi);

2. minori richieste da parte dei consorzi, riconducibile alla numerosità delle modifiche intercorse nei disciplinari dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari di qualità (1 caso);
3. mancato invio della richiesta di certificazione della spesa da parte dei beneficiari (1 caso);
4. errata fissazione del target, successivamente rivisto nella NADEFR 2022-2024 (1 caso).

Infine, la Regione ribadisce che *“i risultati conseguiti devono essere letti in chiave pluriennale, considerando che il DEFR si esprime su un orizzonte temporale triennale, e che conseguentemente i target rappresentati sono da ritenersi funzionali alla realizzazione di attività che si sviluppano in più esercizi adeguando le azioni ai risultati ottenuti”*.

2.2.2.1 – Verifica dell’efficacia delle misure di contrasto alla corruzione

Nell’ambito del controllo strategico vengono verificate, da parte della Regione, la funzionalità e l’efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dalla medesima con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità, anche avendo riguardo all’aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi.

2.2.3 – Verifiche sugli investimenti per l’edilizia sanitaria

Al quesito se il controllo strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare tempestivamente le risorse finalizzate agli investimenti per l’edilizia sanitaria finanziati con la legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988), la Regione ha risposto affermativamente.

Circa le osservazioni e le criticità riscontrate nei report prodotti, e le eventuali proposte formulate dal Controllo strategico per migliorare la capacità di programmazione dell’Ente, la Regione dichiara di provvedere a monitorare e valutare costantemente la capacità di programmare e impiegare le risorse per gli investimenti in edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della richiamata legge n. 67/1988. Nel dettaglio, viene rilevato che, dopo aver adottato con deliberazione n. 86 del 27 gennaio 2020 il “Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale” e trasmesso la necessaria documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di programma con il Ministero della salute per la realizzazione degli interventi proposti e l’effettivo utilizzo delle risorse stanziare con la legge finanziaria n. 145/2018 (esercizio 2019), assegnate con delibera CIPE n. 51/2019 del 24 luglio 2019, nel corso del 2021, la Regione ha supportato il Ministero stesso all’istruttoria per l’esame da parte del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. A seguito del parere favorevole espresso nella seduta del 20 maggio 2021, sulla proposta di Accordo di programma è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell’economia e finanze e, in data 2 dicembre 2021, è stata acquisita l’Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ultima tappa prima della sottoscrizione formale dell’Accordo. La Regione dichiara di aver autorizzato le Aziende del SSR interessate, ad avviare sin da subito le attività e le procedure per la progettazione degli interventi finanziati.

Relativamente all'impiego delle risorse, la Regione afferma di provvedere a monitorare costantemente le fasi di approvazione e realizzazione degli interventi al fine di garantire il rispetto dei termini imposti dall'art. 1, commi 310 e 311, della legge n. 266/2005. Tutti gli interventi inseriti negli Accordi di programma già sottoscritti sono stati approvati, le relative risorse sono state ammesse a finanziamento e conseguentemente impegnate nel bilancio regionale. Inoltre, attraverso il costante utilizzo nella sezione Osservatorio dell'applicativo NSIS, la Regione provvede sistematicamente alla richiesta di erogazione dei fondi e, annualmente e sempre attraverso la sezione Osservatorio di NSIS, all'invio al Ministero della salute dell'aggiornamento dello stato di attuazione di tutti gli interventi inseriti negli Accordi di programma e finanziati con le risorse ex art. 20 della legge n. 67/1988.

2.2.4 - Verifiche sulla Programmazione 2014-2020

Alla domanda se il controllo strategico abbia monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare, tempestivamente, le risorse comunitarie afferenti ai Piani operativi regionali (POR) relativi alla Programmazione 2014-2020 e 2021-2027, la Regione ha risposto in modo affermativo.

Riguardo le valutazioni e le criticità rilevate, e le iniziative adottate per migliorare l'efficienza dei processi decisionali, la Regione fornisce la medesima risposta data nella relazione riferita all'esercizio 2020 e concernente la sola Programmazione 2014-2020, qui di seguito riportata: *“In attuazione di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020 che hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, la Regione ha adottato delle misure specifiche per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19. Le misure specifiche disposte dal Reg. (UE) 460/20 volte a mobilitare gli investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, in termini di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi (Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013), la modifica degli ambiti di applicazione del sostegno a titolo del FESR prevedendo la possibilità di sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI, nonché l'inserimento della priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione degli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari (Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013) hanno consentito alle Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 del Veneto di trasferire le risorse, ancora disponibili nei rispettivi Programmi Operativi Regionali (POR), a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese”.*

In applicazione del “modello di programmazione condiviso”, che era stato definito con la dgr n. 410 del 25 marzo 2013, il cui obiettivo è di assicurare il coordinamento, l'integrazione e la sinergia di obiettivi, risultati ed azioni nella programmazione comunitaria 2014-2020, gli atti che la Regione ha adottato in attuazione delle misure di flessibilità nella gestione dei fondi FESR e FSE, introdotte dal Reg. (UE) 460/2020, sono stati definiti in forma congiunta

e comprendono provvedimenti, emanati tutti nel corso del 2020, e già indicati dalla Regione nella relazione dell'esercizio 2020²⁷.

Infine, viene ribadito che le modifiche sostanziali a specifici elementi dei citati POR FESR e POR FSE, tra cui l'inserimento di nuove priorità di investimento e/o di nuove operazioni ad esse collegate e le conseguenti variazioni ai target degli indicatori fisici e alle poste finanziarie, sono state approvate dalla Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2020)7421 del 22 ottobre 2020, per il FSE, e con decisione di esecuzione C(2020)7754 del 5 novembre 2020, per il FESR²⁸.

Nulla viene detto con riferimento alla Programmazione 2021-2027.

²⁷ Si tratta dei seguenti provvedimenti:

- dgr n. 404 del 31 marzo 2020 con cui sono state adottate le prime linee di indirizzo per trasferire le risorse, ancora disponibili sul POR FESR e sul POR FSE 2014-2020 del Veneto, a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, prendendo atto delle modifiche al quadro normativo europeo;
- dgr n. 745 del 16 giugno 2020 con cui è stato individuato l'ammontare delle risorse trasferibili dai succitati POR a interventi emergenziali riconducibili alle quattro priorità - 1. Emergenza sanitaria, 2. Attività economiche, 3. Lavoro, 4. Sociale - previste dall'Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "Accordo Provenzano"), ed è stata quindi disposta la riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, definendo l'ammontare complessivo delle risorse disponibili anche alla luce delle opportunità derivanti da tale Accordo;
- dgr n. 786 del 23 giugno 2020 con cui è stato approvato lo schema del succitato Accordo, successivamente sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale il 10 luglio 2020. Tale Accordo prevede specifiche norme volte ad ampliare la possibilità di sostenere spese legate all'emergenza con il contributo dei fondi SIE e al contempo assicura la prosecuzione dei 10 impegni già assunti nell'ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020, attraverso la riprogrammazione e nuova assegnazione di corrispondenti risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui alla delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, a copertura delle misure FESR e FSE a suo tempo programmate. Successivamente, la Giunta ha adottato l'Informativa n. 9/INF del 14 luglio 2020, recante "Informativa al Consiglio regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all'emergenza Covid-19 e relativo Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell'art. 42 del d.l. n. 34/2020". Il Consiglio regionale ne ha preso atto con propria deliberazione n. 87/2020. Conseguentemente alla dgr n. 786/2020, sono stati attivati il nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) e il Programma Operativo Complementare (POC), destinati anche alla copertura di interventi non più finanziati dai POR. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), con delibera n. 30 del 29 aprile 2021, ha approvato il PSC della Regione del Veneto e, con delibera n. 41 del 9 giugno 2021, ha approvato l'istituzione dei POC 2014-2020, tra cui il Programma Complementare Regione Veneto.
- dgr n. 1332 del 16 settembre 2020, con cui la Giunta regionale ha preso atto delle risorse disponibili a valere sul FSC e ha autorizzato le strutture competenti alla attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020, da attuare con le risorse nazionali assegnate al Veneto sulla base della citata delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, destinate a proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020.

²⁸ Le misure regionali attivate, su cui sono state impiegate le risorse rese disponibili dalla riprogrammazione del POR FSE 2014-2020, riguardano il sostegno:

- ad attività economiche, attraverso interventi rivolti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi quali i settori culturale, artistico, di intrattenimento, divertimento e turismo, compresi progetti di adeguamento e rilancio e misure integrative delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al decreto "Cura Italia" e al decreto "Rilancio";
- al lavoro, per sovvenzioni per il pagamento di salari e stipendi dei lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, incentivi all'assunzione, sviluppo del lavoro agile in tutti i settori;
- a iniziative di tipo sociale, a sostegno alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi anche attraverso misure rivolte ai servizi educativi e socio-assistenziali per minori e non autosufficienti. Le misure nazionali attivate con il POR FSE riguardano il sostegno al lavoro, per interventi sui redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante il finanziamento di ammortizzatori sociali (CIG in deroga).

2.2.5 - Target della Programmazione 2014-2020

Al fine di verificare la capacità di programmazione e attuazione, da parte della Regione, degli investimenti finanziati con i Fondi strutturali europei afferenti ai Programmi operativi regionali (POR), è stato richiesto di descrivere sinteticamente il livello di raggiungimento dei target annuali di spesa certificata validi per la Programmazione 2014-2020 e 2021-2027, ed, eventualmente, il valore (in percentuale del totale) delle risorse comunitarie definanziate perché non spese entro il triennio successivo all'annualità di riferimento.

Al riguardo, la Regione evidenzia che *“Le modifiche introdotte nel 2020 in ambito finanziario hanno dato un nuovo assetto alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione, in considerazione degli effetti sul Programma POR FSE 2014-2020 derivanti dall'introduzione degli indicatori di programma correlati alle iniziative COVID-19. I target da perseguire e realizzare al 2023 sono stati quindi ridefiniti e adeguati al contesto socio-economico, nonché allineati alle risorse residue a disposizione”*.

Complessivamente, al 31 dicembre 2021, la Regione dichiara che sono state attivate 169 procedure e finanziati 10.166 progetti, ovvero un incremento di progetti pari al 20%, essendo stati finanziati 1.709 progetti in più rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda il quadro di avanzamento fisico, le iniziative realizzate hanno ottenuto un elevato grado di coinvolgimento, registrando al 31 dicembre 2021 un numero totale di partecipanti coinvolti pari a 367.201 unità, che, in relazione al raggiungimento del valore obiettivo posto al 2023, registra un rapporto di conseguimento del 154%.

Al 31 dicembre 2021, il livello delle spese a valere sul FSE, certificate alla CE, erano pari a euro 304.173.867,49, da intendersi riferito alla sola quota UE, tenuto conto dell'applicazione del rimborso al 100% da parte della CE delle spese certificate nell'anno contabile 2020/2021, come previsto dalla normativa europea in materia. Per l'annualità 2021, il target n+3 previsto per il programma, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la sola quota comunitaria ammontava a euro 183.015.168,42: a dicembre 2021 sono stati rendicontati alla Commissione europea euro 304.173.867,49 (quota UE).

Il Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione del Veneto (POR FESR), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 5903 in data 17 agosto 2015, contribuisce strategicamente alle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e di tutela ambientale. Per l'annualità 2021, il target n+3 previsto per il programma, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la sola quota comunitaria ammontava a euro 143.292.636,83: a dicembre 2021 sono stati rendicontati alla Commissione europea euro 191.494.473,73, pari al 133,6 % del target previsto per l'annualità 2021.

2.2.6 - 2.2.7 - Assenza di criticità nella Programmazione 2014-2020

Come avvenuto nei precedenti esercizi, anche la Relazione concernente i controlli interni per l'anno 2021 evidenzia che il controllo strategico non ha individuato criticità o necessità di adeguamento ed integrazione dell'azione dell'Amministrazione regionale.

2.2.8 - Monitoraggio delle criticità applicative delle leggi regionali (cd. "clausole valutative")

La Relazione elenca le disposizioni regionali che prevedono forme di informativa dell'Amministrazione all'Organo legislativo circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti; vengono inoltre segnalate le leggi regionali approvate nell'anno 2021, ove sono state introdotte le cd. "clausole valutative". Tali clausole individuano una specifica disposizione di legge attraverso la quale viene attribuito un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare ed, infine, comunicare all'Organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Dette informazioni hanno lo scopo di facilitare la conoscenza dei tempi e delle modalità d'attuazione della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione e valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale.

Tra gli strumenti utilizzati anche nell'anno 2021, la Regione fa riferimento alla relazione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. s), della legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002²⁹, concernente le attività più significative e di maggiore impatto strategico realizzate nel corso dell'anno di riferimento, approvata all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 28 aprile 2021.

Infine, per quanto riguarda le nuove leggi approvate nell'anno 2021, la relazione del Presidente evidenzia che la Regione del Veneto ha emanato una sola legge regionale che prevede strumenti di informativa all'Organo legislativo circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti: si tratta della legge regionale n. 30 del 25 ottobre 2021, "*Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto*", ove l'articolo 4, rubricato "Rapporto e valutazione delle attività", prevede che la Giunta regionale deve trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 nel corso del precedente anno solare.

Non è possibile evidenziare gli effetti prodotti, in quanto i termini per l'invio della relazione sullo stato di attuazione della stessa normativa non sono ancora scaduti alla data di compilazione della Relazione in esame.

Di seguito si riportano le leggi regionali per le quali sono state evidenziate delle criticità sullo stato di attuazione e/o sui risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti:

²⁹ La legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002, "Norme sul sistema statistico regionale", prevede che la Sezione sistema statistico regionale inoltri "(...) entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente".

- legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017, recante *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*; tale legge ha promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali, con l’obiettivo primario di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro l’anno 2050. In attuazione della legge regionale, anche nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati costanti monitoraggi, confluiti sia in report di sintesi che nella relazione prevista dall’art. 15³⁰, presentata alla Seconda Commissione consiliare nel corso del 2022. La Regione precisa che *“Gli effetti dell’azione disciplinare avviata devono ancora compiutamente concretizzarsi e si presume siano più significativi nei prossimi anni, in quanto molti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia in corso di attuazione fanno riferimento a previsioni urbanistiche o a progetti approvati prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 14/2017”*.
- legge regionale n. 15 del 18 luglio 2017, recante *“Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”*³¹. Tale normativa prevedeva l’istituzione dell’ente strumentale *“Veneto Welfare”*, ma nelle more dell’istituzione del nuovo ente, la legge regionale n. 45/2017, *“collegato alla legge di stabilità regionale 2018”*, all’art. 55 ha previsto l’istituzione presso Veneto Lavoro di una apposita Unità organizzativa (U.O.), attivata per l’assunzione di 3 unità, con nota di Veneto Lavoro di febbraio 2018. L’autorizzazione, con il conseguente avvio delle attività, è avvenuta con dgr n. 263 del 6 marzo 2018. Risultando, quindi, la U.O. *“Veneto Welfare”* operativa da marzo 2018, la prima relazione sulle attività svolte dalla U.O. è stata predisposta nella seconda parte del 2020. La Regione dichiara che la relazione per il periodo 2021-2022 era in corso di predisposizione per la trasmissione alla Commissione consiliare competente.
- legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017, recante *“Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”*, divenuta pienamente operativa solo con l’entrata in vigore del regolamento attuativo n. 4 del 10 agosto 2018. La Regione evidenzia che nel corso del

³⁰ L’articolo 15, comma 1, prevede una c.d. *“clausola valutativa”* strutturata nel modo che segue: *“Entro due anni dall’entrata in vigore della presente Legge, e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del presente Capo, indicando in particolare: a) i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati ai sensi dell’articolo 7 e gli eventuali finanziamenti del fondo regionale di cui all’articolo 10; b) gli accordi di programma per interventi di interesse regionale approvati ai sensi dell’articolo 11; c) gli interventi di demolizione finanziati dal fondo regionale di cui all’articolo 10; d) il numero dei comuni che hanno previsto nel PI le misure e gli interventi finalizzati alla riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all’articolo 5; e) gli ambiti urbani degradati e le relative schede individuati ai sensi dell’articolo 6, suddivisi per comuni; f) i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 5 e 6, suddivisi per comuni; g) il numero dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 13, comma 10; h) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie naturale e seminaturale, con particolare riferimento a quella agricola, recuperata o ripristinata a seguito degli interventi previsti dal presente Capo; i) i piani e i progetti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera f), che si sono fregiati dello stemma e del logo della Regione.”*

³¹ L’articolo 13, comma 1, prevede la seguente *“clausola valutativa”*: *“Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare: a) le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale messe in atto; b) i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato; c) i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari; d) le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2; e) le attività svolte da Veneto Welfare.”*

2021 si è concluso il periodo di osservazione di due anni fissato dal tavolo tecnico istituito con dgr n. 1985/2018 per il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della legge, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure correttive. Dall'esito di tale monitoraggio sono emerse diverse criticità, in particolare sulla sostenibilità finanziaria per le ATER nel lungo periodo del nuovo regime dei canoni di locazione. La Regione evidenzia che nel corso del 2022 è seguita una attività di confronto con gli *stakeholders*.

2.3 - Controlli di gestione

2.3.1 - Assenza di un sistema di contabilità analitica

La Regione conferma, come avvenuto nelle precedenti Relazioni, di non aver adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti, in quanto non prevista dalla vigente normativa. Tuttavia, viene evidenziato che il controllo di gestione è assicurato con le modalità indicate dall'art. 6 del regolamento regionale n. 6 del 14 luglio 2020. Al riguardo, si precisa che *"..il controllo di gestione, complementare ed integrativo al controllo strategico di cui all'articolo 5, è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti, anche attraverso interventi di correzione"* e che *"il controllo di gestione è improntato al massimo coinvolgimento e responsabilità e spetta, in particolare, a ciascun centro di responsabilità, ovvero a ciascun Direttore di Area e a ciascun Direttore di Direzione, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ed ai Direttori di Unità Organizzativa, qualora ne ricorrano i presupposti"*.

Viene, inoltre, precisato che il controllo di gestione si realizza mediante la rilevazione: degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati; dei dati relativi alla quantità e al valore delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per il conseguimento dei risultati; dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di carattere gestionale; della valutazione della *performance* organizzativa ed individuale; di specifiche analisi, in particolare in termini di costi e di ottimizzazione dei tempi dell'azione amministrativa. Infine, la Regione rileva che il controllo di gestione assume quali strumenti di riferimento:

- il bilancio di previsione pluriennale, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 39/2001;
- il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 39/2001;
- gli obiettivi di carattere gestionale;
- il rendiconto generale, di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 39/2001;
- il piano della performance e la relazione sulla performance, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118/2011.

2.3.2 – Piano esecutivo annuale delle *performance*

Alla richiesta di comunicare se è stato adottato un piano di gestione (o altro piano comunque denominato) che traduce le strategie approvate con il Piano triennale della *performance* in specifici obiettivi operativi, la Regione dichiara che ogni anno viene adottato, da parte della Giunta regionale, un Piano della *performance* ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che traduce le strategie della Regione in obiettivi di *performance* organizzativa e in obiettivi individuali per tutto il personale della Regione. Tale Piano ha a riferimento gli obiettivi strategici individuati nel Defr (per il Piano della *performance* del 2021, si tratta del Defr 2021-2023) e gli obiettivi gestionali complementari individuati con decreto del Segretario generale della programmazione n. 2 dell'11 gennaio 2021 per il medesimo triennio. Per l'anno 2021 il Piano è stato adottato in data 26 gennaio 2021, con dgr n. 58.

Questa Sezione rileva, quindi, che l'adozione del Piano delle *performance* è avvenuta nei termini previsti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 (entro il 31 gennaio).

2.3.3 – Obiettivi operativi di *performance*

Al quesito volto a far esprimere un giudizio circa la chiara individuabilità e quantificazione degli obiettivi operativi, la Regione risponde in senso affermativo, precisando che *“Gli obiettivi sia di performance organizzativa che individuali sono chiaramente individuati ed espressamente declinati a inizio anno all'interno di una scheda di valutazione e del manuale metodologico, in relazione alle attività da raggiungere per ciascuna posizione dirigenziale e del restante personale. Questi vengono quantificati attraverso un sistema di indicatori che ne permette la misurazione sia in fase intermedia che alla fine dell'anno”*.

2.3.4 – Verifica degli obiettivi: indicatori di risultato

Per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, la Regione dichiara che sono stati individuati indicatori di risultato evidenziando che: *“Gli indicatori sono misurati attraverso un range di valori minimo e massimo (target) all'interno dei quali deve essere collocato il risultato finale per poter essere considerato come parzialmente/totalmente raggiunto. Gli indicatori possono essere misurati sia in modo quantitativo che temporale. E' prevista, inoltre, in corso d'anno, una verifica sul grado di raggiungimento dei target”*. Viene riportata la lista degli indicatori utilizzati.

2.3.5 – Obiettivi operativi assegnati e valutazione delle prestazioni

Dalla Relazione risulta che il Piano della *performance* suddivide le risorse tra i centri di responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici. Al riguardo, la Regione precisa che *“Esiste un puntuale collegamento fra il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati e la valutazione delle prestazioni. Come definito nel Piano della Performance, il sistema di valutazione della dirigenza si basa sulla misurazione del raggiungimento di obiettivi strategici, individuali e sui fattori di prestazione, obiettivi riconducibili al DEFR e a quelli gestionali complementari come esposto al precedente punto 2.3.2. Nel 2021 per la dirigenza ci si attesta su un set di due obiettivi strategici e due obiettivi individuali. Seguono i “fattori di prestazione” che forniscono un giudizio relativo al comportamento e all'allineamento rispetto all'organizzazione di ciascun dirigente.*

Complessivamente, la parte legata agli obiettivi pesa per il 70% della valutazione finale, mentre la parte relativa ai fattori di prestazione pesa complessivamente per il 30%. I 4 fattori di prestazione sono legati alle capacità di gestione delle risorse umane (peso 25%), alle capacità manageriali (peso 45%), alle capacità di comunicazione (peso 10%), alla differenziazione delle valutazioni (20%)”.

Rispetto all’esercizio precedente, quindi, si riscontra un aumento del peso del fattore di prestazione legato alle capacità manageriali (era pari al 35% nel 2020) ed una diminuzione del fattore relativo alle capacità di comunicazione (era pari al 15%) ed alla differenziazione delle valutazioni (era pari al 25%), mentre invariato è rimasto il peso dei fattori legati alle capacità di gestione delle risorse umane.

2.3.6 – Dimensione dei report prodotti

Nella Relazione si sottolinea come il sistema di valutazione delle *performance* dei dirigenti preveda un’attività di monitoraggio tramite la produzione di report periodici in corso d’anno, i quali vengono comunicati e messi a disposizione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Anche nell’anno 2021 rimangono stabili a tre i gruppi dei report da produrre da parte dei 139 dirigenti, per un totale di n. 1.529 documenti (erano 1.420 nel 2020).

2.3.7 – Tempistica di pubblicazione dei report

In merito alla tempistica di pubblicazione dei report di consuntivazione rispetto alla chiusura dell’esercizio, la Regione conferma che *“L’OIV nel mese di gennaio-febbraio verifica attraverso i report prodotti il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa; a seguire, conclusa la fase di valutazione delle performance (marzo-aprile), i risultati vengono pubblicati nella Relazione sulla performance dell’anno di riferimento (per il 2021, DGR n. 472 del 29 aprile 2022).”*

2.3.8 – 2.3.9 – 2.3.10 – Assenza di criticità gestionali e di misure correttive da adottare

La Regione dichiara che il controllo di gestione non ha individuato, per l’anno 2021, criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell’azione dell’amministrazione regionale; di conseguenza non è stato necessario rispondere ai quesiti concernenti le criticità riscontrate.

2.3.11 – Ricadute sugli stanziamenti di bilancio

Analogamente a quanto espresso nelle relazioni precedenti, la Regione dichiara che gli esiti dell’analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuiscono alla quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza. Al riguardo, viene precisato che: *“La procedura per la predisposizione del bilancio di previsione, secondo le linee di indirizzo di programmazione strategica è complessa ed articolata. L’analisi di carattere finanziario, effettuata dalle strutture competenti a formulare la proposta di bilancio alla Giunta regionale, relativa alle previsioni degli stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne l’entrata sia per quanto concerne la spesa, tiene conto di diversi indicatori. Le strutture titolari dei singoli capitoli di spesa e proponenti gli stanziamenti hanno a disposizione, per le proprie valutazioni, gli esiti derivanti dalla valutazione degli obiettivi ad esse assegnati”.*

2.4 - Valutazione del personale con incarico dirigenziale

2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - Giudizi dell'OIV

Nella Relazione si rappresenta come l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) si sia espresso sulle prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione che alla qualità dei comportamenti professionali. Alla richiesta se la valutazione dei dirigenti abbia riguardato anche quelli delle agenzie strumentali regionali, la Regione risponde che *"L'OIV regionale è anche organo di valutazione dei dirigenti degli Enti Strumentali di Regione Veneto"*.

Si precisa, inoltre, che le valutazioni espresse nel 2021 sono riferite all'esercizio 2020; in particolare, con dgr n. 554 del 27 aprile 2021, la Giunta regionale ha dato atto del percorso svolto dall'Amministrazione nel 2020, approvando la Relazione sulla *performance*.

Infine, la Regione dichiara che l'OIV utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione.

2.4.4 - Misurazione e valutazione della performance (SMiVaP)

La Regione dichiara che si è provveduto alla predisposizione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), conformemente all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017.

Con riferimento alla valutazione del personale dirigenziale, la Regione afferma che esiste una precisa differenziazione tra le fasi di programmazione, di monitoraggio intermedio sull'andamento delle prestazioni e di attività conclusiva delle fasi di misurazione e valutazione della performance.

2.4.4.1 - Indennità di risultato

L'Indennità di risultato è stata corrisposta ai dirigenti nel modo seguente: Fascia 1: 93%; Fascia 2: 7%; Fascia 3: --; Fascia 4: --.³²

2.4.5 - Interdipendenza dell'attività dell'OIV con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La Regione dichiara che l'Organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione delle *performance*, ha tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge n. 190/2012, come modificata dall'art. 41 del decreto legislativo n. 97/2016). Nella Relazione, infatti, viene ribadita la stretta e costante interdipendenza dell'attività dell'OIV con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, precisando che *"(...) I rispettivi documenti programmatori (il Piano della performance e il Piano anticorruzione e trasparenza) vengono redatti parallelamente e in stretta correlazione per quanto attiene ai loro contenuti specifici. Le modalità avvengono, nella pratica, attraverso un confronto costante, in sede, fra i soggetti interessati, rapporti stretti che portano alla*

³² Si evidenzia che, con riferimento all'esercizio 2020, l'Indennità di risultato è stata corrisposta ai dirigenti nel modo seguente: Fascia 1: 87%; Fascia 2: 8%; Fascia 3: 4%; Fascia 4: 1%.

formalizzazione di documenti assolutamente coerenti l'uno con l'altro ed entrambi approvati nel mese di gennaio di ciascun anno".

Viene altresì evidenziato che il PTPCT 2021-2023, di cui alla dgr n. 373/2021, dedica un apposito paragrafo (il n. 8 - Raccordo con gli strumenti della programmazione regionale) al tema dei rapporti fra il Piano anticorruzione, il Piano della *performance* e il Documento di economia e finanza regionale. Al riguardo, la Regione evidenzia che: *"Il primo obiettivo strategico di performance organizzativa, di carattere trasversale e comune a tutte le strutture, risiede proprio nella revisione della mappatura dei processi lavorativi, nella analisi dei rischi corruttivi e nella adozione delle relative misure di prevenzione compreso il rispetto delle norme sulla trasparenza. Il tutto viene gestito dal 2020 attraverso un sistema informativo (denominato DPM) che consente all'OIV e al RCPT di monitorare l'effettivo svolgimento delle attività ed il loro espletamento nei tempi richiesti. Quindi le suddette attività costituiscono parte integrante delle verifiche fatte in sede di validazione della Relazione sulla performance (...).*

Parimenti, nel DEFR 2021-2023 è descritto che l'Amministrazione regionale ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, con ciò legando strettamente il PTPCT al documento di programmazione generale.

Da tenere distinta è la Relazione sull'attività svolta che viene predisposta dal RPCT ai sensi del comma 14 della Legge n. 190/2012. La Relazione viene redatta sulla base di un modello predisposto annualmente dall'ANAC e secondo modalità e tempi stabiliti dalla medesima Autorità³³.

L'OIV può, se ritiene opportuno, chiedere al RCPT ulteriori informazioni e documenti, così come può, se lo ritiene necessario, effettuare anche audizioni di dipendenti".

2.4.5.1 – Rotazione dei dirigenti

La Regione dichiara di provvedere all'applicazione del criterio di rotazione dei dirigenti, in conformità alle prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione.

2.4.6 – Indennità di risultato dei dirigenti del SSR

Infine, si dichiara che è stata verificata l'applicazione, da parte della Regione, nei confronti dei dirigenti del SSR, delle disposizioni normative che condizionano la corresponsione di una quota dell'indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, comma 865, legge n. 145/2018).

2.4.7 – Procedura di valutazione disponibile sul web

La Regione conferma che la procedura di valutazione è completamente informatizzata e disponibile sul *web* all'interno della intranet aziendale.

³³ Detta Relazione è stata inviata, a cura del RPCT, all'OIV con nota prot. n. 144378 del 30 marzo 2021, consentendone pertanto la verifica dei contenuti, come richiesto dall'art. 1, comma 8-bis, sempre della Legge n. 190 del 2012.

3 SEZIONE III - CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

La terza sezione ha finalità di monitoraggio dei controlli sulle società e sugli altri organismi partecipati dalla Regione in funzione dell'analisi sull'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari.

3.1 - Struttura di gestione, razionalizzazione e monitoraggio economico-finanziario

La Regione si è dotata oramai da tempo di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati: si tratta della Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali", incardinata nell'Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali con dgr n. 192 del 20 febbraio 2018. Tale Direzione è stata istituita con dgr n. 2100 del 19 dicembre 2017 ed origina dalla trasformazione in Direzione della Struttura di progetto "Piano straordinario valorizzazione partecipazioni societarie".

Viene precisato che, come previsto dalla dgr n. 571 del 4 maggio 2021, le attività svolte dalla suddetta Direzione si possono suddividere in tre grandi macro processi, ossia: Gestione e monitoraggio delle partecipazioni societarie; Razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione; Monitoraggio economico-finanziario degli enti regionali strumentali. Inoltre, *"Risulta ultronea alle competenze della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali lo svolgimento di qualsiasi attività di gestione e di monitoraggio delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in organismi aventi forma giuridica non societaria"*.

La Regione, inoltre, ribadisce che, con specifico riferimento ai soli enti regionali (non societari), ai sensi della legge regionale n. 53/1993³⁴, la funzione di verifica della coerenza della loro azione amministrativa con la programmazione regionale, nonché il monitoraggio dell'efficienza, efficacia ed economicità sono attribuiti alle strutture regionali competenti per materia (c.d. strutture vigilanti), identificate dalla dgr n. 1771/2018.

Ad integrare il sistema di controlli sugli enti operato dalle singole strutture vigilanti, la Regione evidenzia che, a partire dal 2019, è entrato a regime il sistema di *reporting* gestionale previsto dalla dgr n. 1772/2018, che ha affidato alla Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali" la predisposizione di un "cruscotto gestionale" mediante il quale monitorare l'attività e gli andamenti in specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa (quali le spese di personale, le dotazioni organiche, le spese relative ad organi di amministrazione e controllo, l'acquisizione di conti economici e stati patrimoniali previsionali).

Quanto al numero di personale mediamente impiegato nella struttura, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, la Regione afferma che il personale

³⁴ Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, rubricata "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali", modificata, da ultimo, con legge regionale 14 novembre 2018, n. 42, rubricata "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento".

impiegato, oltre al Direttore, è di n. 9 unità (di cui una *part-time* al 73,84%), con un aumento di una unità rispetto agli anni precedenti. La Regione fa altresì presente che, per l'attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali, si deve tener conto anche del personale impiegato nelle Strutture vigilanti, individuate dalla dgr n. 1771/2018, preposte all'attività di controllo; si tratta di ulteriori n. 11 unità di personale³⁵.

Quanto, infine, al numero dei *report* periodici effettuati dalla struttura, la Regione indica che il numero dei *report* predisposti nell'anno 2021 è stato di n. 49, con un incremento di n. 6 unità rispetto all'esercizio 2020.

3.1.1 - Compiti della struttura

La Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali" svolge le seguenti attività: analisi dei *report* economico-finanziari; monitoraggio del valore della partecipazione; raccolta di informazioni sulle vicende societarie; valutazione della strategia della partecipazione; produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta. La suddetta Direzione non verifica, invece, il rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio (in quanto materia non di propria competenza) né del codice di autodisciplina (in quanto lo stesso si riferisce a società "quotate" in borsa, fattispecie non rinvenibile fra le partecipazioni societarie detenute dalla Regione del Veneto). Viene precisato, inoltre che *"Essa ha provveduto a fornire alle proprie società controllate apposite "direttive", la cui effettiva applicazione viene monitorata nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio di riferimento"*³⁶.

Per quanto concerne gli impatti di tali attività sul controllo sugli organismi partecipati, la Regione evidenzia che la Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali" provvede all'esecuzione di tutti gli ulteriori approfondimenti istruttori (ed all'adozione delle eventuali necessarie azioni correttive) necessari in esito ai risultati delle suddette attività esercitate dalla stessa. In particolare, tali approfondimenti istruttori, che possono coinvolgere sia altre strutture regionali competenti per materia (ad esempio Avvocatura) che soggetti esterni (Guardia di finanza, Corte dei conti, consulenti esterni), sono finalizzate a: verificare il rispetto della normativa vigente; tutelare i diritti (patrimoniali e non patrimoniali) del socio Regione, nonché a soddisfare il fabbisogno informativo degli *stakeholder* interni ed esterni (Consiglio regionale e Giunta regionale in primis)³⁷.

³⁵ Nel dettaglio, si tratta di: n. 2 unità impiegate nella Direzione Agroalimentare, n. 3 nella Direzione Lavoro, n. 1 nella Direzione Beni attività culturali e sport, n. 1 nella Direzione Formazione e istruzione, n. 2 nella Direzione Lavori pubblici ed edilizia, n. 1 nella Direzione Turismo, n. 1 nella Direzione Adg Feasr bonifica ed irrigazione.

³⁶ Per ulteriori approfondimenti sulle direttive sopra citate la relazione in esame rinvia al punto 3.4.

³⁷ A titolo esemplificativo, la Regione rileva che, in esito alla verifica della documentazione di "*reporting*" prodotta da Veneto Innovazione S.p.A., la Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali ha rilevato il superamento delle soglie previste per i rimborsi spese dell'Amministratore unico in carica dal 6 agosto 2013 al 22 luglio 2016. Al riguardo, la Regione precisa che: *"Il fatto è stato segnalato alla società, la quale ha promosso un'azione giudiziaria al riguardo. Il Tribunale ordinario di Venezia, nella Camera di Consiglio del 07/07/2021, relativamente alla causa civile iscritta al n. r.g. 4548/2018, ha, in sede di giudizio di 1° grado, condannato l'ex amministratore a rimborsare i rimborsi spese illegittimamente percepiti nel corso del proprio mandato (oltre al rimborso delle spese di lite). Si segnala inoltre come la Sezione Penale del Tribunale C.P. di Verona, in data 13/10/2022, abbia emesso sentenza di condanna di 1° grado anche in sede penale"*.

Viene, inoltre, precisato che *“Quanto sopra viene sempre effettuato secondo un approccio di controllo gestionale, tenuto conto che il potere decisionale-esecutivo è in capo alla Giunta regionale ovvero al Presidente ai sensi dell’art 61 dello Statuto regionale”*.

Infine, la Regione, *“conscia dell’importanza, anche prospettica, della contabilità economico – patrimoniale”*, evidenzia di aver proseguito, nel corso dell’esercizio 2021, ad un’attività di sensibilizzazione a favore degli enti regionali ai fini di una corretta gestione degli stessi anche sotto l’aspetto economico-patrimoniale³⁸.

3.2 – Società partecipate e modalità di controllo

La Regione del Veneto dichiara che l’individuazione delle società a controllo pubblico regionale è stata effettuata in conformità al disposto di cui all’art. 2, lett. b) e m), del decreto legislativo n. 175/2016³⁹. Nella relazione 2021 vengono elencate le seguenti società controllate ex art. 2359 del codice civile⁴⁰: Immobiliare Marco Polo Srl, Infrastrutture Venete Srl, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Veneto Nanotech Srl in liquidazione e in concordato, Veneto Strade SpA, Veneto Sviluppo SpA. La Regione conferma che non sussistono situazioni di cui all’art. 2359, punti 2 e 3, e che *“Non sussistono situazioni in cui il controllo viene esercitato congiuntamente con altre pubbliche amministrazioni mediante comportamenti concludenti, indipendentemente dall’esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati e non vi sono situazioni di dubbia interpretazione ovvero di dissidio tra i soci di ciascuna società”*.

Per quanto riguarda la partecipata Veneto Strade SpA, la Regione segnala l’avvenuta sottoscrizione in data 30 giugno 2021, in ossequio a quanto disposto dalla dgr n. 523 del 27 aprile 2021, di un accordo con il socio pubblico Provincia di Belluno per l’esercizio del

³⁸ A tale proposito, la Regione ha evidenziato le principali iniziative intraprese nel corso dell’esercizio 2021, ossia:

- trasmissione alle ESU di Padova e Verona di una nota contenente raccomandazioni sull’importanza del perseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale;
- trasmissione alle strutture vigilanti della delibera della Corte dei conti n. 74 del 9 marzo 2021, ponendo l’attenzione sull’importanza del perseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale anche per gli enti in contabilità finanziaria;
- incontri specifici di approfondimento fra l’Assessore preposto, le ESU, i quattro parchi (Ente parco regionale dei Colli Euganei, Ente parco naturale regionale del Fiume Sile, Ente parco regionale del Delta del Po, Ente parco naturale regionale della Lessinia) e l’Istituto regionale Ville Venete;
- organizzazione di un corso di formazione sulla contabilità economico-patrimoniale di 12 ore rivolto agli enti regionali, svoltosi in 3 giornate nei mesi di settembre e ottobre.

³⁹ D.lgs. n. 175/2006, art. 2: ...lettera b) *«controllo»*: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"; ...lettera m) *«società a controllo pubblico»*: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

⁴⁰ L’art. 2359 c.c., rubricato *“Società controllate e società collegate”*, prevede che *“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”*.

“controllo analogo congiunto” sulla suddetta società, attraverso l’istituzione del “Comitato di coordinamento per l’esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società”⁴¹.

Viene, infine, evidenziato che per le partecipate Autostrade Alto Adriatico SpA e Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA, rispettivamente partecipate dalla Regione per il 33% e il 10%, la medesima non riveste la qualifica di socio di maggioranza ai sensi dell’art. 2359 c.c., ma eserciterà il controllo analogo congiunto ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, con la piena operatività di tali soggetti.

3.3 – Controllo analogo

Circa i contenuti e le modalità operative del controllo analogo svolto, anche in forma congiunta, sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale (società “*in house*”), la Regione non si discosta sostanzialmente da quanto dichiarato negli esercizi precedenti ribadendo che il controllo analogo nei confronti delle società *in house* si aggiunge al controllo effettuato sugli organi di amministrazione e controllo societari.

L’Amministrazione regionale svolge il controllo analogo tramite “*il potere di nomina/designazione dei componenti degli organi societari, mediante la ricezione e verifica, a cura della Struttura preposta alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, delle relazioni semestrali sull’andamento dell’attività aziendale e dei business plan, attraverso la verifica dell’aderenza degli obiettivi societari, sia in termini qualitativi che quantitativi con gli obiettivi della programmazione regionale; la predisposizione di atti di Giunta regionale per l’approvazione preventiva da parte dell’assemblea di business plan/budget annuali di previsione, nonché per particolari atti, attraverso l’autorizzazione preventiva rilasciata all’organo amministrativo della società*”.

La Regione, inoltre, dichiara di aver verificato, a preventivo ed a consuntivo, gli equilibri economico-finanziari mediante predisposizione di provvedimenti di approvazione dei relativi budget e bilanci, in attuazione delle norme previste nei diversi statuti societari, anch’essi approvati dalla Giunta regionale, i quali prevedono particolari ed ulteriori obblighi per le società *in house*⁴².

Sono iscritte nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, previsto dall’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016, le società *in house*: Immobiliare Marco Polo Srl, Veneto Innovazione SpA, Veneto Acque SpA e Veneto Strade SpA.

⁴¹ Detto Comitato, che risulta composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Presidente della Regione del Veneto e due nominati dal Presidente della Provincia di Belluno, svolge, fra l’altro, le seguenti attività:

- definisce gli obiettivi gestionali della società in sede di programmazione annuale, in coerenza con i documenti programmatici degli enti soci;
- approva i principali documenti di programmazione aziendale (piano industriale, budget annuale, piano investimenti, piano occupazionale);
- ha potere di indirizzo e di veto sulla definizione dell’organigramma aziendale.

⁴² La Relazione anno 2021 prosegue affermando che “(...) *in sede di nuovi affidamenti a dette società, le Strutture regionali committenti verificano e predispongono i provvedimenti per l’adozione a cura della Giunta regionale, volti ad attestare l’esistenza dei requisiti dell’in house providing, prima di procedere all’affidamento diretto di servizi, lavori e opere a dette società.*”

Viene, inoltre, precisato che Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA (S.I.Mi.Co.) è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. elenco delle società *in house* gestito dall'ANAC).

Infine, la Regione afferma che, nell'anno 2021, con apposite deliberazioni giuntali, sono stati approvati in sede di assemblea societaria i *budget/business plan* e rendicontati a consuntivo i risultati degli obiettivi assegnati (come illustrato ai successivi punti 3.4 e 3.12).

3.4 – Modalità operative del controllo sulle società a controllo pubblico

Per quanto concerne contenuti e modalità operative del controllo svolto sulle società a controllo pubblico, vengono elencati i principali controlli effettuati dalla Regione nei confronti di dette società, per il tramite delle strutture competenti per materia e in coordinamento con la Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali".

Per quanto riguarda il sistema di *governance* e controllo sulle società regionali, nella relazione annuale 2021 viene ribadito che, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, la Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo per il tramite del Consiglio regionale, mentre la gestione spetta alla Giunta secondo gli indirizzi della programmazione regionale (a titolo esemplificativo, la Giunta esercita i diritti di socio in sede di assemblee societarie, approva gli statuti delle società, nomina i rappresentanti negli organi societari, decide in merito alla costituzione, all'acquisto e alla dismissione di partecipazioni societarie, emana direttive, effettua verifiche periodiche ai fini del rispetto del contenimento dei costi di funzionamento, ecc.)⁴³. In particolare, la dgr n. 2101/2014 (da ultimo modificata dalla dgr n. 751/2021), rappresenta il riferimento principale per la verifica del rispetto da parte delle società controllate di una serie di parametri quantitativi stabiliti da leggi nazionali e regionali.

Vengono, inoltre, elencate le deliberazioni adottate nel corso dell'anno 2021 dalla Giunta regionale, tramite le quali la Regione ha esercitato la propria *governance* nei confronti delle società a controllo regionale.

In particolare, in materia di "*governance* delle politiche di reclutamento del personale delle società partecipate" viene segnalata l'approvazione, da parte del Consiglio, della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5, ad oggetto "*Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali*", contenente agli articoli 13, 14 e 15 modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, "*Norme in materia di società regionali*"⁴⁴. Tali nuove disposizioni "*sono volte a regolare in maniera più efficace la dialettica tra*

⁴³ A tal proposito, nella Relazione regionale, viene evidenziato che "*L'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato all'interno della relazione al bilancio d'esercizio l'applicazione ed il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta (ai sensi della DGR n. 2101/2014). Nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione all'assemblea societaria di approvazione del bilancio di esercizio viene riportata la situazione della società rispetto alle direttive e sono formulate le eventuali opportune osservazioni.*"

⁴⁴ In particolare, l'art. 14, modificativo dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2013, ha introdotto l'obbligo per le società controllate di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente ponderate. Viene anche rimarcata la distinzione tra le funzioni di gestione

la Regione e le sue società controllate, in relazione alle risorse umane necessarie per le attività di queste ultime”.

Ai fini della corretta attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 39/2013, come sostituiti dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 5/2021 sopra citata, la Regione ha provveduto ad approvare la dgr n. 751 del 15 giugno 2021, avente ad oggetto *“Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell’Allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013”.* La Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali ha provveduto, quindi, a trasmettere alle società controllate dalla Regione del Veneto la *check list* aggiornata da compilare per la verifica del rispetto delle direttive regionali. Nel corso dell’esercizio 2021, sono stati approvati i Piani triennali di Veneto Acque SpA (dgr n. 1261 del 21 settembre 2021) e Veneto Strade SpA (dgr n. 1302 del 28 settembre 2021).

La Giunta regionale, inoltre, con dgr n. 1594/2021, avente ad oggetto la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2020. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016”*, ha adottato, come ogni anno, i provvedimenti conseguenti al piano di razionalizzazione delle società partecipate *“al fine di dare attuazione al percorso operativo di valorizzazione e dismissione delle proprie partecipate dirette e indirette, nonché confermando quelle da mantenere, verificando per ciascuna di esse la coerenza della partecipazione con i fini istituzionali della Regione Veneto, nel corso della vita societaria”.*

Nei controlli in oggetto, anche la Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali apporta il suo contributo, in particolare, tramite un’attività di verifica a preventivo e infrannuale degli equilibri economico-finanziari. Al riguardo, nella Relazione 2021 viene precisato quanto segue: *“Per quanto concerne la verifica a preventivo ed infrannuale degli equilibri economico – finanziari, realizzata all’interno del sistema di reporting, nel 2021 sono state avviate n. 8 verifiche relative a: C.A.V. S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Infrastrutture Venete S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Strade S.p.a. e Veneto Sviluppo S.p.a.. Dall’analisi della documentazione ricevuta non sono emerse situazioni di disequilibrio”.* Viene inoltre evidenziato che *“La Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. n. 175/2016, oltre ad invitare le Società al rispetto delle disposizioni ivi previste, ha promosso e attuato le modifiche statutarie previste a seguito delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla previsione e composizione degli organi societari, alla richiesta alle società delle relazioni sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio aziendale, nonché dei piani di risanamento, ed infine alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, adottata con DGR n. 1594/2021, al fine di dare ulteriore impulso ai processi di razionalizzazione già in passato avviati”.* Inoltre, l’azione svolta dalla Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali, in coordinamento con il Responsabile della

proprie degli organi amministrativi delle società e quelle di indirizzo e controllo in capo alla Regione sulla base di apposite relazioni semestrali.

L’art. 15, oltre a superare il limite obsoleto del blocco delle retribuzioni all’anno 2013, derivante da quello previsto in capo ai dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 9, c. 1 del decreto-legge n. 78/2010, successivamente prorogato dal decreto-legge n. 98/2011 e dal dPR n. 122/2013, ora non più in vigore, riconosce i diversi ruoli svolti, per la contrattazione di secondo livello relativa al personale delle società controllate, dagli organi gestori delle medesime e dalla Regione.

prevenzione della corruzione e della trasparenza e *Data Protection Officer*, “è impegnata nell’attività di impulso verso le Società ad adeguare e verificare la compliance societaria alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili alle medesime, invitandole inoltre ad adottare propri regolamenti per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l’assunzione di personale e per l’affidamento di incarichi esterni, ad attivare un’apposita sezione del sito aziendale dedicata all’Amministrazione Trasparente, a prevedere un piano per la Trasparenza e l’integrità e un piano anticorruzione con i relativi responsabili ed ad adottare i modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001”.

Sempre in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, si richiama il quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 97/2016, mediante l’inserimento dell’art. 2-bis all’interno del decreto legislativo n. 33/2013, e dal decreto legislativo n. 175/2016, e, infine, dalla delibera ANAC n. 1134 del 2017, ad oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, che ha posto in capo alle amministrazioni controllanti l’onere di programmare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato. Al riguardo, la Regione del Veneto ha delineato, a partire dal PTPCT 2018-2020, le attività di impulso, promozione e vigilanza che le strutture regionali competenti alla verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza devono adottare nei confronti dei soggetti controllati e partecipati.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, è stato adottato con dgr n. 373 del 30 marzo 2021; con tale provvedimento la Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali veniva individuata quale “soggetto responsabile” (unitamente alle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti e/o eventuali committenti) delle misure di prevenzione da attuare⁴⁵ sulle stesse mediante la produzione di un “Report annuale entro il termine del 31/12/2021” al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Detto report annuale è stato trasmesso dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza in data 2 dicembre 2021.

⁴⁵ La dgr n. 373/2021, avente ad oggetto “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, PTPCT 2021-2023, in attuazione della Legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, relativamente alle misure di prevenzione da attuare nel periodo di riferimento, ha previsto le seguenti misure specifiche:

- Misura n. 16: “Vigilanza nei confronti degli enti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 (società controllate ed enti pubblici economici) sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza []: nomina RPCT, adozione di misure di prevenzione anche integrative del “modello 231” e adempimenti trasparenza”;

- Misura n. 17: “Vigilanza nei confronti degli enti di cui all’art. 2-bis co 2 del decreto legislativo n. 33/2013 (società partecipate): promozione anche attraverso protocolli di legalità, di misure di prevenzione anche integrative del “modello 231” ove esistente o l’adozione del “modello 231” ove mancante; adempimenti trasparenza”.

3.5 – Modalità operative del controllo sulle società meramente partecipate

Per quanto concerne i contenuti del controllo svolto sulle società meramente partecipate (non a controllo pubblico), la Regione conferma, anche per il 2021, le principali attività di controllo svolte negli anni precedenti⁴⁶. La Regione dichiara, inoltre, di aver proseguito nell'attività di indirizzo nei confronti di tutte le proprie società partecipate - comprese quelle non maggioritarie o controllate - ad attenersi alle norme nazionali e regionali in materia di società a partecipazione pubblica e alle direttive regionali, tra cui quelle in materia di contenimento dei costi ed elenca i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nell'anno 2021.

3.6 – Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

La Regione afferma di avere effettuato il monitoraggio delle misure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2021, rinviando all'allegato A della dgr n. 1437/2022 concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, tramite la quale la Regione ha approvato la *“Relazione Tecnica sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione adottato con DGR n. 1594/2021”*.

Il piano di razionalizzazione delle partecipate regionali e lo stato di attuazione delle dismissioni, di cui alla dgr n. 1437/2022, è stato ampiamente analizzato dalla Sezione in sede di parificazione del rendiconto della Regione del Veneto per l'esercizio 2022; si rinvia, pertanto, alle informazioni contenute nella Relazione allegata alla decisione di parifica di cui alla deliberazione n. 181/2023/PARI⁴⁷.

Nella Relazione sul funzionamento dei controlli interni in esame, la Regione fornisce informazioni successive all'adozione del suddetto Piano di razionalizzazione, segnalando

⁴⁶ Tali attività di controllo consistono:

- nella verifica del mantenimento dei requisiti di necessità in raffronto ai fini istituzionali della Regione e nell'avvio/prosecuzione delle procedure di dismissione;
- nell'approvazione dei bilanci consuntivi e verifica dei dati economico-patrimoniali previsionali;
- nell'approvazione degli statuti societari sottoposti in sede assembleare;
- nella nomina/designazione di eventuali rappresentanti negli organi societari laddove previsto dallo statuto o da patti parasociali.

⁴⁷ Si riporta di seguito quanto contenuto al riguardo nella sintesi della Relazione allegata alla decisione di parifica di cui alla deliberazione n. 181/2023/PARI: *“... con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2022 - adottato con DGR n. 1437 del 18 novembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 - relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione, è confermata la volontà della Regione medesima di procedere alla dismissione delle società partecipate ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, anche se si osserva, come già accaduto negli esercizi precedenti, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti, a cui si è aggiunta, a partire da febbraio 2020, l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha ulteriormente rallentato i processi di razionalizzazione in atto. A seguito di detto processo, oramai avviato da anni, la Regione risulta detenere, alla data del 31 dicembre 2022, n. 13 partecipazioni dirette (dalle n. 14 partecipate attive al 31/12/2021 è stata infatti eliminata la partecipata Veronafiere S.p.A. in quanto ceduta in data 20 giugno 2022), e n. 7 partecipate indirette. Di queste, sono a tutt'oggi in corso le procedure di dismissione per la sola società diretta Veneto Nanotech S.c.r.l. (in liquidazione ed in concordato preventivo), e per n. 5 società indirette (tra cui n. 2 procedure concorsuali e n. 1 partecipazione di minoranza di Veneto Nanotech S.c.r.l.). Quindi, pare opportuno evidenziare che nel corso del 2022 sono state concluse le dismissioni di una sola partecipata diretta (Veronafiere S.p.A.), e le dismissioni di n. 3 società partecipate indirettamente dalla Regione (Thetis S.p.A. e Krystalia S.r.l. risultano essere state dismesse entrambe in data 29 marzo 2022, ed il Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., che tuttavia non risulta ancora liquidato). Richiamando pertanto i risultati analizzati nelle precedenti parifiche, a partire dalla procedura di Revisione straordinaria 2017, di cui alla DGR n. 324/2017, e dei Piani di razionalizzazione periodica, di cui alle DGR n. 1813/2018, DGR n. 1816/2019, DGR n. 1687/2020 e DGR n. 1594/2021, ad oggi risultano complessivamente dismesse, dal 2017, n. 6 società a partecipazione diretta (di cui una fusione) e n. 17 società a partecipazione indiretta”*.

che *“il prolungarsi nel 2022 dell’epidemia virale da Covid-19 e le tensioni geopolitiche in atto negli ultimi mesi nell’Europa orientale hanno rallentato i processi di razionalizzazione in atto”*. Riporta, infine, una tabella contenente gli esiti dei principali processi di razionalizzazione conclusi.

3.7 - Gestione del personale

La Regione dichiara di aver ottemperato, per la parte di propria competenza, alle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016. Al riguardo, rinvia a quanto riportato al precedente punto 3.4 in materia di *“governance delle politiche di reclutamento del personale delle società partecipate”*, evidenziando che le modifiche apportate dalla legge regionale n. 5/2021 agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale n. 39/2013, hanno introdotto l’obbligo per le società di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale e rimarcata la distinzione tra le funzioni di gestione proprie degli organi amministrativi delle società e quelle di indirizzo e controllo in capo alla Regione.

Precisa, altresì, che, in relazione dell’art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016, già con le direttive regionali di cui alla dgr n. 2101/2014, le società sono tenute, ai fini del reclutamento del personale, al rispetto dei principi in essi indicati, nonché all’adozione di un apposito regolamento attuativo aziendale, di cui viene data comunicazione alla Regione in sede di verifica del rispetto delle direttive in occasione dell’approvazione del bilancio societario. Inoltre, con riferimento ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016, a partire dal 2017, in sede di assemblea societaria di approvazione dei bilanci, la Giunta regionale assegna alle società obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento e dei costi del personale, richiedendo alle medesime di recepirli e di pubblicarli nel proprio sito aziendale, nonché pubblicandoli nel sito dell’Amministrazione regionale. Vengono, infine, indicate le delibere approvate nel corso del 2021 relative all’assegnazione alle società controllate degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e dei costi del personale. Con i medesimi provvedimenti sono stati monitorati gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e dei costi del personale assegnati alle società nel corso del 2020, i cui esiti sono stati già rappresentati al precedente punto 3.4.

3.8 - Aggiornamento degli statuti

Nella Relazione-questionario si riferisce dell’avvenuto aggiornamento degli statuti delle società a controllo pubblico a norma del decreto legislativo n. 175/2016 e degli artt. 5 (*“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”*) e 192 (*“Regime speciale degli affidamenti in house”*) del decreto legislativo n. 50/2016, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*.

3.9 – 3.10 – Valutazione del rischio aziendale

La Regione dichiara che le relazioni sul governo societario predisposte dalle società a controllo pubblico contengono il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016; nell'ambito dei suddetti programmi di valutazione del rischio aziendale, non sono emersi indicatori di rischio.

3.11 – Assenza di deroghe al principio dell'amministratore unico

La Regione afferma che è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016. Viene precisato che nel 2021 la fattispecie (nomina di organi non monocratici) non ha avuto luogo.

3.12 – Controllo preventivo dei *budget* e dei bilanci previsionali

La Regione dichiara di aver approvato i *budget* delle società partecipate *in house* e degli enti strumentali controllati.

Per quanto riguarda le società *in house*/controllate dalla Regione nel 2021, nella Relazione sono indicate analiticamente le deliberazioni con le quali sono stati approvati i rispettivi *budget*. Analogamente, per gli enti strumentali controllati/vigilati vengono indicati gli atti di approvazione dei bilanci previsionali 2021, da cui risultano approvati n. 19 bilanci di enti strumentali e n. 11 di consorzi di bonifica.

Si rileva, inoltre, che le approvazioni dei rispettivi bilanci previsionali sono avvenute, per lo più, con "parere favorevole" espresso con apposite note dirigenziali ed, in altri casi, l'approvazione è avvenuta con il "silenzio-assenso", ai sensi del comma 4, dell'art. 7, della legge regionale n. 53/1993⁴⁸.

Quanto agli enti strumentali controllati dalla Regione, viene evidenziato che la *governance* degli stessi è attualmente disciplinata da un sistema articolato di disposizioni normative ed atti amministrativi regionali ed, in particolare, la Regione precisa che "... l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 53/1993 (...) individua tra gli atti da assoggettare a controllo "i programmi annuali e pluriennali di attività", nonché "i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico". L'art. 7, commi 1 e 2, prevede anche che i citati atti debbano essere trasmessi entro venti giorni dall'adozione, al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, il quale effettuerà il controllo preventivo finalizzato a supportare la Giunta regionale nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti".

⁴⁸ L'approvazione con il "silenzio-assenso" è avvenuta per i seguenti enti: A.T.E.R. di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Verona; Istituto regionale per le Ville Venete; Ente parco naturale regionale del Fiume Sile e A.V.E.P.A..

3.13 - ATO e servizi pubblici locali a rete

Come avvenuto nelle precedenti Relazioni annuali, la Regione conferma che sono state completate le procedure per lo svolgimento in Ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto-legge n. 138/2011. Nel dettaglio, con riferimento al servizio idrico integrato, la Regione dichiara di aver provveduto da tempo, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 138/2001, ad individuare le perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e a disciplinare la costituzione degli Enti di governo degli stessi, denominati Consigli di Bacino.

Nello specifico, viene precisato che le disposizioni in materia sono state emanate con legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012. Ormai da diversi anni, tutti i Consigli di Bacino del servizio idrico integrato sono operativi e sono state completate le procedure per la formazione degli organismi di governo dei medesimi. Essi hanno provveduto ad affidare il servizio idrico integrato alle relative Società di gestione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel corso del 2021, non sono stati riscontrati nuovi affidamenti da parte dei Consigli di Bacino, rispetto alla situazione riscontrata al 31 dicembre 2020.

3.14 - Sistema informativo NU.SI.CO.

Nella Relazione si dichiara che il sistema informativo regionale consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate. In particolare, viene precisato che lo strumento informatico utilizzato è NU.SI.CO, il quale consente la rilevazione dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita del bilancio regionale e, pertanto, anche verso le società partecipate.

Viene precisato, altresì, che il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali). Nel dettaglio, *“Il sistema informatico contabile rileva per ogni fatto gestionale, in contabilità finanziaria e contestualmente in contabilità economico - patrimoniale, la specifica scrittura contabile contenente tutte le informazioni dell'operazione. In particolare, in contabilità economico patrimoniale, nel caso di operazioni effettuate con soggetti partecipati, tra le informazioni della registrazione contabile viene aggiunta l'anagrafica della partecipata consentendo quindi di avere informazioni di dettaglio sui singoli flussi sotto l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale”*.

3.15 - Conciliazione dei rapporti creditori e debitori (cd. “Portale Asseverazione”)

La Regione afferma di aver effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e i propri organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j), del decreto legislativo n. 118/2011 e che la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Al riguardo, la Regione evidenzia che, al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso i propri organismi partecipati, a dicembre 2020, è stato avviato l'applicativo informatico “BcsAs Conciliatore” (cd. “Portale Asseverazione”), di cui alla dgr n. 1682/2020;

tale portale rappresenta lo strumento a supporto dell'attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra la Regione del Veneto ed i propri enti strumentali, società controllate e partecipate.

Grazie a questo applicativo informatico, che, a detta della Regione, *“ha consentito di migliorare i processi, di renderli più fluidi e veloci, con risultati in termini di efficienza ed efficacia, rispondendo sia ad una necessità di governance interna che ad un'esigenza normativa”*, l'Amministrazione regionale *“ha conseguito nel 2021, per la prima volta, un target importante riuscendo a concludere l'attività di conciliazione con tutti gli organismi partecipati in tempi stretti, così da allegare alla relazione sulla gestione del Rendiconto della Regione 2021 gli esiti delle verifiche svolte dal Collegio dei Revisori, ex art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011”*.

Si segnala, infine, che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Amministrazione regionale ed i propri organismi partecipati, ex art. 11, comma 6, lett. j), è stato analizzato da questa Sezione, come di consueto, anche nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2021, allegata alla deliberazione n. 101/2022/PARI, alla quale si rinvia interamente per le considerazioni ivi esposte⁴⁹.

3.16 – Indirizzi strategici ed operativi del DEFR

La Regione afferma che sono stati definiti dal Defr per l'anno 2021 gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali, precisando che sia il Defr 2021-2023 che la relativa Nota di aggiornamento, contengono, in apposito allegato (denominato *“Indirizzi alle società ed agli enti”*), gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali, con l'indicazione delle strutture regionali di riferimento.

3.17 – Report informativi sull'attività svolta dalle società

Sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati (sia società partecipate che enti strumentali) inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli *standard* qualitativi e quantitativi attesi, di cui al quesito precedente. A tal proposito, la Regione precisa che gli enti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 53/1993⁵⁰, sono tenuti a trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionali,

⁴⁹ Si riporta, per estratto, la sintesi al capitolo della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica, esercizio finanziario 2021, dedicato alla tematica crediti/debiti tra Regione e partecipate, nella quale viene evidenziato che: *“In merito agli esiti definitivi della procedura di asseverazione dei crediti/debiti reciproci tra la Regione e le proprie Società partecipate da parte del Collegio dei Revisori, l'allegato 8 del Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2021, attesta che la procedura di asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione è stata ultimata come risultante dal relativo verbale n. 104 del 22 aprile 2022. Per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) asseverati non si sono registrate rilevanti differenze e, per quelle riscontrate, la Regione ha specificato le relative motivazioni per singola Società ed Ente strumentale, come da prospetti di dettaglio ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. J) del d.lgs. n. 118/2011”*.

⁵⁰ L'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 53/1993, prevede che *“Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti: a) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario; b) l'Ente regionale Veneto Lavoro; c) l'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV); d) gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario; e) le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER); f) l'Ente parco regionale dei Colli Euganei, l'Ente parco naturale regionale Fiume Sile, l'Ente parco regionale Delta del Po,*

ex art. 8 della medesima legge regionale n. 53/1993, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente, *“nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno (per i consorzi di bonifica di primo e di secondo grado il termine suddetto è stabilito per il mese di giugno di ogni anno)”*. Nel contempo, la Regione conferma che *“L'usuale operatività degli enti strumentali non prevede contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti”*.

l'Ente parco naturale regionale della Lessinia; g) l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); h) i consorzi di bonifica di primo e secondo grado”.

4 SEZIONE IV - CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La quarta sezione ha lo scopo di mettere in luce le eventuali criticità nell'assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario regionale in grado di alterare, in assenza di adeguate misure correttive, i profili di una sana e corretta gestione finanziaria.

4.1 - 4.2 - Raggiungimento degli obiettivi e misure correttive adottate

La Regione dichiara di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del servizio sanitario. Vengono confermate le modalità e i soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei Direttori generali delle Aziende/Istituti del Servizio sanitario regionale, per i quali il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 13 della legge regionale n. 56/1994, come modificato dalla legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 e dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016.

L'ultimo anno per il quale il procedimento di valutazione si è concluso è l'anno 2020, con approvazione della dgr n. 511 del 3 maggio 2022, con cui sono state approvate le valutazioni di competenza della Giunta regionale in merito al raggiungimento, da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere, dello IOV e di Azienda Zero, degli obiettivi assegnati per il 2020. Con la medesima deliberazione, si è preso atto della valutazione dei Direttori generali espressa dalle Conferenze dei Sindaci e dalla competente Commissione consiliare e della valutazione finale per ogni Azienda/Istituto del SSR.

Infine, la Regione dichiara che, nella suddetta deliberazione, non si sono verificate ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori generali delle Aziende/Istituti del SSR per l'esercizio 2020.

4.3 - Carenze e/o irregolarità riscontrate dai Collegi sindacali

Come rilevato anche nelle precedenti Relazioni, nell'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario sono venute in evidenza, anche nel 2021, anomalie e/o rilievi riscontrati dai Collegi sindacali degli enti sanitari. A tal proposito, la Regione illustra, preliminarmente, l'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale, in vigore dal 1° gennaio 2017, modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, la quale ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di Azienda Zero, quale ente di *governance* della sanità regionale con funzioni di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi (articolo 1).

Viene altresì precisato che, al fine di svolgere la funzione di *Internal auditing*, Azienda Zero si serve anche dei rilievi e/o delle osservazioni dei Collegi sindacali degli Enti del SSR; sulla scorta della valutazione dei rischi e sulla base delle osservazioni dei Collegi sindacali,

Azienda Zero predispose una relazione nella quale vengono illustrate le misure adottate e quelle da adottare per il contenimento delle problematiche evidenziate⁵¹.

Per quanto riguarda l'anno 2021, la Regione rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato, in particolare: "1 Osservazione del Collegio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana (Carenze ed irregolarità durante la verifica di farmacia); 1 Osservazione presso l'ULSS 3 Serenissima (riguardanti il ricorso all'istituto della proroga contrattuale); 1 Osservazione presso l'ULSS 4 Veneto Orientale (Carenze e ritardi nelle fasi endoprocedimentali sottese all'indizione di gare per affidamento di beni e servizi e fornitura in scadenza); 2 Osservazioni presso l'ULSS 6 Euganea (Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto a causa di ricorso alla proroga tecnica non giustificabile e mancata giustificazione delle differenza fra la spesa preventivata e quella complessivamente sostenuta); 2 osservazioni presso l'ULSS 7 Pedemontana (Irregolarità in merito alle intese per le incentivazioni riguardanti le funzioni tecniche, ex art 113 D.Lgs n. 50/2016 e ricorso all'istituto della proroga contrattuale); 1 Osservazioni presso l'ULSS 8 Berica (ricorso all'istituto della proroga contrattuale); 1 Osservazioni presso l'ULSS 9 Scaligera (Carenze relative allo scarico dei medicinali a causa di errori materiali); 1 Osservazione presso Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Carenze e irregolarità nell'accordo contrattuale - ex. Art. 66 lett. B - I - inerente ai criteri per la determinazione e l'attribuzione della Retribuzione di risultato dei Dirigenti PTA); 2 Osservazioni Azienda Ospedale Università di Padova (ricorso all'istituto della proroga contrattuale e carenze e irregolarità nella predisposizione degli atti di approvazione della programmazione biennale acquisto beni e servizi)".

L'Area Sanità e sociale ha richiesto ad Azienda Zero, nella sua funzione di audit, di effettuare le verifiche di competenza - in particolare, presso le Ulss/Aziende sopra riportate - che, successivamente alla loro acquisizione, sono state rendicontate ai Ministeri richiedenti, con indicazione delle azioni adottate dalle Aziende. Con riguardo ad Azienda Zero, il Ministero dell'economia e delle finanze, con la nota sopra citata, ha evidenziato dei rilievi nei seguenti ambiti: tardiva o irregolare adozione dell'atto, difetti di motivazione. Su tutti i rilievi, l'Area ha acquisito la relativa documentazione e l'interazione documentale intercorsa con il Collegio sindacale.

4.4 - Programmazione dei fabbisogni sanitari e accreditamento delle strutture sanitarie

La Regione dichiara di adottare e aggiornare puntualmente il Documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e di verificare che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992).

⁵¹ Al riguardo, la Regione ribadisce che "Azienda Zero ha elaborato uno strumento attraverso il quale le funzioni aziendali di Internal Audit tengono monitorati i verbali dei Collegi sindacali, verificando l'esito di eventuali richieste di chiarimento e l'eshaustività dei chiarimenti stessi. Viene inoltre verificata l'adozione di azioni finalizzate a prevenire ulteriori possibili criticità e viene valutata l'adeguatezza delle stesse, nonché monitorato il loro sviluppo in azienda. L'obiettivo dell'attività rappresentata è stato duplice: da un lato fornire un costante monitoraggio sull'andamento delle osservazioni fatte dai Collegi Sindacali e dall'altro disporre delle informazioni necessarie per fornire un adeguato riscontro alle segnalazioni ministeriali".

Alla richiesta di indicare la data dell'ultimo aggiornamento del documento di programmazione e l'esito della verifica, la Regione, preliminarmente, evidenzia che, in base a quanto definito dalla legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e ss.mm.ii., denominata *"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"*, l'accreditamento istituzionale conferisce alle strutture, già in possesso di autorizzazione all'esercizio, la qualifica di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale, mediante la stipula di un successivo accordo contrattuale con l'Azienda sanitaria di riferimento. L'accreditamento istituzionale ha durata limitata nel tempo a tre anni ed è finalizzato a garantire il rispetto di condizioni di qualità nell'erogazione delle prestazioni, in coerenza ai bisogni di salute della collettività. A tal fine, periodicamente, di norma con ciclicità triennale, si procede a rivedere gli accreditamenti rilasciati sia in ambito sanitario che socio-sanitario, sia con riferimento a soggetti privati che pubblici, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico. Il procedimento che, a seguito dell'avviso pubblico prende quindi avvio ad istanza di parte, prevede la verifica della sussistenza in capo al richiedente delle condizioni di accreditamento previste all'art. 16 della legge regionale n. 22/2002⁵².

L'attività istruttoria, con particolare riguardo all'accertamento delle citate condizioni ed, in particolare, del possesso dei requisiti di accreditamento presso le strutture, è in carico ad Azienda Zero (ente strumentale della Regione del Veneto), che svolge, a detta della Regione, le funzioni di Organismo tecnicamente accreditante *"garantendo allo stesso un ruolo di terzietà rispetto all'Ente Regione del Veneto che al termine del procedimento rilascia l'accreditamento con provvedimento della Giunta Regionale"*. Su ciascuna domanda, l'Azienda sanitaria competente per territorio si esprime rilasciando specifico parere di coerenza in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale, parere rilasciato anche dalla competente Direzione regionale in relazione alla programmazione regionale. Il rilascio di nuovo accreditamento è rafforzato dal parere preventivo della Commissione consiliare competente in merito alla coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e dal parere della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia e edilizia.

La Regione evidenzia che, con la deliberazione n. 1363 del 16 settembre 2020, a causa dell'emergenza Covid-19 nonché delle conseguenti disposizioni organizzative determinate dalla necessità di attuare scelte di sanità pubblica volte a garantire le idonee misure di contenimento assunte dalla Regione del Veneto e dal SSR, le istanze di rinnovo dell'accreditamento istituzionale riferite a soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021.

⁵² Le condizioni di accreditamento richieste sono: possesso dell'autorizzazione all'esercizio; coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale; rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18; verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

4.5 – Indicatori di *outcome* dei servizi sanitari erogati

Ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, la Regione adotta un piano di indicatori che misura anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini.

Al riguardo, viene precisato che anche *“nel 2021 è proseguita l'attività di monitoraggio sistematico di indicatori di volume, processo ed esito previsti all'interno del Programma Nazionale Esiti con la produzione di un Rapporto di sintesi relativo all'anno 2020 e un aggiornamento con cadenza mensile degli indicatori relativi al 2021. Alcuni dei suddetti indicatori sono contenuti tra gli obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 (DGR n. 958/2021)”*.

Sono stati, inoltre, prodotti Rapporti settimanali sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto, Rapporti sull'impatto della pandemia Covid-19 sulla mortalità generale e *“per causa”*, e sull'impatto sui diversi *setting* assistenziali (accessi in Pronto soccorso, ospedalizzazioni, attività ambulatoriali, *screening* oncologici, cure domiciliari, servizi residenziali per anziani), evidenziando la diminuzione dei volumi di attività registrati, in particolare nelle prime fasi pandemiche, ed il recupero delle attività nei periodi di minor pressione della pandemia sulle strutture sanitarie.

E' inoltre proseguito il monitoraggio degli indicatori presenti nel Sistema di valutazione della *performance* dei sistemi sanitari regionali (Progetto Bersaglio), inclusi quelli relativi alla capacità di resilienza del sistema sanitario, in collaborazione con il laboratorio MeS del Sant'Anna di Pisa.

Come avvenuto anche nella precedente Relazione, la Regione non descrive le criticità rilevate dagli indicatori e le conseguenti politiche correttive adottate, limitandosi a rilevare che *“I risultati, complessivi e distinti per Azienda sanitaria, sono stati presentati in incontri periodici che hanno coinvolto le Direzioni regionali, le UO di Azienda Zero e le Direzioni Strategiche delle Aziende interessate”*.

4.6 – Gestione del rischio sanitario

Nella Relazione-questionario viene dichiarato che l'Amministrazione regionale adotta annualmente Linee guida per la gestione del rischio sanitario (*risk management*), basandosi sugli esiti del monitoraggio di flussi informativi relativi agli eventi di rischio rilevati dalle singole strutture del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 539, legge n. 208/2015).

A riscontro, la Regione, nel premettere che *“La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente sono obiettivi prioritari del Servizio Sanitario Nazionale ed elementi strutturali dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”*; *“Le attività di gestione del rischio clinico sono efficaci in misura proporzionale alla loro integrazione a tutti i livelli dell'organizzazione e allo sviluppo di una cultura della sicurezza estesa a tutto il personale”*; *“La sicurezza del paziente è una dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria che garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti*

possibili danni ai pazienti”, dichiara che, per il perseguimento di tali obiettivi, “è previsto un coordinamento a livello regionale con l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle prestazioni sanitarie, migliorare l’outcome dei pazienti, favorire un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, garantire un abbassamento dei costi attraverso la riduzione del verificarsi degli eventi avversi ed il contenimento del contenzioso con l’utenza”.

Successivamente vengono illustrati gli esiti del monitoraggio effettuato, da cui si rileva un aumento degli eventi sentinella analizzati, che passano a n. 102 (erano n. 95 nel 2020).

Come negli esercizi precedenti, viene confermata anche per l’anno 2021 l’adesione al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), concernente l’implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella e l’applicazione della *check list* in sala operatoria. Viene evidenziato che le Aziende sanitarie pubbliche hanno implementato, ove applicabili, tutte le raccomandazioni ministeriali e che *“l’applicazione della Checklist in sala operatoria, secondo quanto rilevato, è applicata a regime nel 100% delle sale operatorie della Regione (...). Il criterio per l’adempimento della Checklist è la rilevazione di una percentuale di errore inferiore al 10% relativamente alla compilazione del campo check list operatoria per intervento principale ...”.*

La Relazione, inoltre, illustra nel dettaglio le attività relative a:

- riorganizzazione e semplificazione del modello organizzativo del rischio clinico e della sicurezza del paziente a livello regionale;
- audit regionale degli eventi avversi e valutazione dei percorsi clinico-assistenziali;
- monitoraggio della stesura, applicazione delle buone pratiche;
- attività per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza;
- implementazione del modello regionale di gestione sinistri e rischio clinico.

4.7 – Accesso uniforme ai servizi di assistenza sociosanitaria

La Regione afferma di monitorare l’organizzazione delle attività relative all’assistenza sociosanitaria al fine di garantire uniformità sul territorio ed accesso unitario a tali servizi, sanitari e sociali, quando posti dal legislatore in tutto o in parte a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 21, comma 2, Dpcm 12 gennaio 2017). La Regione conferma quanto già espresso nelle passate relazioni, ovvero sottolinea di essersi dotata di strumenti tecnico-organizzativi e di allocazione delle risorse al fine di assicurare uniformità di accesso ai servizi sociali e sociosanitari in tutto il territorio della regione⁵³.

La Regione precisa, inoltre, che non viene trascurato nemmeno un ambito di confronto con le Ulss e con le varie associazioni rappresentative degli operatori del settore (ad esempio le

⁵³ I principali mezzi a disposizione sono rappresentati da:

- attivazione nei vari ambiti territoriali delle Unità di valutazione multidimensionale distrettuali (UVMD), alle quali è affidato il compito di effettuare la diagnosi del bisogno e di individuare la risposta più appropriata e contestualizzata;
- adozione di strumenti a supporto delle valutazioni: Scheda di valutazione multidimensionale per le persone con Disabilità (SVaMDi) e Scheda di valutazione multidimensionale anziani (SVaMA), al fine di garantire obiettività e uniformità nelle valutazioni del bisogno;
- presa in carico, attraverso progetti di assistenza individualizzati conseguenti alle valutazioni multidimensionali richiamate e con l’obiettivo di ricomporre, secondo efficacia ed efficienza, le risorse disponibili.

associazioni delle famiglie con persone con disabilità). In particolare, la Regione afferma di aver avviato molteplici iniziative volte ad aggiornare e migliorare l'organizzazione della risposta assistenziale, anche in considerazione delle esigenze di armonizzazione e assestamento conseguenti al riordino dell'assetto del sistema sanitario e sociosanitario intervenuto a seguito della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016.

Nel contesto di emergenza determinata dalla diffusione della malattia Covid-19, sono state approvate misure nazionali e regionali volte a definire procedure idonee a permettere il mantenimento dell'erogazione dei servizi ritenuti essenziali, pur nel rispetto della necessità di contenimento dei casi di contagio.

Tra i vari provvedimenti relativi a quanto sopra esposto, si evidenziano in particolare quelli emessi nel corso del 2021, di seguito riportati:

- dgr n. 428 del 6 aprile 2021 e ddr n. 20 del 15 aprile 2021, con cui si riconosce ai Centri di servizi accreditati e contrattualizzati con le Aziende Ulss il contributo straordinario per i maggiori costi legati all'emergenza Covid-19, di cui alla dgr n. 1308/2020 e dgr n. 1565/2020;
- dgr n. 429 del 6 aprile 2021 e ddr n. 28 del 10 maggio 2021, con cui si riconosce ai Centri di servizi un contributo straordinario per i maggiori costi legati all'emergenza Covid-19;
- dgr n. 1237 del 14 settembre 2021, che approva il riparto tra le Aziende Ulss e le Aziende Ospedaliere a titolo indistinto per l'erogazione dei LEA, nel quale è prevista una quota finalizzata per la prevenzione e la cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo;
- dgr n. 1870 del 29 dicembre 2021, che proroga la sperimentazione avviata con dgr n. 2009/2019 a tutto il 2022, con la quale si è stabilita la possibilità di prevedere un undicesimo inserimento nella Comunità alloggio per persone con disabilità ulteriore ai dieci accreditati, ai sensi della dgr n. 84/2007, su valutazione effettuata dall'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD).

Infine, la Regione evidenzia che *“L'obiettivo perseguito è quello di ridurre il carico assistenziale ed economico delle famiglie, ottimizzando la gestione e i tempi delle liste di attesa, e contemporaneamente favorire il miglioramento dei parametri di sostenibilità della rete di offerta, attraverso un aumento dei volumi di attività (prestazioni residenziali) e della produttività sia a livello di singolo Centro di Servizi (micro) sia di sistema (macro). Nel corso dell'anno è stata svolta una costante attività di monitoraggio e di rilevazione rispetto agli interventi messi in atto sia nel numero di accessi, nel tasso di occupazione e nel numero di quote concesse”*.

4.8 – Appropriatezza delle prestazioni delle strutture sanitarie accreditate

La Regione dichiara di programmare ed effettuare controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992). Con riferimento all'anno 2021 vengono forniti, nella tabella sottostante, i dati richiesti:

Tipologia strutture	Anno	Numero totale cartelle cliniche	Numero cartelle cliniche monitorate	Percentuale di cartelle monitorate sul totale	Numero prestazioni risultate inappropriate	Percentuale di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza
	2021	A	B	B/A	C	C/B
Strutture private		123.325	21.241	17,22%	1.049	5%
Strutture pubbliche		465.278	88.592	19,04%	9.456	11%

La Regione analizza dettagliatamente i dati sopra riportati riferiti all'anno 2021, specificando che la competente struttura è "UOC ispezioni sanitarie e socio-sanitarie", afferente ad Azienda Zero. Viene altresì precisato che i dati relativi al numero totale delle cartelle cliniche del 2021 (colonna A) sono stati estratti dal *Datawarehouse* regionale DWH in data 21 dicembre 2022, mentre i dati relativi alle colonne B e C provengono dalle varie Aziende Ulss territoriali, che hanno fornito le apposite tabelle inerenti i loro controlli annuali svolti nel 2021.

Confrontando i dati relativi all'anno 2021 con quelli dell'anno 2020, si rileva che la percentuale di cartelle monitorate è scesa sia per le strutture private che per quelle pubbliche (rispettivamente pari al 17,22% e al 19,04% nel 2021, a fronte del 20,87% e del 21,38% nel 2020). Risultano invece aumentate nel 2021 le percentuali di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza, anche in questo caso sia per le strutture private che per quelle pubbliche (rispettivamente, pari al 5% e all'11% nel 2021, a fronte del 3% e del 6,48% nel 2020).

4.9 - Adeguatezza delle verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni

Come nelle passate Relazioni, la Regione ribadisce di aver adeguato il proprio sistema di monitoraggio ai criteri di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie stabiliti dal Dpcm 12 gennaio 2017, capo V, e di non avere novità da evidenziare.

Quanto al punto A), concernente l'esecuzione in regime di ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A del Dpcm 12 gennaio 2017 (DRG da "alto rischio di inappropriatezza" in regime di degenza ordinaria), viene fatto rinvio a quanto stabilito dalla dgr n. 4277/2009 ed alla successiva dgr n. 281/2017, al fine di dare attuazione in via preventiva a quanto previsto dal sopra richiamato allegato 6A.

Quanto al sottopunto B), concernente il trasferimento dal regime di *day surgery* al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B del Dpcm 12 gennaio 2017 (Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di *day surgery*, trasferibili in

ambiente ambulatoriale), viene del pari rinviato a quanto stabilito dalla sopra richiamata dgr n. 281/2017⁵⁴.

4.10 - Controllo dei volumi e del *budget* concordato con le strutture sanitarie accreditate

La Regione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, dichiara di aver adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del *budget* economico concordato a preventivo. Nel dettaglio, conferma che le attività di verifica e controllo sull'applicazione dell'accordo contrattuale con le strutture accreditate rientrano nella competenza delle Aziende Ulss, in base a quanto disposto dalla dgr n. 597/2017.

Inoltre, per quanto riguarda i "Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali" accreditati - noti anche come strutture di riabilitazione extra-ospedaliera ex articolo 26 - la Regione evidenzia che, con deliberazioni giuntali, sono stati assegnati specifici *budget* annuali, il cui tetto è anch'esso non superabile. Non appare illustrata nella relazione la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati, come specificatamente richiesto nel questionario-relazione.

4.11 - Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

La Regione afferma di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Circa gli esiti del monitoraggio dei tempi di attesa riferiti all'anno 2021, vengono riportate le tabelle di seguito esposte indicanti, per ciascuna Ulss del Veneto: il "rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1)"; il "rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1+G2)"; il "rispetto dei tempi di attesa dei DRG chirurgici". Si precisa che con G1 vengono indicate le "prestazioni erogate a utenti residenti che hanno accettato la prima disponibilità" e con G2 le "prestazioni erogate a utenti residenti che non hanno accettato la prima disponibilità".

⁵⁴ Dgr n. 281 del 14 marzo 2017 avente ad oggetto: "Aggiornamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità dei DRG - Diagnosis Related Groups ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria e delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime ambulatoriale".

Rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1) - 2021

Azienda	B *	D **	P ***
ULSS 1	88%	80%	88%
ULSS 2	92%	92%	97%
ULSS 3	87%	83%	97%
ULSS 4	98%	98%	98%
ULSS 5	91%	92%	99%
ULSS 6	93%	93%	99%
ULSS 7	94%	85%	89%
ULSS 8	88%	86%	98%
ULSS 9	98%	98%	98%
AOU PADOVA	99%	99%	99%
AOUI VERONA	93%	92%	96%
IOV	99%	99%	99%

* Prestazione ambulatoriale da erogare nel breve

** Prestazione ambulatoriale differibile

*** Prestazione ambulatoriale programmabile

Rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1+G2) - 2021

Azienda	Pubblico			Privato		
	B	D	P	B	D	P
ULSS 1	96%	89%	89%	91%	99%	99%
ULSS 2	96%	94%	96%	98%	96%	98%
ULSS 3	93%	90%	97%	92%	94%	99%
ULSS 4	99%	99%	99%	99%	99%	99%
ULSS 5	90%	93%	94%	82%	96%	98%
ULSS 6	97%	94%	97%	99%	99%	99%
ULSS 7	99%	94%	90%	99%	97%	98%
ULSS 8	96%	91%	98%	96%	98%	99%
ULSS 9	99%	99%	96%	99%	99%	98%
AOU PADOVA	99%	99%	99%			
AOUI VERONA	97%	90%	93%			
IOV	99%	100%	99%			

Rispetto dei tempi di attesa dei DRG chirurgici - 2021

Azienda	DRG chirurgici oncologici	DRG chirurgici NON oncologici
ULSS 1	95%	89%
ULSS 2	91%	87%
ULSS 3	78%	86%
ULSS 4	95%	91%
ULSS 5	96%	96%
ULSS 6	82%	87%
ULSS 7	86%	88%
ULSS 8	91%	92%
ULSS 9	92%	83%
AOU PADOVA	84%	79%
AOUI VERONA	81%	78%
IOV	99%	100%

4.12 - Assenza di gravi situazioni di squilibrio

Con riferimento all'individuazione, da parte della Regione, degli enti sanitari che presentano gravi situazioni di squilibrio (art. 1, comma 529 ss., della legge n. 208/2015, decreto Ministero della salute - G.U. Serie generale n. 164 del 15 luglio 2016), tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2017, la Regione dichiara, come avvenuto anche negli anni precedenti, l'assenza di Aziende Ospedaliere e IRCSS che presentano gravi situazioni di squilibrio; conseguentemente, non sono state intraprese iniziative in quanto la fattispecie non sussiste.

4.13 - Strumenti di negoziazione telematica

La Regione dichiara di monitorare che l'acquisto di beni non sanitari, di importo superiore a mille euro, effettuato dagli enti del Servizio sanitario regionale è avvenuto tramite gli strumenti di negoziazione telematica messi a disposizione da Consip, o dalla Centrale di committenza regionale (decreto-legge n. 95/2012, art. 15, comma 13, lett. d). Nella relazione vengono evidenziati gli elementi caratterizzanti tale monitoraggio ed illustrato l'iter procedurale, il quale si basa sui dati elaborati dall'Osservatorio gare 2021.

Quanto, nello specifico, agli esiti del monitoraggio effettuato nell'anno 2021, la Regione dichiara che l'81,77% degli acquisti non sanitari di importo superiore a 1.000 euro sono avvenuti tramite strumenti di negoziazione telematica: 39,29% tramite adesione diretta a gare regionale CRAV, 34,75% tramite utilizzo piattaforma SINTEL e 7,73% tramite l'utilizzo della piattaforma Consip⁵⁵.

Nell'analisi dei Codici identificativi di gara (CIG), acquisiti per le categorie merceologiche di cui al Dpcm del 24 dicembre 2015, integrato dal Dpcm 11 luglio 2018, la percentuale di adesione a gare centralizzate CRAV è pari al 70,91%, percentuale superiore rispetto al dato del 2019 (54%). Quindi, l'utilizzo complessivo di strumenti messi a disposizione dalle Centrali di committenza regionali (83,59%) e da Consip (3,88%) è pari al 87,47%, superiore al dato del 2019 (77%). Il restante 12,53% degli acquisti è stato effettuato mediante "gare aziendali"⁵⁶.

⁵⁵ Si rammenta che dal monitoraggio effettuato nell'esercizio 2020, risultava che l'87,41% degli acquisti non sanitari di importo superiore a 1.000 euro sono avvenuti tramite strumenti di negoziazione telematica: 48,79% tramite il CRAV, 33,14% tramite utilizzo piattaforma SINTEL e 5,48% tramite l'utilizzo della piattaforma Consip.

⁵⁶ Nella relazione si fa presente che "Il residuale "Altro", pari al 12,53% corrisponde, tra le motivazioni più ricorrenti per:

- rinnovi di contratti previsti negli atti di gara;
- affidamenti per emergenza COVID: Affidamento ex D.L 34/2020. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) e ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L 76/2020 convertito in L. 120 del'11 settembre 2020, espletata come Soggetto Attuatore per far fronte alla pandemia Covid 19 effettuata tramite PEC con operatori economici individuati dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, abilitati sulla piattaforma Invitalia e altre modalità operative ai sensi delle leggi emergenziali;
- gara ponte in attesa di espletamento di gara regionale con inserimento di clausola di recesso all'aggiudicazione della gara regionale (nel caso di "gara ponte" per le categorie di cui al DPCM, secondo le indicazioni della circolare MEF e MS n. 20518/2016);
- per la categoria Farmaci: per mancanza prodotto in gara regionale, acquisto con autorizzazione/determina AIFA e acquisto per continuità terapeutica;
- adesione gare di soggetti aggregatori diversi da CRAV".

Infine, nella relazione *“ Si fa presente che le procedure di gara espletate da parte delle singole aziende sanitarie mediante procedure aziendali e/o mediante piattaforma SINTEL sono effettuate, in generale, per prodotti di nicchia di mercato o in regime di esclusiva. Per questi oggetti di gara risulta meno opportuna l’attivazione di procedure centralizzate CRAV o Consip. Inoltre alcuni oggetti di gara riguardano lavori di edilizia o fornitura di servizi socio-sanitari e queste categorie non sono presenti per la specificità del servizio in gare Consip o gare centralizzate regionali”*.

4.14 - Assenza di disavanzo sanitario pregresso

La Regione dichiara di non avere dato integrale copertura al disavanzo sanitario pregresso nel proprio bilancio di previsione, in quanto, per l’esercizio 2020, non sussiste la fattispecie.

4.15 - 4.16 - Livelli tariffari di remunerazione delle prestazioni

La Regione fornisce risposta negativa alla domanda circa l’esercizio della facoltà di modulare gli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati entro i valori massimi nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 171, della legge n. 311/2004 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”*, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa.

Conseguentemente, è negativa la risposta anche al quesito circa la sussistenza di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente (art. 1, comma 171, legge n. 311/2004), indipendentemente dalle modalità con le quali viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.

A tal proposito, la Regione precisa che le tariffe utilizzate per la remunerazione di prestazioni concernenti l’assistenza ospedaliera e l’assistenza specialistica ambulatoriale sono uguali per tutti gli erogatori sia pubblici che privati accreditati, sono stabilite con provvedimenti di giunta e sono adottate le stesse modalità.

5 SEZIONE V - APPENDICE LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID

La quinta sezione ha lo scopo di valutare l'adeguamento del sistema dei controlli interni all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19; in particolare, tale appendice, strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, è stata aggiornata con riferimento alle principali novità per l'esercizio 2021.

5.1 - Risorse assegnate per esigenze straordinarie

La Regione dichiara che è stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale. Viene precisato che la Direzione Bilancio e ragioneria ha adottato le variazioni di bilancio sulla base delle esigenze rappresentate da ciascuna struttura responsabile di *budget*, che, sulla base delle risorse finanziarie messe a disposizione per l'emergenza pandemica, ha anche indicato la destinazione della spesa correlata.

5.2 - 5.3 - Conseguimento degli obiettivi del lavoro agile

È stato effettuato il monitoraggio del conseguimento e dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile. In particolare, la garanzia che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente è posta in capo a ciascun Dirigente in relazione al personale ad esso assegnato. La Regione dichiara che non sono state segnalate criticità.

5.4 - Adeguamento dei contratti di servizio

Relativamente agli organismi partecipati, per far fronte alla situazione pandemica, non sono stati effettuati interventi adeguativi sui contratti di servizio.

5.5 - Contabilizzazione dei costi relativi all'emergenza sanitaria

La Regione del Veneto ha provveduto a monitorare il rispetto delle linee di indirizzo sulla istituzione e sulla corretta alimentazione del centro di costo "COV-20" con il supporto di Azienda Zero. In particolare, la Regione afferma che *"l'UOC Controllo di Gestione, di concerto con l'UOC Servizio Economico Finanziario, hanno svolto un controllo continuo sulla documentazione che periodicamente perveniva dagli enti del SSR ai fini della corretta contabilizzazione delle fattispecie di costo relative all'emergenza sanitaria. Gli enti del SSR sono stati correttamente guidati ed istruiti tramite l'invio di linee-guida periodiche sulla specifica contabilizzazione dei costi e dei ricavi afferenti all'emergenza sanitaria, nell'ottica di rendere uniformi le modalità di contabilizzazione e rendicontazione tra tutti gli enti medesimi ed evitare quindi*

sperequazioni o disuguaglianze nella modalità di rilevazione della medesima fattispecie di costo. Il grande lavoro svolto per verificare il rispetto della coerenza e della congruità delle contabilizzazioni ha consentito di adempiere a tutti gli obblighi informativi che periodicamente sia il Ministero della Salute che il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedevano in merito ai costi dell'emergenza sanitaria". Alla ulteriore domanda di illustrare gli esiti del monitoraggio, la Regione non ha formulato nella relazione la relativa risposta.

5.6 – Recupero delle liste di attesa

La Regione afferma di avere emanato un atto di indirizzo agli enti del SSR, con l'indicazione di specifici obiettivi finalizzati al recupero delle prestazioni non erogate e alla riduzione dei tempi di attesa. Al riguardo, viene precisato che, a seguito delle necessarie sospensioni delle attività dovute alla pandemia da Covid-19, con la dgr n. 1329 dell'8 settembre 2020 è stato approvato il Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, ripartendo per ciascuna Azienda del Servizio sanitario regionale le risorse assegnate alla Regione dall'art. 29 del d.l. n. 104/2020 e attivato il monitoraggio mensile sull'attuazione del Piano stesso al fine di valutare eventuali azioni migliorative. Con successiva dgr n. 759 del 15 giugno 2021, la Regione ha disposto affinché le Aziende del SSR attivassero ogni strumento utile per ripristinare i livelli di produttività antecedenti l'epidemia da Covid-19, considerando come riferimento la produttività del 2019. La Regione evidenzia che *"il conseguimento di tale risultato è stato un obiettivo di per sé sfidante, in quanto le procedure di sicurezza (degli operatori e degli assistiti) introdotte durante l'epidemia hanno comportato indubbiamente una riduzione della produttività allungando i tempi delle prestazioni, oltre al fatto che nel corso del 2021 si è assistito alla 3° e 4° ondata della pandemia stessa. Per tale motivo, si è ritenuto necessario che il sistema degli obiettivi aziendali afferenti al ciclo della performance aziendale recepissero immediatamente il target regionale atteso, riferito al raggiungimento quantomeno dei medesimi volumi mensili di produzione, garantiti precedentemente all'epidemia, con riferimento all'esercizio 2019"*. Con la deliberazione n. 1061 del 3 agosto 2021, la Regione, in considerazione delle nuove disposizioni nazionali di cui all'art. 26 del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 23 luglio 2021, n. 106, ha provveduto ad aggiornare il Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, sia delle prestazioni di ricovero che di specialistica ambulatoriale.

5.7 – Conseguimento dei target assegnati per il recupero delle liste di attesa

Alla domanda se la Regione svolga un monitoraggio concomitante sul grado di conseguimento dei *target* assegnati per le finalità di cui al punto precedente, la Regione ha risposto positivamente, riportando i valori dei monitoraggi eseguiti relativamente agli obiettivi sopra descritti, per ciascuna Azienda sanitaria, come di seguito esposto.

ASSISTENZA DISTRETTUALE - Assistenza specialistica ambulatoriale

- **Indicatore D.E.1.1** - Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali nel rispetto dei tempi di attesa, come da aggiornamento del Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa

Tutte le Aziende sanitarie venete hanno raggiunto la soglia del 100% di quanto previsto dal piano.

- **Indicatore D.E.1.2 - Ripristino dei volumi prestazionali del 2019 da luglio 2021**

Le Aziende sanitarie hanno raggiunto, di norma, la soglia del 100% di quanto previsto dal piano, ad eccezione delle Aziende Ulss n. 1, n. 4 e n. 9, per le quali viene dichiarato che il risultato non è superiore al 90% *“ma con andamento in aumento”*, e l’Azienda Ulss n. 6 per la quale viene soltanto affermato che il risultato non è superiore al 90%.

ASSISTENZA OSPEDALIERA - B Ricovero ordinario per acuti

- **OB.1.1. - Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di Prestazioni di ricovero ospedaliero nel rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici, come da aggiornamento del Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa**

Tutte le Aziende sanitarie venete hanno raggiunto la soglia del 100% di quanto previsto.

- **OB.1.2. - Ripristino dei volumi prestazionali del 2019 da luglio 2021**

Le Aziende sanitarie hanno raggiunto, di norma, la soglia del 100%, ad eccezione delle Aziende Ulss n. 1, n. 4, n. 5 e Azienda ospedaliera universitaria di Padova, per le quali viene dichiarato che il risultato non è superiore al 90% *“ma con andamento in aumento”*; l’Azienda Ulss n. 2 per la quale viene affermato che il risultato è superiore al 90% *“ma con andamento in calo”* e l’Azienda Ulss n. 9 per la quale viene affermato che il risultato è superiore al 90% *“e con andamento in aumento”*.

5.8 – Adeguato livello di raggiungimento dei risultati attesi

La Regione dichiara di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi programmati adeguato ai risultati attesi. Al riguardo, viene rilevato che *“Gli obiettivi della programmazione regionale per l'anno 2021, formalizzati anche con l’assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale (DGR n. 958/2021), hanno riguardato ancora la gestione diretta e indiretta dell'emergenza pandemica e le attività straordinarie da porre in essere per fronteggiare le conseguenze di un impegno prolungato del Sistema Sanitario Regionale sul fronte pandemico. Il monitoraggio del livello di raggiungimento dei risultati attesi ha registrato un risultato complessivamente soddisfacente per tutte le Aziende/Enti del SSR ed adeguato alle circostanze derivanti dalla situazione emergenziale”*. La Regione non evidenzia criticità.

5.9 – Utilizzo delle economie di spesa dell’anno 2020

La Regione afferma di avere utilizzato le risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’art. 29, co. 8, d.l. n. 104/2020⁵⁷, nonché quota parte delle economie, secondo le modalità

⁵⁷ Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*. Art. 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa.

indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati (art. 26, co. 3, d.l. n. 73/2021)⁵⁸.

5.10 – 5.11 – Prestazioni assistenziali per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Per le finalità di cui all'art. 26, co. 4, d.l. n. 73/2021, la Regione dichiara di avere trasmesso al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 erogate nell'anno 2020. Alla domanda di illustrare brevemente l'esito del monitoraggio del Ministero della salute di cui alla suddetta normativa, la Regione ha fornito apposita relazione illustrando: il contributo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella gestione dei casi Covid-19; la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19; le unità speciali di continuità assistenziale CA; il contributo dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli Specialisti Ambulatoriali Interni nella campagna vaccinale; l'assistenza domiciliare.

5.12 – 5.13 – Centrale Operativa Territoriale (COT)

Alla domanda relativa al grado di conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 1, co. 8, d.l. n. 34/2020, che prevede l'attivazione di una centrale operativa regionale che svolga le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina, la Regione del Veneto ha evidenziato che *“La Centrale Operativa Territoriale (COT), articolazione organizzativa di ciascuna Azienda ULSS garantisce e coordina la presa in carico dei pazienti “fragili” rendendo operativi e sicuri i percorsi di integrazione, in particolare tra Ospedale e Territorio. Durante l'emergenza COVID-19 la COT ha rappresentato un nodo di rete che ha consentito l'integrazione anche tra le diverse strutture aziendali, facilitando la connessione dei vari processi, elemento strategico per il coordinamento oltre che per la tracciabilità degli stessi. La COT, quale luogo di gestione delle transizioni e punto di raccordo tra le tre macrostrutture aziendali ossia Ospedale, Territorio e Dipartimento di Prevenzione, ha visto un potenziamento delle sue funzionalità attraverso le disposizioni contenute nelle DGR n. 782/2020 e n. 1103/2020⁵⁹”*.

La Regione, infine, rileva che la valorizzazione delle competenze acquisite e l'ampliamento del proprio raggio d'azione secondo quanto disposto a livello regionale, hanno consentito alle COT - tra loro collegate - di mantenere e garantire l'attività ordinaria con lo sviluppo

⁵⁸ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Art. 26 “Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse”.

⁵⁹ Le funzionalità della Centrale operativa territoriale sono le seguenti:

- svolge attività di coordinamento funzionale delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, con funzioni di raccordo con tutti i servizi, garantendo la tracciabilità delle informazioni e supervisionando la gestione delle transizioni;
- assicura, a supporto dei Direttori della Funzione territoriale e della Funzione ospedaliera e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, la funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e loro aggregazioni, dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica e servizi territoriali, delle strutture di ricovero intermedie, delle strutture residenziali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio;
- costituisce il luogo di coordinamento della gestione delle transizioni e il punto di raccordo tra le tre macrostrutture aziendali, ossia Ospedale, Distretto e Dipartimento di prevenzione.

ulteriore delle loro funzioni all'interno del complessivo piano di potenziamento dell'assistenza territoriale - in particolare attraverso il monitoraggio ed il supporto dei processi di presa in carico dei casi Covid sul territorio.

6 SEZIONE VI - APPENDICE SUL LAVORO AGILE

Nella sesta sezione viene approfondito l'impatto della modalità della prestazione lavorativa cd. "smart working" sulla continuità e qualità dei servizi resi dalla Regione, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adeguatezza delle misure di valutazione delle performance. Tale sezione è stata semplificata rispetto alla relazione relativa all'esercizio 2020, a seguito del progressivo superamento delle misure più restrittive adottate durante l'emergenza pandemica, riguardo all'accesso ai luoghi di lavoro e al ripristino del lavoro in presenza come modalità ordinaria a partire dal 15 ottobre 2021.

6.1 - Ridotto grado di difficoltà affrontate

Nell'organizzare le prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile, la Regione dichiara di aver incontrato, come avvenuto anche nell'anno 2020, un grado di difficoltà basso per ciascuna tipologia sotto indicata:

- difficoltà di tipo tecnologico (assenza di servizi di *cloud computing* o, in generale, di adeguate infrastrutture digitali, scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, scarsa qualità della connessione internet a disposizione dei dipendenti);
- difficoltà di tipo gestionale/organizzativo o inerenti alle risorse umane (ad esempio, basse competenze digitali del personale dipendente);
- difficoltà a rendere la prestazione lavorativa da remoto dovute alla natura stessa del servizio da erogare;
- difficoltà di tipo logistico.

6.2 - Impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici

L'Ente dichiara che gli organi di controllo interno hanno monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti. Alla richiesta di illustrare (sinteticamente) gli interventi effettuati, i risultati e le eventuali criticità rilevate rispetto ai servizi pubblici prodotti, viene risposto che: "L'OIV nel corso del 2020, in fase di verifica delle performance con riferimento all'obiettivo di performance organizzativa di *Lean management 2020*, ha analizzato per ogni struttura/posizione dirigenziale l'impatto del lavoro agile. È stato fatto il confronto dei risultati ottenuti dal monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi relativi agli anni 2019 (DGR n. 10 / INF del 25/8/2020) e 2020, anno di maggior impatto del lavoro agile (DGR n. 9/ INF del 31/5/2021), svolto ai sensi art. 1, c. 28 L. n. 190/2012, dal quale è emerso che nell'anno 2020 è aumentata la percentuale dei procedimenti conclusi entro i termini previsti (97% nel 2020, 91% nel 2019). Inoltre nel corso del 2021, in fase di verifica delle performance con riferimento all'obiettivo di performance organizzativa 1 relativo alla Mappatura dei processi, l'OIV ha acquisito la rilevazione per ogni struttura/posizione dirigenziale dell'impatto del lavoro agile sulle proprie attività/processi individuando per ciascuna di esse il livello di sviluppo in

modalità agile in relazione alle risorse impiegate e alle quantità prodotte. Riassumendo su n. 1898 attività rilevate:

- il 25% (pari a 483) sono risultate pienamente svolgibili da remoto
- il 69% (pari a 1.304) sono risultate parzialmente svolgibili da remoto
- il 6% (pari a 111) non sono risultate svolgibili da remoto.

Non sono state segnalate criticità”.

6.3 – Idoneo tracciamento delle attività svolte

La Regione dichiara che i sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro da remoto, permettendo altresì l’idoneo tracciamento delle attività svolte.

6.4 – 6.5 – Misurazione e valutazione della *performance*

La Regione dichiara che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori⁶⁰. Viene precisato che, nel corso del 2021, sono stati stipulati, su base volontaria, accordi individuali di lavoro agile in ciascuno dei quali sono state definite le attività da svolgere in modalità agile con i relativi misuratori e *target*, per i quali è prevista la verifica puntuale delle attività esplicate e la valutazione delle *performance* sia in fase intermedia che finale.

6.6 – Contratti individuali di lavoro a distanza

Nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito del ripristino del lavoro in presenza come modalità ordinaria a partire dal 15 ottobre 2021, l'Ente ha stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza.

6.7 – Garanzie di sicurezza

Infine, la Regione segnala che l’infrastruttura tecnologica informatica adottata per il lavoro da remoto ha consentito in sicurezza, attraverso un meccanismo di autenticazione a doppio fattore, ai dipendenti di potersi agevolmente connettere alle procedure regionali e alla propria “scrivania digitale” garantendo i livelli di servizio.

⁶⁰ Gli indicatori individuati hanno misurato: lo stato di implementazione; la *performance* individuale; la *performance* organizzativa.

7 SEZIONE VII - APPENDICE SUL PNRR

In questa sezione sono presi in esame i controlli sull'attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui le Regioni, in qualità di "enti attuatori", sono chiamate a dare un contributo rilevante. In tale ambito, i quesiti focalizzano l'attenzione, in particolare, sulla *governance* adottata dalle Regioni, sulle procedure di controllo per prevenire i rischi di doppio finanziamento/frodi/corruzioni, sulle verifiche periodiche e sull'adeguatezza dei sistemi informativi.

7.1 - Coordinamento tecnico e monitoraggio dei progetti

L'Organo politico valuta congrua ed efficace, rispetto agli obiettivi da conseguire, la *governance* regionale adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR, di cui la Regione è Ente attuatore.

Alla richiesta di descrivere sinteticamente le iniziative organizzative e le procedure adottate, i risultati conseguiti e le eventuali criticità, la Regione evidenzia quanto segue: *"Con riferimento all'architettura regionale della governance del PNRR si precisa che la Regione del Veneto si è fin da subito attrezzata sotto il profilo organizzativo per il presidio completo dei processi di interesse. In primis, con DGR n. 950 del 13 luglio 2021, è stata attribuita al Comitato dei Direttori, di cui all'art. 16 della L.R. n. 54/2012, la funzione di coordinamento tecnico e di monitoraggio dei progetti di cui risultano titolari la Regione o gli enti e società regionali, anche al fine dell'individuazione di soluzioni atte a superare eventuali criticità. Alla Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTRAR è stato assegnato, ai sensi della DGR n. 715/2021, il ruolo di struttura di supporto, ferme restando le competenze della Struttura di Progetto di cui alla DGR n. 913/2021, divenuta Direzione con DGR 690/2022, per quanto concerne gli aspetti legati alla semplificazione normativa e procedimentale con la citata DGR n. 950/2021 è stata inoltre prevista la costituzione di un tavolo tecnico per lo scambio di informazioni in merito ai progetti ed allo stato di avanzamento degli stessi, opportunamente coinvolti l'UPI, l'ANCI, le associazioni degli altri enti titolari di progetti e/o gli enti stessi, anche prevedendo la sottoscrizione di specifici Protocolli.*

*Successivamente con DGR n. 1710 del 9 dicembre 2021 è stato istituito il Tavolo di partenariato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per lo svolgimento delle funzioni di concertazione per la programmazione generale di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. n. 35/2001"*⁶¹.

Con riferimento all'architettura regionale della governance del PNRR viene precisato che la Regione del Veneto si è fin da subito attrezzata sotto il profilo organizzativo per il presidio completo dei processi di interesse.

⁶¹ In particolare, con riferimento al PNRR, la Regione precisa che detto Tavolo, sostituendo quello istituito dalla dgr n. 950/2021, persegue, in un'ottica di coordinamento e di coerenza fra i diversi ambiti programmatori, le seguenti finalità: favorire scelte condivise tra Regione, enti locali e parti economiche e sociali nell'individuazione di progettualità e tematiche connesse al PNRR; condividere percorsi di monitoraggio delle riforme e degli investimenti; promuovere l'attivazione di iniziative congiunte presso le sedi competenti per il finanziamento di progetti interessanti il territorio veneto; sviluppare altre iniziative connesse all'attuazione del PNRR.

7.2 - Attività di indirizzo

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di indirizzo proprie dell'organo politico, la Regione dichiara di avere emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR ed i controlli interni sia in materia di *auditing* finanziario-contabile sia di *auditing* sulla *performance*.

Al riguardo, viene precisato che il regolamento sui controlli interni, già esistente, ricomprende anche direttive adeguate alla gestione dei programmi di spesa per l'attuazione del PNRR, considerata anche l'entità esigua dei fondi gestiti dalla Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore.

7.3 - Assenza di irregolarità amministrativo-contabili

La Regione dichiara che gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile. Evidenzia, inoltre, che le deliberazioni e i decreti direttoriali afferenti al PNRR sono stati sottoposti ai controlli di regolarità amministrativo-contabile previsti ordinariamente per questi tipi di atti e che detti controlli non hanno dato esito a particolari criticità.

Inoltre, la Regione evidenzia che il progetto di "*Elettrificazione delle banchine del Porto interno di Rovigo lungo l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante*" (CUP I16G21001620001) è stato estratto per essere sottoposto al Controllo concomitante e che gli esiti del controllo sono confluiti nella deliberazione n. 14/2022 del 25 ottobre 2022 della Corte dei conti - Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato⁶².

7.4 - Sistema informativo ReGiS

Alla domanda se il sistema informativo della Regione traccia integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine dell'archiviazione informatica nel sistema ReGiS, gestito dal Mef, viene data risposta negativa. Al riguardo la Regione precisa che "*Il sistema informativo di riferimento è ReGiS, così come previsto a livello ministeriale e viene alimentato da sistemi informativi regionali ordinari, quali ad esempio quello impiegato per i dati contabili e finanziari (NUSICO)*".

Non sono rilevate criticità da parte della Regione.

⁶² Detta deliberazione n. 14/2022 relativa a "*Mobilità e Logistica. Elettificazione delle banchine dei porti (cold ironing)*"; D.L. 6 maggio 2021, n. 59, "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*". Complementarità con PNRR" - PNRR M3C2-1.3" è stata pubblicata sul sito della Regione del Veneto, nelle pagine della sezione Amministrazione trasparente dedicate ai Controlli e rilievi sull'amministrazione/ Rilievi corte dei conti.

7.5 – Responsabile dell’attuazione dei progetti

Alla domanda se all'interno della Regione è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l’attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR, viene risposto in modo affermativo, precisando che le singole strutture a cui sono assegnate le risorse sono responsabili sotto il profilo economico e amministrativo dell’attuazione dei progetti. Viene, inoltre, evidenziato che a ciò si aggiunge la funzione di coordinamento tecnico e monitoraggio dei progetti previsto con dgr n. 950 del 13 luglio 2021⁶³.

7.6 – Invio delle informazioni alle amministrazioni centrali

La Regione dichiara che il Referente unico regionale non garantisce alle amministrazioni centrali, titolari degli interventi a regia, l’invio, nei tempi previsti, delle informazioni sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, ai fini del monitoraggio da parte dell’Unità centrale di audit presso il Mef, e della rendicontazione semestrale all’UE (art. 7 schema contratti CIS, allegato al d.m. 5 aprile 2022 del Ministero della salute). Al riguardo, viene ribadito, come già delineato al precedente punto 7.5, che *“sono le singole strutture a cui sono assegnate le risorse ad essere responsabili sotto il profilo economico e amministrativo dell’attuazione dei progetti e, pertanto, anche di garantire l’invio delle informazioni alle amministrazioni centrali”*.

7.7 – Prevenzione dei rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento

Alla richiesta di indicare quali procedure di controllo sono state adottate sugli atti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento (art. 22, Reg. UE 242/2021), la Regione evidenzia che *“Gli atti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR sono stati sottoposti alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e dagli atti attuativi”*⁶⁴.

7.8 – Compiti degli organi di controllo interno

Gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dalla Regione in qualità di ente attuatore del PNRR, al fine di verificare che:

- a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l’attribuzione ad esse di un’apposita codificazione contabile;

⁶³ In particolare, con la dgr n. 950 del 13 luglio 2021 denominata *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Coordinamento tecnico e monitoraggio dei progetti”*, viene attribuito al Comitato dei Direttori, di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss. mm. ii., la funzione di coordinamento tecnico e di monitoraggio dei progetti di cui risultano titolari la Regione o gli enti e società regionali, anche al fine dell’individuazione di soluzioni atte a superare eventuali criticità.

⁶⁴ In particolare, con riferimento al progetto di *“Elettrificazione delle banchine del Porto interno di Rovigo lungo l’idrovio Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante”* (CUP I16G21001620001), la Regione ha precisato che è stato *“istituito un tavolo semestrale con Infrastrutture Venete S.r.l. al fine di rafforzare i meccanismi di controllo interno volti ad evitare irregolarità”*.

- b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici;
- c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003, e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020).

7.9 - Verifiche dei “costi impropri”

Gli organi di controllo effettuano verifiche periodiche sugli atti di spesa relativi ad interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che essi non includano anche “costi impropri” (art. 1, d.l. n. 80/2021 e circolare Mef n. 4/2022, punto 1).

7.10 - Flussi informativi in corso d'opera

La Regione dichiara che i propri sistemi informatici integrano efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione. Al riguardo viene evidenziato che *“Per i progetti di cui la Regione risulti soggetto attuatore vengono impiegati i sistemi informatici ordinari per la programmazione e il monitoraggio (SFERe) e per la contabilità (NUSICO)”*. Non vengono rilevate criticità da parte della Regione.

7.11 - Report sul grado di conseguimento delle misure e il rispetto dei tempi programmati

A detta della Regione, il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2). Alla richiesta di descriverne sinteticamente il contenuto e le eventuali criticità rilevate, viene precisato che *“È stato predisposto un format per la raccolta delle informazioni presso le Strutture responsabili degli interventi, da compilarsi periodicamente”*, senza segnalare criticità.

7.12 - Misure di semplificazione e monitoraggio procedimenti amministrativi (MPA)

La Regione monitora il grado di efficacia del Piano di semplificazione delle procedure amministrative finalizzate all'attuazione dei programmi del PNRR, presentato dall'Ente con il Piano territoriale (art. 4, Dpcm 12 novembre 2021).

Alla richiesta di descrivere sinteticamente le eventuali criticità riscontrate, la Regione fornisce la seguente risposta: *“A seguito della prima rilevazione dei tempi di conclusione dei*

procedimenti individuati dal Piano territoriale, delle relative criticità/colli di bottiglia, nonché della consistenza dell'arretrato con riferimento al II semestre 2021, dal 1 luglio 2022 ha preso avvio la fase di monitoraggio che si svilupperà con cadenza semestrale sino al 31/12/2025. Considerato l'elevato numero di procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione regionale e/o degli enti locali oggetto di mappatura e successivo monitoraggio, al fine di agevolare l'attività, la Regione del Veneto ha sviluppato una piattaforma web ad hoc denominata MPA – monitoraggio procedimenti amministrativi che ha messo a disposizione delle amministrazioni titolari dei procedimenti per la fase di rilevazione dei dati appena conclusa e riferita al I semestre 2022. Ad esito della stessa è emersa una sostanziale congruenza dei dati riferiti ai primi due semestri oggetto di analisi; tuttavia, il confronto non appare significativo in quanto l'attività ha preso avvio con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e pertanto il I semestre 2022 realizza necessariamente una fase di transizione e assestamento, nella quale sono state poste in essere prioritariamente le attività richieste ai fini del raggiungimento del target di rilevanza nazionale conseguito al 30/6/2022 (definizione della c.d. "baseline"). Inoltre le prime misure di semplificazione a legislazione invariata sono state definite nel corso del II semestre 2022 a seguito degli esiti della rilevazione e di un puntuale confronto con le amministrazioni titolari dei procedimenti e necessiteranno di un tempo adeguato per poter esplicitare i propri effetti".

7.13 – PIAO

La Regione dichiara che nel corso del 2021 ha dato avvio alla elaborazione delle attività propedeutiche alla stesura del nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa, denominato Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da adottarsi entro il 30 giugno 2022 (art 6, d.l. n. 80/2021 e art. 7, co. 1, lett. a, d.l. n. 36/2022). Si evidenzia che il "Piano integrato di attività e organizzazione della Giunta regionale del Veneto per il triennio 2022-2024" è stato adottato con dgr n. 761 del 29 giugno 2022.

7.14 – Contenuti del PIAO

Il Piano approvato dalla Regione comprende anche sezioni che individuano:

- le procedure amministrative da semplificare e reingegnerizzare in ciascun anno di vigenza del Piano;
- le modalità di monitoraggio degli esiti dell'attività amministrativa in termini di servizi resi alla collettività e di impatto sugli utenti;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere;
- il piano di prevenzione della corruzione.

Circa gli obiettivi e le azioni programmate per ciascuno dei punti sopraelencati, la Regione evidenzia quanto segue: "Il contenuto del PIAO è stato definito con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 132 DEL 30/6/2022. Nella Sezione Valore pubblico, per quanto riguarda le procedure amministrative da semplificare e reingegnerizzare sono state riportate delle specifiche proposte di digitalizzazione denominate "Progetti strategici per il Veneto del futuro", collegati con l'adozione del PNRR, adottate con DGR 296 del 22/3/2022. Nella sezione Monitoraggio sono elencati i diversi soggetti coinvolti nelle azioni di verifica dell'attività amministrativa, l'OIV per la verifica

del raggiungimento degli obiettivi di performance, del funzionamento del sistema dei controlli interni, obblighi di trasparenza e rispetto della parità di genere, il Responsabile anticorruzione e trasparenza per la verifica degli adempimenti legati alla L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e il monitoraggio dell'applicazione del PTPCT, il Responsabile della Transizione al Digitale con funzioni di monitoraggio tecnico delle azioni necessarie alla digitalizzazione dei processi e alla dematerializzazione nonché la Direzione regionale incaricata dello sviluppo del sistema dei controlli e delle attività ispettive nonché i Dirigenti responsabili per il proprio ambito di competenza.

Per quanto riguarda le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, l'allegato 1 al PIAO contiene il PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (PAP) 2022-2024 in applicazione dell'art. 48 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che riporta iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, monitoraggio dell'equilibrio di genere, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro.

Per quanto riguarda il Piano di prevenzione della corruzione vengono riportate le azioni e le misure ritenute necessarie per ridurre il rischio corruttivo, che richiedono, per ciascuna struttura regionale, l'aggiornamento della mappatura delle attività/processi, la valutazione per ciascuna di esse del livello di rischio corruttivo, l'individuazione delle misure per la mitigazione e trattamento del rischio e il monitoraggio sul funzionamento delle misure adottate".

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La “Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2021” è stata trasmessa a questa Sezione conformemente a quanto disposto dalle Linee guida adottate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022.

Lo schema della Relazione-questionario per l’anno 2021 si articola in sette distinte Sezioni, delle quali le prime quattro contengono quesiti per lo più consolidati nel tempo; le successive due sezioni “*Appendice legata all’emergenza sanitaria Covid*” e “*Appendice sul lavoro agile*” sono state introdotte nell’anno 2020 a seguito del mutato scenario indotto dalla pandemia da Covid-19, mentre l’ultima Sezione “*PNRR*” concerne i controlli sull’attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui la Regione, in qualità di “soggetto attuatore”, è chiamata a dare un contributo rilevante.

Come avvenuto per le precedenti relazioni, l’analisi di questa Sezione regionale di controllo ha avuto ad oggetto le risposte al questionario riferito all’annualità 2021, pur utilizzando, ai fini di un raffronto dei dati, le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale e quelle fornite dalla Regione del Veneto nell’ambito delle attività istruttorie relative ad altri controlli previsti dall’art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in particolare, le risultanze del giudizio di parificazione sul rendiconto dell’esercizio 2021 (relazione allegata alla deliberazione n. 101/2022/PARI del 5 luglio 2022).

Di seguito, si riepilogano brevemente i principali elementi di forza e di criticità emersi dall’analisi delle singole Sezioni del questionario, rinviando, per il dettaglio, ai singoli punti della trattazione.

In ordine agli atti di programmazione, la Regione ha ottemperato agli obblighi di legge adottando tutti i documenti rubricati nel paragrafo 4.17 dell’allegato 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011, nonostante le discrasie temporali o la non perfetta aderenza ai termini di legge. Le ragioni ostative al rispetto dei termini di legge previsti per l’adozione del Defr 2021-2023 sono riconducibili alla scadenza della X Legislatura ed alla conseguente decadenza dei provvedimenti in corso di approvazione, come disposto dall’art. 133 del regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 14 aprile 2015.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Regione descrive compiutamente l’iter procedimentale seguito in ottemperanza alla normativa vigente

applicabile, indicando gli organi cui è assegnato il controllo degli atti nonché i compiti del Collegio dei revisori dei conti nel quadro dei controlli successivi degli atti.

Cresce il numero delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali sottoposte al controllo dell'Autorità di audit, complessivamente pari a 159 nel periodo contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, in aumento rispetto alle 78 operazioni riferite all'esercizio contabile precedente. Tuttavia, si osserva che la relazione non definisce il numero complessivo delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nel periodo considerato, sicché non è possibile accertare se nell'esercizio 2021 si sia realizzato, anche in termini relativi, un effettivo incremento delle operazioni sottoposte al controllo dell'Autorità di audit.

Quanto ai controlli sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese a valere su risorse regionali (punto 2.1.5), si rileva nell'anno 2021 un incremento nella percentuale delle irregolarità riscontrate (3,65%) rispetto all'anno precedente (2,46%). Al riguardo, la Sezione ritiene opportuno che la Regione continui a garantire in futuro la robustezza e l'affidabilità delle procedure istruttorie messe in atto e che fornisca informazioni, anche con riferimento ai programmi cofinanziati dai fondi europei, in ordine alla efficacia delle operazioni di recupero e alla relativa tempistica.

Allo stesso modo, si ribadisce l'utilità di riprogrammare e potenziare appositi controlli, ispezioni o indagini rivolti ad accertare la presenza di situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, nonché nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti (punto 2.1.8).

Quanto al controllo strategico, la Regione non ha chiarito se e come questo sia effettivamente integrato con il controllo di gestione (punto 2.2.1), né ha precisato se il Defr 2021 abbia rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come previsto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 (punto 2.2.2). Diversamente, la Regione afferma che per il controllo strategico si avvale di un sistema informativo di monitoraggio informatico denominato SFERe (Sistema Finanziario Economico Regionale) e che in base ai dati di monitoraggio raccolti in corso d'anno, con periodicità trimestrale, è redatto un rapporto di monitoraggio annuale degli obiettivi strategici, riferibili alle Missioni e ai Programmi contenuti nella Nota di aggiornamento al Defr. Tale sistema di monitoraggio è, quindi, predisposto per fornire le necessarie informazioni alle Strutture regionali, alle quali è demandato il compito di adottare misure correttive in caso di scostamenti nei tempi di

attuazione delle attività previste nel cronoprogramma annuale e/o rispetto al raggiungimento dei target prefissati, nonché per le necessarie considerazioni e il coordinamento delle eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie. A tal riguardo, viene evidenziato che dal Rapporto di monitoraggio alla Nota di aggiornamento al Defr 2021-2023, adottato dalla Giunta regionale con dgr n. 30/CR del 22 marzo 2022, emerge come, a fronte di 95 obiettivi, siano presenti 127 indicatori, rispetto ai quali l'attività di monitoraggio ha rilevato che per 118 indicatori il valore *target* è stato raggiunto o superato, mentre per i restanti 9 indicatori il risultato non è stato pienamente conseguito.

Riguardo al controllo strategico e alle attività di monitoraggio e valutazione delle capacità di programmare e impiegare, tempestivamente, le risorse comunitarie afferenti ai POR relativi alla programmazione 2021-2027, la Regione non ha fornito informazioni circa le valutazioni adottate, le criticità rilevate e le iniziative intraprese per migliorare l'efficienza dei processi decisionali (punto 2.2.4).

In ordine agli strumenti di informativa dell'Amministrazione all'Organo legislativo circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti (punto 2.2.8), si osserva, in particolare, che in merito alla l.r. n. 39 del 3 novembre 2017, "*Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*", nel corso del 2021 si è concluso il periodo di osservazione di due anni fissato dal tavolo tecnico istituito con dgr n. 1985/2018 per il monitoraggio degli effetti dell'applicazione della legge, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure correttive. Dall'esito di tale monitoraggio sono emerse diverse criticità, in particolare sulla sostenibilità finanziaria per le ATER nel lungo periodo del nuovo regime dei canoni di locazione. Sul tema, la Regione afferma che nel corso del 2022 è seguita una attività di confronto con gli *stakeholders*.

Quanto ai controlli di gestione (punto 2.3.1), si evidenzia che la Regione non ha ancora adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti, in quanto non prevista dalla vigente normativa. Allo stesso tempo, afferma che il controllo di gestione è comunque esercitato dall'Amministrazione nelle modalità indicate dall'art. 6 del regolamento regionale n. 6 del 14 luglio 2020. A tale riguardo, la Sezione ritiene opportuno rammentare, come già espresso in precedenti occasioni, che il controllo di gestione ha quale imprescindibile presupposto lo sviluppo della contabilità analitica, la quale rappresenta il processo di registrazione, classificazione e analisi dei costi associati ad un processo ed a un centro di spesa, tesa al monitoraggio ed al contenimento degli stessi; è evidente, pertanto,

che essa rappresenti il supporto necessario al controllo di gestione, nella misura in cui consente di verificare il rapporto tra costi e risultati conseguiti.

In ordine alla struttura regionale dedicata al controllo sugli organismi partecipati, nel corso del 2021 non sono intervenute modifiche organizzative. Con specifico riferimento agli enti regionali (non societari) ai sensi della l.r. n. 53/1993 (modificata dalla l.r. n. 42/2018), la funzione di verifica della coerenza della loro azione amministrativa con la programmazione regionale, nonché il monitoraggio dell'efficienza, efficacia ed economicità, sono attribuiti alle strutture regionali competenti per materia. Allo scopo di integrare questo sistema di controlli sugli enti, nel 2019 è entrato a regime il sistema di *reporting* gestionale previsto dalla dgr n. 1772/2018, che affida alla Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali la predisposizione di un 'cruscotto gestionale' mediante il quale monitorare l'attività e gli andamenti in specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di personale, le dotazioni organiche, le spese relative ad organi di amministrazione e controllo, l'acquisizione di conti economici e stati patrimoniali previsionali (*budget*).

Persistono alcune criticità relative al processo di razionalizzazione delle società partecipate, oramai avviato da qualche anno. Nello specifico, con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2021 - adottato con dgr n. 1594 del 19 novembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 - relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione, è confermata la volontà della Regione medesima di procedere alla dismissione delle società partecipate ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, anche se si osserva, come già accaduto nei precedenti esercizi, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti, a cui si sono aggiunte, a partire da febbraio 2020, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, successivamente, le tensioni geopolitiche in atto nell'Europa orientale, che hanno ulteriormente rallentato i processi di razionalizzazione in atto.

In materia di "*governance* delle politiche di reclutamento del personale delle società partecipate" si segnala l'avvenuta approvazione della l.r. 20 aprile 2021, n. 5, contenente modifiche alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 39, "Norme in materia di società regionale". In particolare, l'art. 14, modificativo dell'art. 8 della l.r. n. 39/2013, ha introdotto l'obbligo per le società controllate di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente

ponderate, prevedendo che *“Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei loro fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale. Le Società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani”*.

In relazione ai controlli sulla gestione del servizio sanitario, il Collegio rileva come la Regione abbia attuato il processo di valutazione dei Direttori generali degli enti del servizio sanitario secondo le modalità definite dalla l.r. n.56 del 14 settembre 1994, come modificata dalla l.r. n. 23 del 29 giugno 2012, al cui esito emerge il raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati per l’anno 2020, riscontrati nel 2021-2022. Nel contempo, al punto 4.3 del questionario-relazione, sono rappresentate, come peraltro accaduto nelle precedenti relazioni riferite agli esercizi 2019 e 2020, anomalie e/o rilievi riscontrati dai Collegi sindacali degli enti sanitari ed evidenziati dal Mef, per i quali sono state effettuate le verifiche di competenza da parte di Azienda Zero, nella sua funzione di audit.

Diversamente da quanto emerso nelle precedenti relazioni, sono state elencate, sinteticamente, le condizioni di accreditamento delle strutture sanitarie previste dall’art. 16 della l.r. n. 22 del 16 agosto 2002. Tuttavia, la Regione ha precisato che *“con la deliberazione n. 1363 del 16 settembre 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 nonché delle conseguenti disposizioni determinate dalla necessità di attuare scelte di sanità pubblica volte a garantire le idonee misure di contenimento assunte dalla regione del veneto e dal SSR, le istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale riferite a soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021.”*

Al punto 4.5, la Regione dichiara di adottare, ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, un piano di indicatori che misura anche l’*outcome*, ossia l’impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini. Al riguardo, la Regione rende evidenza della *“diminuzione dei volumi di attività registrati in particolare nelle prime fasi pandemiche ed il recupero delle attività nei periodi di minor pressione della pandemia sulle strutture sanitarie”* e afferma che *“i risultati, complessivi e distinti per Azienda sanitaria dell’attività di monitoraggio degli indicatori sono stati presentati in incontri periodici che hanno coinvolto le Direzioni regionali, le UOP di Azienda Zero e le Direzioni Strategiche delle Aziende interessate”*. Si osserva, tuttavia, che non vengono descritte, come

richiesto nel questionario, le criticità rilevate dagli indicatori e le conseguenti politiche correttive.

Al punto 4.10, la Regione dichiara di aver adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del *budget* economico concordato a preventivo, specificando che gli stessi competono alle Aziende Ulss. Si rileva la mancata indicazione degli esiti dei controlli effettuati.

Con riferimento all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19, la Regione afferma di aver provveduto a monitorare, con il supporto di Azienda Zero, il rispetto delle linee di indirizzo sulla istituzione e sulla corretta alimentazione del centro di costo "COV-20" e che gli enti del SSR sono stati correttamente guidati ed istruiti tramite l'invio di linee guida periodiche sulla specifica contabilizzazione dei costi e dei ricavi afferenti all'emergenza sanitaria. Tuttavia, dalla relazione non emergono informazioni riguardo agli esiti del monitoraggio, come richiesto dal questionario (punto 5.5).

Diversamente, la Regione ha fornito gli esiti delle attività di monitoraggio concomitante sul grado di conseguimento dei target assegnati per il recupero delle prestazioni non erogate e la riduzione dei tempi di attesa, da cui si rileva che alcuni enti del SSR non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano operativo regionale per il ripristino dei volumi prestazionali del 2019 da luglio 2021 (in particolare, nell'assistenza specialista ambulatoriale, le Aziende Dolomiti, Veneto orientale, Euganea e Scaligera e, per l'assistenza ospedaliera, le Aziende Dolomiti, Marca trevigiana, Veneto orientale, Polesana e Scaligera).

A numerose altre domande del questionario volte a conoscere sinteticamente le criticità riscontrate dal controllo di gestione (punto 2.3.8), il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle Aziende sanitarie che hanno chiuso l'esercizio in perdita (punto 4.2), le criticità riscontrate in sede di accesso uniforme ai servizi di assistenza socio-sanitaria (punto 4.7) ovvero di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie (punto 4.9), la Regione non ha fornito indicazioni adeguate, in termini di processi operativi e di riscontri effettuati, generando perplessità in ordine all'efficacia dei controlli interni ed alla effettiva capacità autocorrettiva dell'Ente.

In ordine all'impatto della modalità della prestazione lavorativa c.d. "*smart working*" sulla continuità e qualità dei servizi resi dalla Regione, non sono state riscontrate particolari criticità. È emerso, piuttosto, che, dal confronto ottenuto dal monitoraggio sul rispetto dei

termini dei procedimenti amministrativi relativi agli anni 2019 e 2020, nell'anno 2020 è aumentata la percentuale dei procedimenti conclusi entro i termini previsti. Al riguardo, è emerso, altresì, che i sistemi informativi adottati hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro da remoto e il tracciamento delle relative attività svolte, che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile e che nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi di lavoro la Regione, su base volontaria, ha stipulato accordi individuali di lavoro a distanza.

Con riferimento al ciclo di gestione dei fondi PNRR, la Regione assicura l'adeguatezza del regolamento dei controlli interni, già esistente, alla gestione dei programmi di spesa per l'attuazione del PNRR e la conformità dei relativi atti di gestione ai controlli di regolarità amministrativa-contabile e a quelli tesi a prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.

Per quanto concerne, infine, il monitoraggio del grado di efficacia del Piano di semplificazione delle procedure amministrative finalizzate all'attuazione dei programmi del PNRR e le criticità riscontrate, si afferma che emerge *"una sostanziale congruenza dei dati riferiti ai primi due semestri oggetto di analisi"*, sebbene tale confronto non possa considerarsi significativo, in quanto il primo semestre del 2022 realizza una fase di transizione e assestamento e le prime misure di semplificazione sono state definite nel corso del secondo semestre del 2022.

